Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2013

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

18/12/2022 - 05:31

Indice

1. DDL S. 2013 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 5
1.2.1. Testo DDL 2013 6
1.3. Trattazione in consultiva 76
1.3.1. Sedute 77
1.3.2. Resoconti sommari 79
1.3.2.1. 2^ (Giustizia) 80
1.3.2.1.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 205 (pom.) del 17/11/2020 81
1.3.2.2. 4^ (Difesa) 99
1.3.2.2.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 80 (pom.) del 17/11/2020 100
1.3.2.3. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 103
1.3.2.3.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 166 (ant.) dell'11/11/2020 104
1.3.2.4. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) 113
1.3.2.4.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 146 (pom.) del 17/11/2020 114
1.3.2.4.2. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 148 (ant.) del 25/11/2020 123
1.3.2.5. 10^ (Industria, commercio, turismo) 130
1.3.2.5.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 124 (ant.) del 12/11/2020 131
1.3.2.6. 12^ (Igiene e sanita') 133
1.3.2.6.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 180 (pom.) del 17/11/2020 134
1.3.2.7. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali) 144
1.3.2.7.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 177 (ant.) del 18/11/2020 145
1.3.2.7.2. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 178 (pom.) del 24/11/2020 154
1.3.2.8. 14^ (Politiche dell'Unione europea) 156
1.3.2.8.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 204 (pom.) del 18/11/2020 157

1. DDL S. 2013 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2013

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 149/20 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 176/20, di conversione del d-l n. 137/20, C. 2828)

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Iter

8 gennaio 2021: decreto legge decaduto

Successione delle letture parlamentari

S.2013	**decreto legge decaduto**

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Giuseppe Conte** , Ministro dell'economia e finanze **Roberto Gualtieri** (Governo Conte-II)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **149** del **9 novembre 2020**, G.U. n. 279 del 9 novembre 2020 , scadenza il 08 gennaio 2021 , decaduto il 8 gennaio 2021 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2021).

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **9 novembre 2020**; annunciato nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE , TUTELA DELLA SALUTE , CONTRIBUTI PUBBLICI , IMPRESE , LAVORO , PROCESSO PENALE

Articoli

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (Artt.1, 2, 3, 8), LAVORATORI AUTONOMI (Artt.1, 2, 14, 19), IMPRENDITORI (Artt.1, 2), TAXI (Art.1), NOLEGGIO E NOLO (Art.1), TRASPORTO DI PASSEGGERI (Artt.1, 27), FUNICOLARI E FUNIVIE (Art.1), ALBERGHI E LOCANDE (Art.1), CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI (Art.1), AGRITURISMO (Art.1), GUIDE TURISTICHE (Art.1), BAR E RISTORANTI (Art.1), PANETTERIA PASTICCERIA E GELATERIA (Art.1), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E TEATRI (Art.1), AGENZIE (Art.1), SPORT (Art.1), SPETTACOLO (Art.1), FIERE (Art.1), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Art.1), ATTIVITA' RICREATIVE (Art.1), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Art.1), STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI (Art.1), GIOCHI (Art.1), DISCOTECHE SALE DA BALLO E LOCALI NOTTURNI (Art.1), FOTOGRAFI (Art.1), INTERPRETI E TRADUTTORI (Art.1), LAVANDERIE E TINTORIE (Art.1), BIBLIOTECHE (Art.1), ARCHIVI (Art.1), ZOO

(Art.1), PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI (Art.1), ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE (Artt.1, 28, 29), CINEMA E CINEMATOGRAFIA (Art.1), AUDIOVISIVI (Art.1), AGENZIE DI VIAGGIO (Art.1), MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 18, 30), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Artt.1, 2), SEDE (Artt.1, 2, 4, 5, 6, 7, 11), CENTRI COMMERCIALI (Art.1), AGENZIA DELLE ENTRATE (Artt.1, 3, 18), COMMERCIO AL DETTAGLIO (Artt.2, 4), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.3), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.3), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.3), CREDITO DI IMPOSTE (Art.4), CANONE DI LOCAZIONE (Art.4), IMMOBILI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Artt.4, 5), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.5), ICI (Art.5), FINANZA LOCALE (Art.5), PROROGA DI TERMINI (Artt.6, 12, 19, 26), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Artt.6, 7), ACCONTO DI IMPOSTA (Art.6), REDDITO DI IMPRESA (Art.6), IRAP (Art.6), SOSPENSIONE DI TERMINI (Artt.7, 11, 24), SOSTITUTI DI IMPOSTA (Art.7), RITENUTE FISCALI (Art.7), IVA (Art.7), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Artt.7, 11), TERRITORIO NAZIONALE (Art.8), RISCHI (Artt.8, 30), ORDINANZE (Artt.8, 30), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.8, 30), FONDI DI BILANCIO (Artt.8, 15, 29), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.8), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.8), DECRETI MINISTERIALI (Artt.8, 22, 27), REGIONI (Artt.9, 27, 30), CONVENZIONI SANITARIE (Art.9), ASSISTENZA SANITARIA (Artt.9, 10), RECLUTAMENTO MILITARE (Art.10), SANITA' MILITARE (Art.10), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.10), SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Art.10), UFFICIALI MEDICI (Art.10), INFERMIERI (Artt.10, 19), DATORI DI LAVORO (Art.11), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Artt.11, 21), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Artt.12, 20), INTEGRAZIONE SALARIALE (Artt.12, 20), LAVORATORI MADRI E PADRI (Artt.13, 14), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.13), SCUOLA MEDIA (Artt.13, 14), CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI (Art.13), ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' FAMILIARI (Artt.13, 14), PERSONE CON DISABILITA' (Artt.13, 14), ASSEGNI ED ELARGIZIONI SPECIALI (Art.14), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.15), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.15), CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (Art.16), DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Art.17), SICUREZZA NEL LAVORO (Art.17), LAMPEDUSA E LINOSA (Art.18), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.18), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.18), ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) (Art.19), INCARICHI (Art.19), MEDICI (Art.19), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.20), IMPRESE AGRICOLE (Artt.21, 22), COLTIVATORI DIRETTI (Art.21), PESCA E PESCICOLTURA (Art.21), ACQUACOLTURA (Art.21), PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (Art.22), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA (Art.22), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.22), RICORSO IN APPELLO IN MATERIA PENALE (Art.23), ATTI PROCESSUALI PENALI (Art.23), TELEMATICA (Artt.23, 25), UDIENZE PENALI (Artt.23, 24), TERMINI NEL PROCESSO PENALE (Art.24), CUSTODIA CAUTELARE (Art.24), PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (Art.24), MAGISTRATI (Art.24), CONCORSI PUBBLICI (Art.25), NOTAI (Art.25), AVVOCATI E PROCURATORI (Art.25), ESAMI DI STATO (Art.25), COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI (Art.25), ELEZIONI (Art.25), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.26), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.27), SERVIZI PUBBLICI LOCALI (Art.27), PENDOLARI E PENDOLARISMO (Art.27), TRASPORTO DI ALUNNI E STUDENTI (Art.27), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.27), SPORT E SALUTE SPA (Art.28), INDENNITA' SPECIALI (Art.28), LAVORO ATIPICO (Art.28), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.30), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.30), SITI E PORTALI WEB (Art.30), OSSERVATORI (Art.30), MALATI (Art.30), TERRITORIO DELLE REGIONI (Art.30)

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **5ª (Bilancio)** e **6ª (Finanze e tesoro)** **in sede referente** il 10

novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2013

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2013

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Onorevoli Senatori. -

Articolo 1. - *(Rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali)*

La disposizione in esame:

a) al comma 1, sostituisce l'elenco richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale;

b) al comma 2, riconosce agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti) e 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina), con domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della salute emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 (cosiddette « zone arancioni » e « zone rosse ») del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, aumentando di un ulteriore 50 per cento la quota indicata nell'allegato 1 al citato decreto-legge n. 137 del 2020;

c) ai commi 4 e 5, riconosce un contributo a fondo perduto agli operatori con sede nei centri commerciali, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, previa presentazione di istanza, secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Articolo 2. - *(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020)*

La disposizione in esame, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:

- hanno la partita IVA attiva;

- dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2

al presente decreto;

- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (cosiddette « zone rosse »).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato allegato 2.

Articolo 3. - *(Controlli antimafia)*

La disposizione in esame prevede che le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applichino anche ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Articolo 4. - *(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020)*

L'articolo in esame è finalizzato a riconoscere il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 137 del 2020 alle imprese - dei settori maggiormente interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri novembre 2020 - operanti nelle zone che si collocano in uno « scenario di tipo 4 » (cosiddette « zone rosse ») nonché alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*.

Il credito d'imposta è commisurato ai canoni versati in relazione alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020 e - tenuto conto del rinvio alla misura di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 137 del 2020 - spetta a tutte le imprese indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d'imposta precedente e alle condizioni, in quanto compatibili, previste dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Resta fermo che, relativamente al canone di dicembre 2020, il credito spetta anche se il relativo versamento è effettuato nell'anno 2021.

Articolo 5. - *(Cancellazione della seconda rata IMU)*

L'articolo estende il perimetro di applicazione dell'esenzione dal versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) da versare entro il 16 dicembre 2020 ad ulteriori attività che si aggiungono a quelle individuate dall'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e dall'articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020 in considerazione di quanto contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, in ragione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'esenzione concerne gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al presente decreto e che sono ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

L'abolizione è concessa ai soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione della norma in esame è stabilito che il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020 e conseguentemente si dispone lo slittamento dei termini per l'adozione dei decreti di ristoro di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e all'articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Articolo 6. - *(Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)*

La proposta è intesa a estendere ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), operanti nei settori economici individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e nell'allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98.
La stessa previsione si applica ai soggetti che esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (cosiddette « zone arancioni »).

Articolo 7. - *(Sospensione dei versamenti tributari)*

La disposizione, al fine di sostenere i soggetti particolarmente colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 a favore dei soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, concernenti l'intero territorio nazionale, dei soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette « zone arancioni » e « zone rosse », nonché dei soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al presente decreto, ovvero esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di *tour operator*, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette « zone rosse ».
In particolare, sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle addizionali regionali e comunali e quelli relativi all'IVA.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Articolo 8. - *(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)*

La disposizione di cui al comma 1 rinvia alle ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette « zone arancioni » e « zone rosse »).
I commi da 2 a 4 dispongono che agli oneri derivanti dall'estensione dei benefici di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 e 14 conseguenti all'eventuale adozione di eventuali ulteriori ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, si farà fronte nei limiti di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse che al termine dell'esercizio finanziario 2020 non fossero state utilizzate sono conservate in conto residui per essere utilizzate nei successivi esercizi per le medesime finalità.
La disposizione di cui al comma 5 prevede che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti a

settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 ottobre 2020, e 3 novembre 2020, fissando il limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Il comma 6 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final*, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

Articolo 9. - *(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)*

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private, accreditate e destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Tale riconoscimento tiene conto sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

Articolo 10. - *(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)*

A seguito dell'evolversi della situazione emergenziale in atto, la presente disposizione è volta a rafforzare i presidi già apprestati dall'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 19, commi da 1 a 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che oggi già possono valutarsi non adeguati ad affrontare efficacemente la situazione in molti nosocomi sul territorio nazionale e a supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Mentre infatti in occasione della prima fase il contagio poteva circoscriversi in ambiti territoriali in qualche modo definiti soprattutto al Nord, l'attuale scenario è caratterizzato da una diffusione più generale del virus al Nord, al Centro, al Sud d'Italia e nelle isole. Si tratta di affrontare una situazione assolutamente straordinaria, non codificata, senza precedenti e in costante evoluzione che, tenuta anche presente la ristrettissima tempistica a disposizione, già con il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha richiesto il ricorso a istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità (ancorché in linea con i princìpi generali dell'ordinamento), in questa disposizione integralmente confermati. Dunque, per le medesime finalità di cui al citato articolo 7 e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure, di trattamento giuridico ed economico, si intende rafforzare gli strumenti che hanno consentito e che vieppiù consentiranno alla Difesa e alle Forze armate di fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con l'ormai assodata necessità di dislocare e (eventualmente all'insegna della massima flessibilità d'impiego garantita dal personale militare) ri-dislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà, situati sull'intero territorio nazionale, anche in vista delle delicate attività volte alla somministrazione del vaccino contro il virus SARS-COV 2 non appena disponibile. Per questo risulta essenziale, nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l'articolo 19 del decreto-legge n. 34 del 2020,

incrementare il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 100 unità, di cui 30 medici (14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare) e 70 infermieri (30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare). Quanto sopra, secondo le medesime forme di arruolamento, a tempo determinato con ferma della durata di un anno. A tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente.

Il comma 4 dispone che al personale medico si applichi quanto previsto dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale disposizione prevede che i medici militari arruolati in via eccezionale, iscritti all'ultimo e al penultimo anno dei corsi di specializzazione universitaria restino iscritti alla scuola, con sospensione del trattamento economico dal contratto di formazione medico-specialistica. Il periodo di attività è, inoltre, riconosciuto ai fini del ciclo di studi che consente il conseguimento del diploma di specializzazione. Si prevede, inoltre, che le università assicurino il recupero del complesso delle attività formative necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi previsti.

Il comma 5 riporta una modifica all'articolo 2197-*ter*.1 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in particolare, consente di allargare il bacino di candidati che possono accedere al concorso straordinario per il ruolo marescialli, con un'apertura a favore delle professioni sanitarie previste dall'articolo 212, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, recante requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1. Il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43); disposizione, quest'ultima, in linea anche con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009, recante determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, dove sono elencate le classi di laurea in professioni sanitarie (da L/SNT1 a L/SNT4). Ciò consentirebbe, pertanto, di non limitare la partecipazione al concorso ai soli sergenti e volontari in servizio permanente col diploma di laurea in scienze infermieristiche (come prevede la disposizione vigente), ma di consentire la partecipazione anche a coloro che sono in possesso del titolo di studio e della relativa abilitazione come, per esempio, di: igienista dentale, fisioterapista, tecnico di laboratorio biometrico, tecnico ortopedico, ostetrico, tecnico di radiologia medica.

Il comma 6 riporta la quantificazione degli oneri per l'arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari e la copertura finanziaria.

Articolo 11. - *(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive)*

La disposizione prevede che la sospensione dei versamenti dei contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 137 del 2020 si applichi anche in favore dei datori di lavoro privati per i settori di attività economica di cui all'allegato 1 al presente decreto su tutto il territorio nazionale. Viene precisato che tale estensione non si applica ai premi per l'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Inoltre, si prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle cosiddette « zone rosse » operanti nei settori economici cui all'allegato 2 al presente decreto.

I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Articolo 12. - *(Misure in materia di integrazione salariale)*

La disposizione prevede:

- la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai

trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020;

- la concessione dei trattamenti salariali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto;

- le misure finanziarie per fare fronte alle predette innovazioni.

Articolo 13. - *(Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presente delle scuole secondarie di primo grado)*

Limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministero della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (cosiddette « zone rosse »), nelle quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza con attivazione di quella a distanza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Nel periodo di astensione dal lavoro, la norma in esame dispone la concessione di un congedo straordinario pari al 50 per cento della retribuzione. Inoltre, tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il beneficio sopra citato si applica ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

Articolo 14. - *(*Bonus baby-sitting*)*

A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione in oggetto, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministero della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (cosiddette « zone rosse »), nelle quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza con attivazione di quella a distanza nelle scuole secondarie di primo grado, si prevede a favore dei genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la fruizione di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del beneficio è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il *bonus* è concesso anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.
Le disposizioni dell'articolo 14 trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari; il *bonus* non è riconosciuto per prestazioni rese da familiari.

Articolo 15. - *(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

Le misure restrittive adottate dall'autorità governativa per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica hanno generato l'impossibilità per gli enti del Terzo settore di ricorrere alle forme di autofinanziamento (attività di raccolta fondi; somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati o in occasione di feste, ricorrenze e celebrazioni; servizi resi nei confronti dei propri

associati, e così via). Per ristorare tali enti del minor flusso finanziario in entrata si prevede l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 70 milioni di euro, da utilizzare per l'erogazione di contributi a favore degli enti richiedenti.

L'individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale contributo non è cumulabile con il contributo a fondo perduto e le misure di sostegno a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche introdotti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Articolo 16. - *(Rifinanziamento Caf)*

Con l'articolo 16 si provvede ad autorizzare la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni agevolate di ricevere l'assistenza dei centri di assistenza fiscale (CAF) nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), affidata ai medesimi centri di assistenza fiscale.

Articolo 17. - *(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

La presente disposizione è intesa ad assicurare il puntuale allineamento del quadro normativo nazionale alla previsione contenuta nell'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, il quale dispone: « All'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1833, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "*1.* Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 20 novembre 2021. Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, nella misura in cui riguardano l'agente biologico SARS-CoV-2, entro il 24 novembre 2020" ».

Gli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, che hanno recepito gli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, paiono meritevoli di un aggiornamento contenutistico in grado di assicurare una più puntuale corrispondenza della vigente disciplina nazionale alla disciplina sovranazionale.

Articolo 18. - *(Modifiche all'articolo 42-*bis *del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)*

In relazione alle esigenze rappresentate dal sindaco del comune di Lampedusa e Linosa, con riguardo ai flussi migratori ed alle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al comma 1, lettera *a)*, è stata prevista la definizione agevolata per i versamenti tributari e contributivi ancora dovuti dai contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. In particolare viene previsto che i versamenti dovuti entro il 21 dicembre 2020, ovvero scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto ad eccezione degli importi dovuti a titolo di IVA che dovranno essere versati per l'intero importo. La lettera *b)* stabilisce che, per i soggetti che svolgono attività economica, l'agevolazione in esame si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento unionale in materia di « aiuti *de minimis* ». I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono comunicarlo all'Agenzia delle entrate con le modalità che saranno stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia da emanare entro venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto-legge.

Articolo 19. - *(Proroga dell'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)*

La disposizione prevede la proroga degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 20. - *(Finanziamento dei Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per erogazione dell'assegno ordinario COVID-19)*

La norma in esame consente ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi (Forma.Temp e FSBA) di utilizzare le somme stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario effettuate fino alla data del 12 luglio 2020.
In tal modo, si supera la necessità di ulteriori previsioni di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 21. - *(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*

La disposizione in esame estende anche al mese di dicembre 2020 il beneficio dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali agli stessi soggetti interessati dall'esonero di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Articolo 22. - *(Quarta gamma)*

La disposizione in oggetto è finalizzata a sostituire l'articolo 58-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevedeva l'istituzione di un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con una dotazione finanziaria stabilita nel limite di 20 milioni di euro nell'anno 2020.
Il sostegno alle organizzazioni dei produttori di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, - come disciplinati dalla legge 13 maggio 2011, n. 77 - e di prima gamma evoluta, si rende necessario a seguito della crisi di mercato dovuta allo stato emergenziale determinato dal virus COVID-19 e specialmente, per le difficoltà di accesso ai canali dell'Ho.Re.Ca (*Hôtellerie-Restaurant-Café*) che orientano in larga parte la previsione dell'offerta.
Pertanto, stanti le predette difficoltà economiche e di mercato attraversate dal settore dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, si ritiene utile modificare la finalizzazione delle risorse, originariamente destinate allo sviluppo della promozione, prevedendo la concessione di un contributo alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni volto al ristoro delle perdite di fatturato registrate nel periodo marzo-luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il contributo è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Lo stanziamento complessivo della misura è stabilito nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
Nel caso di superamento del predetto limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente articolo**.**

Articolo 23. - (*Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)*

Le disposizioni proposte integrano il quadro di misure necessarie e urgenti adottate in materia di giustizia per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi dell'epidemia da COVID-19, di fine di diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie e di consentire lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel grado di appello, notoriamente il più critico per l'accumulo di arretrato, nonostante le limitazioni e le cautele imposte dalla normativa primaria e secondaria per impedire il contagio, riducendo i contatti personali ed evitando gli affollamenti o, comunque, la compresenza per lungo tempo delle persone nelle aule di udienza.
L'articolo in commento introduce, anche per il giudizio d'appello, un meccanismo analogo a quello già sperimentato con successo per il giudizio innanzi alla Corte di cassazione, prevedendo la «

cartolarizzazione » dell'udienza di decisione degli appelli, eccezion fatta per le udienze nelle quali sia necessario procedere a rinnovazione del dibattimento. È comunque salvaguardato il diritto delle parti (sia le parti private, sia il pubblico ministero) di ottenere, a semplice richiesta, la discussione orale, così come il diritto dell'imputato di presenziare personalmente all'udienza, qualora lo richieda. È previsto l'uso delle tecnologie informatiche di trasmissione già a disposizione degli uffici giudiziari.

Articolo 24. - (*Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)*

L'articolo in commento mira a salvaguardare l'accertamento processuale e le esigenze poste alla base delle misure di custodia cautelare applicate agli imputati contro il rischio di estinzione del reato di prescrizione o, rispettivamente, di decorso dei termini massimi di custodia cautelare per il caso in cui il giudizio subisca una battuta d'arresto, nello svolgimento dell'attività istruttoria, per l'impossibilità di acquisire una prova cui debba partecipare una persona (testimone, consulente tecnico, perito o imputato in procedimento connesso) la cui assenza sia giustificata dalle restrizioni agli spostamenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute.
Fermo restando, quindi, che l'obbligo per la persona citata di comparire in udienza giustifica il suo spostamento quando la normativa emergenziale lo consente solo per ragioni di lavoro o di necessità, con la disposizione in esame si intende ovviare ai casi in cui la persona sia di fatto impedita a raggiungere l'ufficio giudiziario per ragioni oggettive, derivanti dalle restrizioni ai movimenti imposte dalla normativa primaria o secondaria in vigore, a causa della sottoposizione all'obbligo di permanenza domiciliare o alla sottoposizione a isolamento fiduciario.
Il meccanismo di sospensione del corso della prescrizione e dei termini custodiali è mutuato dalla disciplina già dettata nel codice penale e nel codice di procedura penale per il caso di impedimento del difensore o dell'imputato (articoli 159 del codice penale e 304 del codice di procedura penale), mantenendo - a garanzia della ragionevole durata del processo e della protrazione della custodia cautelare - i limiti comunque imposti, dalle citate disposizioni, al rinvio delle udienze e alla durata complessiva della custodia cautelare.
Analogo meccanismo sospensivo dei termini è esteso ai termini previsti per la decisione del giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati, di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, considerato che a detto procedimento è già previsto che si applichino le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, in quanto compatibili.

Articolo 25. - *(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)*

La prevista modifica dell'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è diretta a sopprimere, nel comma predetto, le parole: « programmati sino al 30 settembre 2020 », al fine di rendere possibile, in considerazione dell'andamento dell'emergenza sanitaria, lo svolgimento con modalità da remoto delle prove orali delle procedure relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 51 del 28 giugno 2019).
A seguito della modifica, il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per l'esame di abilitazione all'esercizio della

professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 del citato articolo 254, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

Rimane fermo anche il successivo comma 4 dell'articolo 254, a norma del quale « Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame ».

I commi da 2 a 5 rispondono alla necessaria esigenza di estendere anche agli ordini professionali vigilati da Ministeri diversi da quello della giustizia le procedure già previste dall'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Essa costituisce, infatti, un imprescindibile strumento per assicurare che gli iscritti agli ordini professionali possano esercitare il proprio diritto all'elezione dei rappresentati - territoriali e nazionali - anche attraverso strumenti telematici, al fine di assicurare la suprema esigenza di tutela della salute.

Parimenti, si ritiene necessario specificare - a contrario - che i regolamenti attuativi della disposizione necessitano dell'approvazione del Ministero vigilante esclusivamente nel caso in cui detta approvazione sia esplicitamente prevista dalle norme istitutive dei singoli ordini.

Da ultimo, ed al fine di completare l'intervento normativo, si specifica che i regolamenti degli ordini devono altresì definire, secondo le medesime modalità telematiche, le procedure di insediamento degli organi territoriali.

A dette esigenze rispondono i commi 2 e 3.

Il comma 4 interviene in materia di rinnovo degli ordini e dei collegi professionali che siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge, riconoscendo la facoltà di differire la data di celebrazione delle relative elezioni in modo da consentire l'adozione della modalità telematica di cui al comma 2.

Il comma 5 dispone, in via eccezionale, che - sino all'insediamento degli organi secondo le modalità di cui al presente articolo - sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai collegi e dagli ordini professionali che, in ragione della crisi pandemica, non hanno potuto procedere ai rispettivi rinnovi.

Articolo 26. - *(Differimento dell'entrata in vigore* di class-action*)*

L'articolo che precede proroga al 19 maggio 2021 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, attualmente prevista per il 19 novembre 2020. Più nel dettaglio la disposizione in esame modifica l'articolo 7, comma 1, della legge n. 31 del 2019, il quale attualmente prevede che al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva previste dalla legge n. 31 del 2019 entrano in vigore decorsi diciannove mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Il testo originario della legge n. 31 del 2019 prevedeva per l'entrata in vigore della legge un differimento di dodici mesi, poi prorogato a diciannove mesi ad opera dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Si ricorda che la legge n. 31 del 2019 riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal codice del consumo (di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene aggiunto un nuovo titolo VIII-*bis* al libro quarto, composto dagli articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). L'esigenza di una nuova proroga (sostituendo l'attuale termine di diciannove mesi con il nuovo di venticinque), determinata essenzialmente da ragioni tecniche, stante l'opportunità di operare le necessarie verifiche dei sistemi prima dell'avvio del

nuovo strumento che prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura, è ulteriormente suggerita dalla peculiare situazione contingente legata all'emergenza epidemiologica in corso, che sconsiglia l'introduzione immediata della nuova disciplina, radicalmente innovativa.

Articolo 27. - *(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

La disposizione di cui al comma 1 amplia il periodo temporale (dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ora posticipato al 31 gennaio 2021) entro il quale può essere utilizzato il Fondo istituito dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale (TPL) a seguito dell'emergenza da COVID-19, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio e per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di tutela per pendolari di trasporto ferroviario e TPL di cui al successivo articolo 215 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Con il comma 2, la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020, per sostenere il trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è incrementato di 300 milioni di euro da utilizzare sia per le finalità ivi previste (compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri conseguente alla pandemia in atto) per l'anno 2021, sia, sempre per il 2021, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di TPL, destinato anche a studenti, per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti alla attuazione di misure di contenimento, laddove tali servizi nel periodo antecedente alla pandemia in corso avevano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.
Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2, nonché per le residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

Articolo 28. - *(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)*

Il comma 1 della norma in commento, analogamente a quanto previsto per la verifica dei requisiti dell'indennità di giugno 2020 dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, consente alla società Sport e Salute Spa di utilizzare, anche per l'indennità di novembre 2020, il medesimo criterio interpretativo per i soggetti cui non è stato possibile rinnovare il contratto a causa dell'emergenza epidemiologica. Anche ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accesso alla misura di cui all'articolo 17, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pertanto, sono da considerarsi cessati, a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria, tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
La norma di cui al comma 2 si rende necessaria per autorizzare Sport e Salute Spa a utilizzare i residui dei precedenti trasferimenti di risorse rimaste inutilizzate per l'erogazione delle indennità di novembre 2020.

Articolo 29. - *(Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)*

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 » (cosiddetto « decreto Rilancio »), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 218-*bis* autorizza in favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
Successivamente, è stato istituito un ulteriore fondo per i medesimi beneficiari, ovvero, l'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che sempre al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche », con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo sport.
Le due dotazioni provvedono ad erogare risorse ai medesimi beneficiari e per le medesime finalità, ma la previsione da fonti normative diverse causa la duplicazione delle procedure ed incide negativamente sulla tempestività con cui si intende rispondere alle urgenti necessità dei destinatari.
La disposizione in esame si rende pertanto necessaria affinché le risorse previste dall'articolo 218-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a euro 30 milioni siano portate ad incremento delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pari a euro 50 milioni, in modo da essere destinate unitariamente al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'intervento normativo, inoltre, permettendo di procedere all'emanazione di un unico atto dell'Autorità governativa delegata in materia di sport per delineare i criteri di ripartizione delle risorse, essendo la finalizzazione delle stesse già definita per norma, assicura una più tempestiva e lineare gestione dei procedimenti, una maggiore efficienza dal punto di vista amministrativo-contabile, grazie alla confluenza delle risorse in un unico capitolo di bilancio, nonché una semplificazione delle modalità di accesso per i potenziali destinatari delle misure di sostegno.

Articolo 30. - *(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

La disposizione in esame è finalizzata a rendere pubblici i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020.
In particolare, riprendendo alcune previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, viene previsto che il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica nel proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i presidenti delle regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito altresì il Comitato tecnico-scientifico, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione.
L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.
Viene, infine, stabilito che i verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito istituzionale del Ministero della salute e che i dati sulla base dei quali è data adottata l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, sono pubblicati entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 31. - *(Copertura finanziaria)*

La disposizione individua le coperture finanziarie del provvedimento.

Articolo 32. - *(Entrata in vigore)*

La disposizione prevede che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

Relazione tecnica

Art. 1 ***(Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali).***

Commi 1 e 2

Il **comma 1** sostituisce l'elenco richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale;

In particolare, è prevista l'estensione delle agevolazioni alle seguenti attività economiche:

- 205102 Fabbricazione di articoli esplosivi
- 477835 Commercio al dettaglio di bomboniere
- 493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
- 503000 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
- 522130 Gestione di stazioni per autobus
- 522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
- 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 619020 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
- 742011 Attività di fotoreporter
- 742019 Altre attività di riprese fotografiche
- 743000 Traduzione e interpretariato
- 855100 Corsi sportivi e ricreativi
- 855201 Corsi di danza
- 910100 Attività di biblioteche e archivi
- 910200 Attività di musei
- 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 931992 Attività delle guide alpine
- 960110 Attività delle lavanderie industriali

Il comma 2 riconosce agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della Salute emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 (c.d. zone arancioni e rosse) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, aumentando di un ulteriore 50% la quota indicata nell'allegato 1 al citato decreto-legge n. 137 del 2020.

Pertanto, al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall'estensione e dalla rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, è stata adottata la stessa metodologia applicata in tale occasione.

<u>Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio</u>

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO di cui ai precedenti punti a) e b).

In particolare:

- con riferimento al punto a), sono stati considerati solo i codici ATECO aggiunti alla tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, per tutto il territorio nazionale;
- con riferimento al punto b), sono stati considerati solo i codici ATECO ivi indicati, per le regioni CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D'AOSTA (zone "rosse"), PUGLIA e SICILIA (zone "arancioni").

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dai commi 1 e 2 della disposizione in esame.

REGIONE	Estensione contributo a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 ad altri codici ATECO		
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)	
TUTTE	74.166	253	(A)

REGIONE	Incremento contributo a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 (BAR e ALBERGHI +50%)		
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)	
CALABRIA	6.214	17	
LOMBARDIA	33.018	102	
PIEMONTE	12.855	31	
VALLE D'AOSTA	614	3	
PUGLIA	13.368	34	
SICILIA	13.254	37	
Totale	**79.323**	**224**	(B)

TOTALE COMPLESSIVO	**153.489**	**477**	(A)+(B)

Al **comma 1**, la sostituzione dell'elenco richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, determina altresì l'estensione della platea dei soggetti beneficiari delle seguenti disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020:

- ART. 8. (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda);
- ART. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)
- ART. 13 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Per quanto concerne il **credito d'imposta per i canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8 d.l. 137/2020), l'agevolazione è prevista per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; sono stati stimati effetti negativi pari a circa **15,3 milioni di euro**.
La perdita di gettito derivante dall'**esenzione della seconda rata dell'IMU 2020** (art. 9 d.l. 137/2020) per le attività sopra elencate è pari a circa **15,7 milioni di euro** (di cui 4,6 mln di euro IMU Stato e 11,1 mln di euro IMU comune).

Per quanto concerne la **sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (ART. 13 d.l. 137/2020) si rinvia agli effetti considerati nell'ambito della relazione tecnica all'articolo 11.

Al **comma 3**, si prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. la disposizione determina un risparmio di spesa di 50 milioni di euro nell'anno 2020.

I **commi 4 e 5** riconoscono nell'anno 2021, nel **limite di spesa di 280 milioni di euro**, un contributo a fondo perduto agli operatori con sede nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.
Il contributo a fondo perduto di cui trattasi sarà erogato ai beneficiari, secondo le modalità disciplinate dal previsto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto del predetto limite di spesa complessivo.

Agli oneri derivanti dai **commi 1, 2 e 4**, valutati in **508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021**, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede, per **458** milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria e per 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

Art. 2 ***(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)***.

La disposizione in esame, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:

- hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 richiamato dalla disposizione in esame;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato Allegato 2.

Pertanto, per stimare gli oneri finanziari derivanti dal nuovo contributo a fondo perduto introdotto dalla disposizione in esame, per analogia è stata adottata la stessa metodologia applicata per la stima degli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.

<u>Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio</u>

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti localizzati nei territori interessati (CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D'AOSTA) che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO indicati nell'Allegato 2.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.

REGIONE	Nuovo contributo a fondo perduto (zone rosse)	
	N. soggetti	Importo (milioni di euro)
CALABRIA	11.570	73
LOMBARDIA	43.246	333
PIEMONTE	22.749	153
VALLE D'AOSTA	589	4
Totale	**78.154**	**563**

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati **563 milioni di euro per l'anno 2020**, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 3 ***(Controlli antimafia)***

La disposizione estende l'applicazione del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

La norma presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 4 (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)*

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono la loro attività produttiva nei territori interessati dalle misure di contenimento del contagio in quanto caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, la possibilità di usufruire del credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, secondo le modalità già previste dall'art. 8 del D.L. 137/2020 e successive modifiche.

Le regioni interessate dalla norma sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Per le regioni Puglia e Sicilia sono rilevati esclusivamente i maggiori effetti relativi alle attività oggetto di restrizione (chiusura o limitazione) ex DL 137/2020.

Il credito spetta ai soggetti che svolgono una delle attività economiche soggette a restrizione in base a quanto previsto dal presente decreto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a condizione che abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta 2019.

Per la stima della perdita di gettito conseguente all'introduzione della norma, sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica. Essendo l'agevolazione diretta verso soggetti che sono tenuti alla sospensione o ad una forte limitazione della propria attività produttiva, è stata presa come riferimento, per ogni regione interessata dalla misura, la variazione del fatturato rilevata nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, periodo nel quale i soggetti interessati dalla norma sono stati sottoposti a chiusure o limitazioni comparabili a quelle previste dalla presente norma.

Per ciascuna regione interessata dalla norma, la stima complessiva risulta pari alla somma di due diverse componenti:

- la stima degli effetti finanziari derivanti dalla chiusura o limitazione delle attività previste dal presente decreto, che risulta pari a circa **125,4 milioni di euro**, così distribuiti:

Regione	*Credito d'imposta nuove attività chiuse o limitate (3 mesi)*
Calabria	6,0
Lombardia	93,1
Piemonte	25,5
Valle d'Aosta	0,8
Puglia	
Sicilia	
Totale generale	**125,4**

Importi in mln di euro

- la stima dei maggiori oneri finanziari rispetto a quelli già previsti nella relazione tecnica del DL 137/2020, art. 8, in considerazione della maggiore restrizione imposta ai soggetti che esercitano una delle attività economiche previste nell'allegato 1 del citato decreto e per le quali venivano imposte chiusure o limitazioni di orario di apertura. Sono stimati effetti negativi pari a circa **108,9 milioni di euro**, così distribuiti per regione:

Regione	*Credito d'imposta differenziale rispetto a DL 137/2020 (3 mesi)*
Calabria	4,2
Lombardia	60,6
Piemonte	19,5
Valle d'Aosta	0,9
Puglia	11,1
Sicilia	12,6
Totale generale	**108,9**

Importi in mln di euro

Complessivamente, si stima che la norma produca un effetto finanziario negativo pari a circa **234,3 milioni di euro per l'anno 2020**.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 5 ***(Cancellazione della seconda rata IMU)***

La proposta in oggetto prevede l'esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività sottoposte a chiusura a seguito del presente decreto, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili in questione e che svolga l'attività nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

In particolare le regioni interessate dalla norma sono: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

Al fine di valutare gli effetti finanziari sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti classificati nelle attività oggetto di restrizione, imputabili ai comuni delle regioni interessate dal provvedimento.

In base a tali premesse, considerando che l'agevolazione si riferisce alla sola seconda rata, si stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari **a 38,7 milioni di euro per il 2020 di cui 7,3 milioni a titolo di IMU quota Stato e 31,4 milioni a titolo di IMU quota comune.**

Di seguito la distribuzione nelle regioni interessate:

Regione	*Totale*	*di cui Stato*	*di cui Comune*
Calabria	**2,7**	0,2	2,5
Lombardia	**26,0**	5,5	20,5
Piemonte	**9,6**	1,6	8,0
Valle d'Aosta	**0,4**	0,0	0,4
Totale	**38,7**	**7,3**	**31,4**

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 6 (Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

La disposizione proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono interessati dalla proroga i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA).

La proroga è limitata ai soli contribuenti che operano nei settori per cui è prevista la chiusura delle attività e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia e Sicilia) anche se abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento. I soggetti con calo superiore sono già contemplati da agevolazioni previste a legislazione vigente.

La disposizione si applica anche ai soggetti che esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di

rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (così dette "zone arancioni").

La stima della disposizione si basa sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto per i soggetti ISA, tenendo conto dei più recenti andamenti macroeconomici. Per il riconoscimento del calo di fatturato sono stati utilizzate le informazioni disponibili dalla fatturazione elettronica. Pertanto il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti ISA con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento genera un onere di 35,8 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Di seguito la tabella con la distribuzione per le regioni interessate:

Regioni	Stima II acconto (mln di euro)
Calabria	1,5
Lombardia	23,2
Piemonte	5,6
Valle D'Aosta	0,4
Puglia	3,0
Sicilia	2,1
Totale	**35,8**

importi in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 7 (Sospensione dei versamenti tributari)

La disposizione sospende i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- alle addizionali regionali e comunali;
- all'IVA.

La norma è rivolta ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020) e per le attività dei servizi di ristorazione nelle zone "rosse" e "arancioni" (art. 2 e art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020) nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto legge e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta, ovvero che esercitano attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

I versamenti sospesi saranno recuperati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Sulla base dei flussi mensili delle imposte interessate dalla sospensione e tenuto conto del perimetro dei soggetti individuati dalla disposizione, si stima un onere di **549 milioni di euro nel 2020** e un corrispondente maggior gettito nel 2021, come indicato nella Tabella seguente.

	2020	2021
Ritenute	-264	264
Iva	-273	273
Addizionale regionale	-9	9
Addizionale comunale	-3	3
Totale	**-549**	**549**

Importi in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 8 *(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)*

Comma 1: Si chiarisce che, ai fini della classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020.

commi 2-4 si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto.

Le risorse del fondo saranno utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, si provvederà mediante le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 saranno conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

Comma 5. Si prevede inoltre, ai soli fini degli articoli 1 e 2, la possibilità di individuare, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori codici ATECO riferiti a quelli riportati negli **Allegati 1 e 2** al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 e nel limite di spesa di **50 milioni di euro per l'anno 2020**.

Comma 6: Si stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 9 (Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

La disposizione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che a seguito dell'emergenza Covid hanno sospeso le ordinarie attività assistenziali ordinarie, possano riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del suddetto budget assegnato per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto sia delle attività erogate nel corso dell'anno 2020, a seguito di apposita rendicontazione, sia di un contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi, anch'essi rendicontati. Tale disposizione si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.
In tali termini, poiché il riconoscimento in favore delle strutture private opera nei limiti dei budget assegnati in fase di programmazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 (Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

Gli oneri per l'arruolamento di ulteriori 100 unità di personale sanitario militare in servizio a tempo determinato mediante una ferma della durata di un anno, pari a n. **30 ufficiali medici** (di cui n. **14** dell'Esercito italiano, n. **8** della Marina militare e n. **8** dell'Aeronautica militare, con il grado di tenente o corrispondente) e n. **70 sottufficiali infermieri** (di cui n. **30** dell'Esercito italiano, n. **20** della Marina militare e n. **20** dell'Aeronautica militare, con il grado di Maresciallo), incidenti **esclusivamente l'anno 2021**, sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente [Cfr.: **Tabella 1,** per la quota di personale dell'Esercito italiano; **Tabella 2,** per la quota di personale della Marina militare e la **Tabella 3**, per la quota di personale dell'Aeronautica militare]. In particolare, l'immissione in servizio è stata prevista per il **1° gennaio 2021**, pertanto i relativi oneri, complessivamente sono pari a euro **4.891.500,04** per l'anno 2021, prevedendosi la fine della ferma al 31 dicembre 2021.

TABELLA 1 [E.I]	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	14	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	56.162,43 €							
Totale Onere Ufficiali	**786.274,02 €**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	30							
Costo Medio Unitario	45.318,11 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	**1.359.543,30 €**							
Totale Onere complessivo	**2.145.817,32 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TABELLA 2 [M.M.]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	8	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	57.600,09 €							
Totale Onere Ufficiali	**460.800,72 €**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	20							
Costo Medio Unitario	45.441,26 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	**908.825,20 €**							
Totale Onere complessivo	**1.369.625,92 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TABELLA 3 [A.M.]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	8	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	59.692,35 €							
Totale Onere Ufficiali	**477.538,80 €**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	20							
Costo Medio Unitario	44.925,90 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	**898.518,00 €**							
Totale Onere complessivo	**1.376.056,80 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Relativamente al comma 5, trattandosi solo di una precisazione ordinamentale, la norma non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica al comma 2, lettera a) dell'articolo 2197-ter.1 del Codice dell'ordinamento militare (disposizione inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) consente solo di allargare il bacino dei potenziali candidati che possono partecipare al concorso per l'assunzione degli infermieri. Concorso, quest'ultimo che potrà essere bandito secondo gli ordinari volumi di reclutamento annuale delle Forze armate determinate a legislazione vigente.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 11 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive).
La proposta normativa prevede i seguenti interventi:

- sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 per i lavoratori privati per i settori di attività economica di cui all'allegato 1 su tutto il territorio nazionale (in aggiunta a quelli previsti dall'allegato 1 dell'articolo 13 del DL 137/2020), con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL;

- per i datori di lavoro privato nei settori di attività economica di cui all'allegato 2 che hanno la sede operativa nelle regioni Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D'Aosta, destinatari dei provvedimenti di limitazione o chiusura delle attività contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020;

I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione sono stati stimati estraendo da UNIEMENS quelli relativi al mese di competenza ottobre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici Ateco contenuti negli allegati 1 e 2.
Si è tenuto conto di un'aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%.
Inoltre si è tenuto conto della agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell'aliquota contributiva del 30%.
Si è tenuto conto del provvedimento di sospensione già operato per il mese di novembre 2020 dall'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Con riferimento ai diversi interventi si riportano i monti retributivi:

a) 462,8 milioni di euro nel mese di novembre di cui 98,2 milioni nelle regioni del mezzogiorno;
b) 234,2 milioni di euro nel mese di novembre di cui 9,5 milioni nelle regioni del mezzogiorno;

Gli effetti finanziari della sospensione dei contributi dovuti nel mese di novembre 2020 sono riportati nella seguente tabella.

importi in milioni di euro
(risparmi - / oneri +)

Anno	Effetti finanziari
2020	+206
2021	-206

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 12 (Misure in materia di integrazione salariale)

La disposizione in esame al **comma 1** in sostituzione del comma 7 dell'art. 12 del dl 137/2012 prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e

successive modificazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

La disposizione in esame **al comma 2** stabilisce la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 12 del Dl n. 137/2020 anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 137/2020.

Per quanto riguarda quanto disposto **dal comma 1** si ipotizza che la platea interessata dalla proroga di un mese in esame possa riguardare circa 5.000 beneficiari (870 in CIGO, 2.560 in assegno ordinario e 1.570 in cassa integrazione in deroga). Ai fini della stima dell'onere derivante dal presente comma si utilizzano gli stessi parametri relativi agli importi medi di prestazione, coperture figurative, ore mensili fruite che verranno descritti più dettagliatamente per le definizioni delle platee interessate **dal comma 2.**

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati **dal comma 2** della disposizione in esame si ritiene di dover aumentare le platee definite nella relazione tecnica relativa all'art. 12 di un ulteriore 3% tenendo conto, in base a quanto stabilito nella Circolare INPS 115/2020, che la percentuale è contenuta in quanto riferita alle assunzioni di lavoratori dal 13 luglio 2020 all'entrata in vigore del DL 137/2020. Si tenga inoltre presente che l'incidenza dei beneficiari di integrazione salariale sul complesso dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 dovrebbe essere inferiore agli altri lavoratori riguardando presumibilmente settori economici marginalmente toccati dalla crisi.

Come già specificato nella Relazione tecnica all'art. 12 del DL 137/2020 si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, ivi illustrati

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 33.900 lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;
- 29.800 lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 18.300 lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma per il 100% dei lavoratori interessati. Si ipotizza il riconoscimento di 6 settimane nel 2021.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) previste dalla norma in esame:

Misure in materia di integrazione salariale
Comma 1 - Anno 2021
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	870	4	79,5	5,8	3,8	-0,4	-0,3	-0,7	-
Fondi di solidarietà	2.560	4	71,6	5,7	3,6	-1,0	-0,7	-1,7	0,1
Deroga	1.570	4	64,8	5,8	3,7	-0,6	-0,4	-1,0	-
Totale	**5.000**	**4**	**70,8**			**- 2,0**	**- 1,4**	**- 3,4**	**0,1**

Comma 2 - Anno 2021
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	10.200	6	79,5	5,8	3,8	-6,6	-4,3	-10,9	0,5
Fondi di solidarietà	29.800	6	71,6	5,7	3,6	-17,0	-10,8	-27,8	1,2
Deroga	18.300	6	64,8	5,8	3,7	-9,6	-6,1	-15,7	0,7
Totale	**58.300**	**6**	**70,8**			**- 33,2**	**- 21,2**	**- 54,4**	**2,4**

Commi 1 e 2

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	11.070					-7,0	-4,6	-11,6	0,5
Fondi di solidarietà	32.360					-18,0	-11,5	-29,5	1,3
Deroga	19.870					-10,2	-6,5	-16,7	0,7
Totale (1)	**63.300**					**- 35,2**	**- 22,6**	**- 57,8**	**2,5**

Dalle maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione della contribuzione addizionale derivano effetti finanziari come sotto rappresentati.

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	maggiori entrate contributive (contributo addizionale)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	2,5	0,0	2,5
2022		-1,0	-1,0
2023		0,4	0,4
2024			0,0

Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13 **(Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado)**

Limitatamente alle Regioni e Province autonome di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 definite dal medesimo come "zone rosse" (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Calabria), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, purché alternativamente ad uno solo dei genitori, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Nel periodo di astensione dal lavoro, la norma in esame dispone la concessione di una indennità pari la 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio sopra citato si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Le regioni definite Zona rossa di cui al DPCM 3 novembre 2020 sono il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia e la Calabria.

Il citato DPCM ha previsto, in queste Regioni, la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2° media e 3° media a decorrere dal 6 novembre 2020 fino alla data di vigenza dello stesso (3 dicembre 2020).

La norma proposta prevede la concessione dell'indennità in esame **commisurata al 50% della retribuzione di riferimento.**

La stima dell'onere è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto relativi alla fruizione dei congedi Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori dipendenti di congedo Covid-19 sono stati circa 101.000; i richiedenti lavoratori dipendenti di bonus baby-sitter sono stati circa 170.300; il complesso rappresenta il 14,7% della popolazione 0-12;
- retribuzione media giornaliera ponderata 2020 dei beneficiari dei congedi sopra citati è pari 73,7 euro;
- sono circa 314.300 (Classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019);

Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di richiedenti il congedo in esame pari a 46.300. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.

La retribuzione media giornaliera ponderata 2020 desunta dai dati INPS per le regioni suddette è risultata pari a 73,7 euro e ai fini delle coperture figurative l'aliquota contributiva IVS utilizzata è pari al 33%.

La durata della prestazione è stata ipotizzata pari a **18 giorni** calcolati come media ponderata dei giorni richiesti nelle regioni interessate per i congedi Covid-19 nei mesi scorsi.

Sulla base di quanto esposto l'onere complessivo derivante dalla norma in esame risulta pari a 52,1 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, di cui 31,4 milioni di euro per prestazione e 20,7 milioni di euro per copertura figurativa.

Comma 5 Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, la disposizione determina maggiori oneri pari a **2,4 milioni di euro per l'anno 2020**. La quantificazione dei costi - operata in termini compensativi - si basa sulla platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata tenendo conto del numero di figli in età 12-13 anni nelle regioni riconosciute zone rosse con ordinanza del Ministro della salute ai sensi del DPCM 3/11/2020, dalla durata media nella fruizione del congedo.

All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 14 (Bonus baby-sitting)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente alla Regioni delle zone rosse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335 o iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari e non è riconosciuto per prestazioni rese da familiari.

Il bonus è concesso, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Le regioni definite Zona rossa di cui al DPCM 3 novembre 2020 sono il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia e la Calabria.

Il citato DPCM ha previsto, in queste Regioni, la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2° media e 3° media.

La norma proposta prevede la concessione di un bonus di **1.000 euro** per l'acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

La stima dell'onere è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto relativi alla fruizione dei bonus baby-sitting Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori iscritti alla Gestione separata sono stati circa 13.300 mentre i richiedenti iscritti alle gestioni speciali dell'Ago circa 24.900; i richiedenti di congedo covid- 19 iscritti alla gestione separata sono stati circa 1.060 e quelli iscritti alle gestioni speciali dell'Ago circa 3.540; il complesso di tali beneficiari rappresenta il 2,3% della popolazione 0-12;
- sono circa 314.300 (Classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019);

Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di beneficiari del Bonus in esame pari a 7.200. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori iscritti alle suddette gestioni di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.

Sulla base di quanto esposto l'onere complessivo derivante dalla norma in esame risulta pari a 7,5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4

novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Art. 15 (***Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)***

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo straordinario, con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura.

ART. 16 (***Rifinanziamento Caf)***

Con il presente articolo si provvede al rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale CAF al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai medesimi centri di assistenza fiscale.
Relativamente all'aumento di risorse destinate al finanziamento dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale per le attività di rilascio dell'ISEE, si rappresenta che nel corso del 2019 sono state presentate attraverso i CAF circa 7,4 milioni di DSU (dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE); nel 2020, alla data del 21 luglio erano già state presentate 6,6 milioni di DSU, pari a circa il 90 per cento quindi di quanto avvenuto nell'intero anno precedente. L'INPS ha rappresentato, che tale crescita del flusso di domande di rilascio dell'ISEE, in gran parte (90%) presentate attraverso i CAF, dovuta sostanzialmente agli effetti della pandemia e alle connesse misure, provocherà dalla seconda settimana di novembre, l'esaurimento di tutte le risorse a disposizione dell'Ente previdenziale a tali fini, con la conseguenza di dover disdettare la convenzione in corso con i CAF con grave pregiudizio per i cittadini più fragili tipicamente beneficiari di prestazioni sociali agevolate attraverso ISEE.
Al fine di impedire tale evenienza si autorizza l'istituto ad utilizzare risorse già destinate alla stipula di una convenzione con i CAF limitata alle attività connesse al reddito di emergenza ai sensi dell'articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per la quota parte non utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.
Inoltre, viene autorizzata la spesa per ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 17 **(Modifica Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)**

La sostituzione per effetto della presente disposizione della vigente versione degli allegati XLVII e XLVIII del d.lgs, n. 81 del 2008 con una nuova versione che ricalca fedelmente il contenuto degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE (stante la previsione dell'art. 2 della direttiva 2020/739/UE) non è in grado di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Benché vengano innalzate le misure e i livelli di contenimento dei laboratori in cui si trattano agenti biologici con diversi indici di rischio (il Sars-CoV-2 appartiene agli agenti con indice 3) le maggiori misure prescritte possono senz'altro essere assicurate senza spese aggiuntive nella misura in cui, rispetto al complesso degli interventi che già oggi devono essere assicurati, le stesse rivestono peso marginale e tale da far sì che alle stesse si possa far fronte con le risorse già attualmente disponibili.

ART. 18 (Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

Il comma 1, lett. a), della proposta in esame modifica l'articolo 42-bis del D.L. n. 104/2020 prevedendo che i versamenti tributari nonché contributivi in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, e nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto. Viene altresì previsto che la riduzione non si applica alle somme dovute a titolo di IVA e che, per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione si applica nel rispetto del limite del de minimis previsto dalle norme UE.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari per i versamenti tributari, sono stati stimati:

a) versamenti riferiti ai tributi ancora da riscuotere nell'anno 2020, al netto dell'IVA, **per 2,5 milioni di euro**; conseguentemente l'abbattimento al 40% di quanto dovuto comporta una **perdita di 1,5 milioni di euro**.

b) gli importi dovuti a seguito della precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017: sulla base delle informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate, i tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione risultano circa 14 milioni di euro (al netto degli importi dovuti a titolo di IVA). L'abbattimento del 60% del predetto importo determina una perdita di gettito di circa 8,4 milioni di euro.

Nel complesso quindi la perdita di gettito per i versamenti tributari, pregressi e correnti, ancora dovuti, risulta pari a **9,9 milioni di euro nel 2020**.

In relazione ai versamenti contributi si stima una perdita di gettito di 4,9 milioni di euro. Pertanto la disposizione in esame determina oneri finanziari complessivi per **14,8 milioni di euro nel 2020.**

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 19 (Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL)

La disposizione prevede la proroga degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Trattasi di 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri. Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a euro **20.000.000**

Reclutamento			
Categorie	Unità	Trattamento economico pro capite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	200	80.000,00	16.000.000,00
Infermieri	100	40.000,00	4.000.000,00
	Totale annuale		**20.000.000,00**

Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art 20 (Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19)

La norma in questione consente ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi - Forma.Temp e FSBA- di utilizzare le somme stanziate dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge del 13 ottobre 2020, n. 12, a copertura delle prestazioni riconosciute successivamente al 12 luglio 2020, anche per le erogazioni effettuate anteriormente a questa data.

L'esigenza di tale contributo normativo scaturisce da una esplicita richiesta di FSBA che, con nota prot. n. 15624 del 06.11.2020, ha comunicato di poter garantire tutte le prestazioni di assegno ordinario Covid-19 del 2020, qualora autorizzato ad impiegare le risorse assegnate con il D.I. del 15.10.2020, prot. n. 17 del 16.10.2020, pari a complessivi 1.200.000.000, anche per le erogazioni anteriori al 13.07.2020.

In tal modo, si supera la necessità di ulteriori previsioni di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 21 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

commi 1 e 2

La disposizione riconosce agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del DL 137/2020, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto legge, il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli agli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di dicembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato 3;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di dicembre 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari dell'esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui ai punti 1 e 2.

Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni per il 2021

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022. Tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

Comma 3. dispone l'abrogazione dell'articolo 7 del d.l. n. 137/2020 che aveva previsto l'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020,in favore di imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria e per 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

ART. 22 (Quarta gamma)

La disposizione in oggetto è finalizzata a sostituire l'articolo 58-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevedeva l'istituzione di un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con una dotazione finanziaria stabilità nel limite di 20 milioni di euro nell'anno 2020.

Il sostegno alle organizzazioni dei produttori di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, - come disciplinati dalla legge 13 maggio 2011, n. 77 - e di prima gamma evoluta, si rende necessario a seguito della crisi di mercato dovuta allo stato emergenziale determinato dal virus Covid-19 e specialmente, per le difficoltà di accesso ai canali dell'Ho.re.ca che orientano in larga parte la previsione dell'offerta,

Pertanto, stanti le predette difficoltà economiche e di mercato attraversate dal settore dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, si ritiene utile modificare la finalizzazione delle risorse, originariamente destinate allo sviluppo della promozione, prevedendo la concessione di un contributo alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni volto a al ristoro delle perdite di fatturato registrate nel periodo marzo-luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il contributo è concesso, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150

Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa Di 100 milioni di euro, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

Lo stanziamento complessivo della misura è stabilito nel limite massino di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene confermato lo stanziamento già previsto dal vigente articolo 58-bis, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104,

ART. 23 (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Le disposizioni in esame integrano le misure urgenti e necessarie da adottate per arginare ulteriormente la situazione emergenziale causata dal diffondersi della nuova ondata di epidemia da COVID-19, intervenendo sull'attività giurisdizionale nel grado di appello, al fine di smaltire comunque il lavoro ed evitare un accumulo di procedimenti che contribuirebbe a creare arretrato, ma consentendo ugualmente l'ordinario espletamento delle udienze evitando però affollamenti e limitando i rischi di possibili contagi. Nel contempo, con la disposizione si agevolano le procedure di deposito, comunicazione e notificazione degli atti, attività che verranno compite attraverso i canali telematici e le tecnologie informatiche di cui l'amministrazione giudiziaria già dispone e che consente di diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie per limitare al massimo i rischi di contagio da COVID-19.

In particolare, con la norma de qua si interviene sull'esercizio dell'attività giurisdizionale nei giudizi penali di appello nell'attuale stato emergenziale epidemiologico, definendo in primo luogo l'ambito temporale delle misure straordinarie introdotte, che verranno attuate dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, ad eccezione dei procedimenti nei quali l'udienza in giudizio d'appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La proposta normativa prevede, infatti, che la corte d'appello, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti, proceda in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, secondo le modalità stabilite dall'articolo 23, comma 9 del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137, ovvero mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ad eccezione delle richieste di discussione orale proposte da una delle parti private o dal pubblico ministero o della manifestazione di volontà a comparire da parte dell'imputato. Si rappresenta, inoltre, che il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

La modifica introdotta s'inserisce in un più ampio progetto organizzativo – gestionale, teso a realizzare contemporaneamente obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di benessere per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti civili e penali attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da Covid 19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale evitando così di creare affollamenti e lunghe copresenze nelle aule di udienza, sia in termini di certezza del diritto

attraverso strumenti processuali idonei a garantire comunque l'esercizio dell'attività giurisdizionale, senza produrre un ulteriore gravoso arretrato per il sistema giustizia, assicurando lo svolgimento del servizio giustizia attraverso la prosecuzione del ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto delle attività sopraindicate.

Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso alle modalità indicate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, pertanto, si assicura, che dalla attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli adempimenti connessi fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa.

ART. 24 (Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Comma 1-3 Le disposizioni in esame integrano le misure urgenti e necessarie da adottate per arginare ulteriormente la situazione emergenziale causata dal diffondersi della nuova ondata di epidemia da COVID-19, sospendendo - nel periodo che va alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 - i giudizi penali in caso di udienze in cui devono comparire perché citati ai fini dell'acquisizione della prova testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimento connesso che non possano partecipare all'udienza perché sottoposti a restrizioni dei movimenti imposte dalle misure legislative in atto, disposte proprio per contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 su tutto il territorio nazionale: limitazioni determinate dalla quarantena o dall'isolamento fiduciario cui sono assoggettati o dalle misure urgenti previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Si interviene, di conseguenza, anche sul decorso della prescrizione e sui termini di custodia cautelare che rimangono sospesi per un periodo di tempo pari a quello stabilito per il correlato giudizio penale.

Si precisa, inoltre, che nei casi sopra indicati, il differimento dell'udienza non potrà avvenire oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione della limitazione agli spostamenti dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata stabiliti per la custodia cautelare. I periodi di sospensione di cui si è detto sopra non devono essere computati nei termini di durata massima stabiliti dall'articolo 304, comma 6 c.p.p..

Tale previsione è mutuata dalla disciplina già dettata dal codice penale e codice di procedura penale per il caso di impedimento del difensore o dell'imputato, mantenendo altresì invariati i limiti imposti dagli articoli 159 c.p. e 304 c.p.p. relativi al rinvio delle udienze e della durata complessiva della custodia cautelare.

Si assicura che, stante la natura procedurale della norma, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, potranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si rappresenta, infatti, che l'intervento in esame intende salvaguardare l'accertamento processuale dal rischio di estinzione del reato per prescrizione ed evitare il decorso dei termini massimi di custodia cautelari degli imputati, facendo in modo che il giudizio non subisca battute d'arresto nella attività istruttoria a causa delle limitazioni agli spostamenti imposte dalla normativa dettata in questa fase emergenziale, che rendono impossibile acquisire una prova cui debba partecipare una persona sia essa testimone, consulente tecnico, perito o imputato in un procedimento connesso.

Comma 4 prevede analoga sospensione per i termini previsti per la decisione del giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati, di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, considerato che a detto procedimento è già previsto che si applichino le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, in quanto compatibili. la disposizione, di carattere procedurale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 25 (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)

comma 1. La proposta normativa interviene sull'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla procedura di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali e degli esami orali programmati, rispettivamente del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, nonché dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, eliminando il termine che consentiva, fino al 30 settembre 2020, la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza così come stabilito dall'articolo 247, comma 3 del predetto D.L. 34/2020 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni ai sensi del comma 7 del succitato articolo.

La modifica introdotta, nell'attuale gestione emergenziale stabilendo la prosecuzione del ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto delle attività sopraindicate realizza due distinti obiettivi: evita di esporre i soggetti coinvolti a rischi di contagio e al tempo stesso garantisce il completamento delle procedure già avviate, anche attraverso modalità di connessione da remoto per la correzione delle prove scritte e per lo svolgimento delle prove orali.

Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso alle modalità indicate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, *pertanto, si assicura, che dalla attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

commi 2-5 si interviene sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, prevedendo la possibilità di svolgimento con modalità telematiche da remoto, nel rispetto comunque, dei

principi di libertà e segretezza del voto espresso da ciascuno e, secondo un regolamento che verrà adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora, invece, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia in corso lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali o nazionali in forma assembleare, il predetto Consiglio ne disporrà il differimento per un termine non superiore a 90 giorni. La disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dei diversi ordini e collegi professionali non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio o collegio dell'ordine interessato.

Art. 26 (Differimento entrata in vigore class-action)

L'intervento normativo in esame intende proseguire sul solco già tracciato dall'articolo 8 del decreto legge 162/2019, modificando ulteriormente il comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 aprile 2019, n. 31 che riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840- sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). Nella specie, si prevede la sostituzione delle parole "diciannove mesi" con quelle "venticinque mesi", intendendo in tal modo posticipare l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe.

Tale proroga si rende necessaria al fine di consentire al fine di consentire all'amministrazione giudiziaria di adeguare i sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, necessarie per l'avvio della nuova procedura che risulta essere totalmente informatizzata. Alla luce del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che condiziona l'utilizzo effettivo dell'istituto dell'azione di classe nella nuova veste telematica.

Si segnala che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale. Dal punto di vista finanziario, infatti, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'utilizzo dell'istituto in esame, pertanto gli eventuali adempimenti saranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 27 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

Per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico locale e regionale, la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, la gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19, il comma 2 incrementa di 300 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene anche previsto l'allungamento al 31 gennaio 2021 dell'orizzonte temporale per il quale si provvede al riconoscimento del ristoro della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, alla luce della proroga dello stato di emergenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 ottobre 2020.

Viene previsto, inoltre, che le predette risorse possano essere utilizzate, nel limite di 100 milioni di euro, anche per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19, ove i predetti servizi nel periodo antecedente tale emergenza abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, si provvede, ai sensi del comma 3, alla definizione - per 100 milioni - delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi nonché - per i restanti 200 milioni di euro - alla individuazione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per la compensazione dei minori ricavi, tenendo conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto interministeriale 11 agosto 2020, n. 340.

La disposizione in esame comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a 300 milioni di euro nell'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 28 (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

Comma 1. Analogamente a quanto previsto per la verifica dei requisiti dell'indennità di giugno 2020 dall'articolo 17, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, la disposizione consente alla Società Sport e Salute s.p.a. di utilizzare, anche per l'indennità di novembre 2020, il medesimo criterio interpretativo per i soggetti cui non è stato potuto rinnovare il contratto a causa dell'emergenza epidemiologica. Anche ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accesso alla misura di cui all'art. 17, dai commi 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, pertanto, sono da considerarsi cessati, a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria, tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato e la medesima norma interpretativa non ha comportato l'allargamento della platea in occasione dell'erogazione dei compensi ai collaboratori sportivi per il mese di giugno che si è attestata a circa 146.000 unità.
Comma 2
La norma si rende necessaria per autorizzare Sport e Salute s.p.a. ad utilizzare gli eventuali residui inutilizzati dei precedenti trasferimenti di risorse per l'erogazione della indennità riferita al mese di novembre 2020.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato

ART. 29 (Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

Il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 218-bis ha autorizzato in favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
Successivamente, è stato istituito un ulteriore fondo per i medesimi beneficiari, ovvero, l'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, che sempre al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni

di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
Le due dotazioni provvedono ad erogare risorse ai medesimi beneficiari e per le medesime finalità, ma la previsione da fonti normative diverse causa la duplicazione delle procedure ed incide negativamente sulla tempestività con cui si intende rispondere alle urgenti necessità dei destinatari.
La disposizione in esame si rende pertanto necessaria affinché le risorse previste dall'art. 218-bis del DL. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, pari a € 30 milioni e le risorse di cui all'art. 3 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, pari a € 50 milioni, siano destinate unitariamente al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche per far fronte alla crisi economica stesse determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
A tal fine si prevede che le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, siano portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 che assume la denominazione di "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche".
La disposizione, permettendo di procedere all'emanazione di un unico atto dell'autorità governativa delegata in materia di sport per delineare i criteri di ripartizione delle risorse, essendo la finalizzazione delle stesse già definita per norma, assicura una più tempestiva e lineare gestione dei procedimenti, una maggiore efficienza dal punto di vista amministrativo-contabile, grazie alla confluenza delle risorse in un unico capitolo di bilancio, nonché una semplificazione delle modalità di accesso per i potenziali destinatari delle misure di sostegno.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato in quanto si limita a disciplinare l'utilizzo di risorse nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risorse già stanziate per le medesime finalità dall'art. 218-bis del DL. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art. 3 del DL 28 ottobre 2020, n. 137.

ART. 30 (Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

La norma si inserisce nel quadro delle disposizioni dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare aggiunge un comma 16-bis all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, delineando specifici obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all'elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. I dati considerati sono quelli che rilevano in base ai parametri e criteri di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e risultano funzionali alla individuazione degli scenari di cui al documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. In particolare i dati monitorati, elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, e sentito il Comitato tecnico scientifico, rappresentano il presupposto per l'adozione delle ordinanze del Ministro della salute, di cui si chiarisce il preciso iter procedimentale, e che individuano le regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui si applicano misure di contenimento, individuate dal DPCM, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Dette ordinanze hanno una durata massima di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno alla data in cui termina

l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio sulla cui base sono adottate. È anche prevista la possibilità di adottare per specifiche parti del territorio regionale l'esenzione dell'applicazione delle misure più restrittive, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate ed in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico. È anche prevista la pubblicazione dei dati sulla cui base è stata già adottata, a legislazione vigente (e quindi senza obbligo di pubblicazione) l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020.
La norma ha natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31 ***(Disposizioni finanziarie)***
L'articolo reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.
Comma 1
Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27, determinati complessivamente in 2.568,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.021,79 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presenta economie per il minor ricorso agli interventi inerenti le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo stagionali;
b) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo liquidità per pagamenti debiti certi, liquidi ed esigibili EELL, Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità;
c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, che presenta le necessarie disponibilità;
d) quanto a 830 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presentano le necessarie disponibilità per il minor ricorso a interventi di integrazione salariale;
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;
f) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle economie accertate sulle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da destinare all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
g) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle economie delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, destinate alle pensioni anticipate per i lavoratori impegnati in attività usuranti, accertate sulla base delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio finalizzata allo svolgimento dell'apposita Conferenza dei servizi;
h) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29

novembre 2004, n.282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, che presenta le necessarie disponibilità;
i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 10 e 11.

Comma 2. Si prevede che, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e del presente decreto.
Con riferimento agli effetti in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto, il provvedimento dispone interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento, ulteriori rispetto a quanto già disposto con il precedente decreto legge n. 137 del 2020 e in relazione al minor utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto. Resta fermo il limite massimo del SNF stabilito con i decreti legge legati all'emergenza covid. Di conseguenza, la stima dell'indebitamento netto per l'anno in corso, già rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL con il Decreto legge n. 137 del 2020, è ulteriormente rivista al 10,8% del PIL per l'anno in corso, in coerenza con quanto approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni in sede di Nadef 2020 e della relativa Relazione al Parlamento.

Comma 3. Si prevede che, data l'urgenza delle misure previste, le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Comma 4. Si prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

09/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge - RISTORI BIS - Emergenza epidemiologica da Covid-19

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		Titolo I Sostegno alle imprese e all'economia											
1	1-2	Rideterminazione del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, del DL n. 137/2020, da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020	s	c	477,0			477,0			477,0		
1	1	Estensione delle agevolazioni previste dal D.L. 137/2020, relative al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	s	c	15,3			10,2	5,1		10,2	5,1	
1	1	Esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili in questione.- quota Stato	e	t	-4,6			-4,6			-4,6		
1	1	Esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili in questione.- quota Comuni	e	t				-11,1			-11,1		
1	1	Esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili in questione.- Incremento Fondo per il ristori ai Comuni minori entrate IMU	s	c	11,1								
1	3	Abrogazione articolo 1, comma 2 del Dl n. 137/2020- Fondo per revisione codici Ateco	s	c	-50,0			-50,0			-50,0		
1	4	Contributo a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020	s	c		280,0			280,0			280,0	
2		Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3/11/2020	s	c	563,0			563,0			563,0		
4		Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda ubicati nelle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria)	s	c	125,4			83,6	41,8		83,6	41,8	
4		Credito d'imposta canoni di locazione per maggiore restrizione imposta ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono previste chiusure o limitazioni di orario di apertura rispetto a quanto già previsto nel DL 137/2020	s	c	108,9			72,6	36,3		72,6	36,3	
5		Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricreative ubicate nelle regioni Lombardia, Piemonte e Calabria - quota Stato	e	t	-7,3			-7,3			-7,3		
5		Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricreative nelle regioni Lombardia, Piemonte e Calabria- quota Comuni	e	t				-31,4			-31,4		
5		Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricreative nelle regioni Lombardia, Piemonte e Calabria - Incremento Fondo per il ristori ai Comuni minori entrate IMU	s	c	31,4								
6		Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del Dl 104/2020- IRPEF	e	t	-10,7	10,7		-10,7	10,7		-10,7	10,7	
6		Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del Dl 104/2020- IRES	e	t	-15,0	15,0		-15,0	15,0		-15,0	15,0	
6		Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del Dl 104/2020- IRAP	e	t				-10,1	10,1		-10,1	10,1	
6		Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del Dl 104/2020- IRAP	s	c	10,1	-10,1							
7		Sospensione versamenti novembre alle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilati	e	t	-264,0	264,0		-264,0	264,0		-264,0	264,0	

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
7		Sospensione versamenti novembre relativi all' IVA	e	t	-273,0	273,0		-273,0	273,0		-273,0	273,0	
7		Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Regionali	e	t				-9,0	9,0		-9,0	9,0	
7		Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Regionali	s	c	9,0	-9,0							
7		Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Comunali	e	t				-3,0	3,0		-3,0	3,0	
7		Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Comunali	s	c	3,0	-3,0							
8	2	Fondo riserva per variazione fascia Regioni	s	c	340,0	70,0		340,0	70,0		340,0	70,0	
8	5	Individuazione di ulteriori codici Ateco	s	c	50,0			50,0			50,0		
		Titolo II Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia											
10		Rafforzamento dei presidi di cui all'articolo 7 del DL n. 18/2020- Arruolamento eccezionale, per l'anno 2020, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno e mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate	s	c		4,9			4,9			4,9	
10		Rafforzamento dei presidi di cui all'articolo 7 del DL n. 18/2020- Arruolamento eccezionale, per l'anno 2020, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno e mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate - Effetti riflessi	e	t/c					2,4			2,4	
11		Sospensione versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive	e	co				-206,0	206,0		-206,0	206,0	
11		Sospensione versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive	s	c	206,0	-206,0							
12	1 lettere a) b) e c)	Modifiche all'articolo 12 del Dl n, 137/2020- Proroga al 30/11/2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emeregenza COVID e cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori assunti dopo il 13/07/2020- Prestazione	s	c		35,2			35,2			35,2	
12	1 lettere a) b) e c)	Modifiche all'articolo 12 del Dl n, 137/2020- Proroga al 30/11/2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emeregenza COVID e cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori assunti dopo il 13/07/2020- Contribuzione figurativa	s	c		22,6							
12	1 lettere a) b) e c)	Modifiche all'articolo 12 del Dl n, 137/2020- Proroga al 30/11/2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emeregenza COVID e cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori assunti dopo il 13/07/2020- Contribuzioni addizionali	e	co					2,5			2,5	
12	1 lettere a) b) e c)	Modifiche all'articolo 12 del Dl n, 137/2020- Proroga al 30/11/2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emeregenza COVID e cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori assunti dopo il 13/07/2020- Contribuzioni addizionali	s	c		-2,5							
12	1 lettera d)	Modifiche all'articolo 12 del Dl n, 137/2020- Proroga al 30/11/2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emeregenza COVID e cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori assunti dopo il 13/07/2020- Contribuzioni addizionali- Effetti fiscali indotti	e	t			-1,0			-1,0			-1,0
12	1 lettera d)	Riduzione Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c			-1,0			-1,0			-1,0
13	4	Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado limitatamente alle Regioni e Province autonome di cui al DPCM 3 novembre 2020 definite dal medesimo come "zone rosse" - Prestazione	s	c	31,4				31,4			31,4	
13	4	Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado limitatamente alle Regioni e Province autonome di cui al DPCM 3 novembre 2020 definite dal medesimo come "zone rosse" - Contribuzione figurativa	s	c	20,7								
13	5	Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce del congedo straordinario per la chiusura delle scuole secondarie di primo grado	s	c	2,4			2,4			2,4		

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
13	5	Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce del congedo straordinario per la chiusura delle scuole secondarie di primo grado - effetti riflessi	e	t/c				1,2			1,2		
14		Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, limitatamente alle Regioni delle zone rosse di cui al DPCM 3 novembre 2020	s	c	7,5				7,5			7,5	
15		Fondo straordinario per il sostegno degli Enti terzo settore	s	c		70,0			70,0			70,0	
16		Assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale – CAF	s	c	5,0				5,0			5,0	
18		Modifica all'articolo 42 bis del DI 104/2020 - Concessione di agevolazioni alle imprese del settore turistico e del settore della pesca del Comune di Lampedusa e Linosa, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123	s	c	14,8			14,8			14,8		
19		Proroga la 31/12/2021 delle disposizioni di cui all'articolo 10 del DI n.18/2020 INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri	s	c					20,0			20,0	
19		Proroga la 31/12/2021 delle disposizioni di cui all'articolo 10 del DI n.18/2020 INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri- effetti riflessi	e	t/c					9,7			9,7	
		Titolo III Altre disposizioni urgenti											
21		Estensione al 30/12/2020 dell'Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 16 del dl n. 137/2020	e	co				-112,2	-226,8		-112,2	-226,8	
21		Estensione al 30/12/2020 dell'Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 16 del dl n. 137/2021	s	c	112,2	226,8							
21	3	Abrogazione del fondo per erogazione contributi a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 7 del DI n. 137/2020	s	e	-100,0				-100,0			-100,0	
27		Incremento del Fondo per sostenere le imprese del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 200 del DI n. 34/2020	s	c		300,0			300,0			300,0	
		Titolo IV Disposizioni finali											
31	1 lettera a)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9 del DI n. 104/2020- Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	s	c	-160,0			-160,0			-160,0		
31	1 lettera b)	Riduzione del Fondo per i pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili di Enti territoriali , Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 115, comma 1 del DL 34/2020	s	k	-1.200,0			-1.200,0					
31	1 lettera c)	Riduzione del Fondo da destinare alla sottoscrizione di quote di capitale sociale	s	k	-200,0			-200,0					
31	1 lettera d)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9 del DI n.18/2020 CIGO - Prestazioni	s	c	-532,0			-532,0			-532,0		
31	1 lettera d)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9 del DI n.18/2020 CIGO - Contribuzione figurativa	s	c	-298,0								
31	1 lettera e)	Utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni antitrust, versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario	e	ext	50,0								
31	1 lettera e)	Somme relative alle sanzioni antitrust - mancata riassegnazione alla spesa	s	c				-50,0			-50,0		
31	1 lettera f)	Riduzione delle risorse relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari.Migranti - CIE	s	c	-100,0			-100,0			-100,0		
31	1 lettera g)	Riduzione risorse pensionamento anticipato attività usuranti	s	c	-30,0			-30,0			-30,0		

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
31	1 lettera h)	Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004	s	c		-230,0			-230,0			-230,0	
		TOTALE ENTRATE	e		-524,6	562,7	-1,0	-956,2	578,6	-1,0	-956,2	578,6	-1,0
		TOTALE SPESE	s		-525,8	548,9	-1,0	-708,4	577,2	-1,0	691,6	577,2	-1,0
		TOTALE GENERALE ARTICOLATO			1,2	13,8	0,0	-247,8	1,4	0,0	-1.647,8	1,4	0,0
		Utilizzo risparmi su autorizzazioni per ricorso all'indebitamento con relazioni al Parlamento 2020						250,0			1.650,0		
		TOTALE EFFETTI			1,2	13,8	0,0	2,2	1,4	0,0	2,2	1,4	0,0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 279 del 9 novembre 2020*.

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 » con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Art. 1.

(Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali)

1. L'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto. Il Fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è incrementato di 11,1 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto.

3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020.

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 4, per i soggetti di cui al predetto comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 4 è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge, il contributo di cui al comma 4 spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 508 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede, per 458 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

Art. 2.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e

dell'articolo 30 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2 al presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 3.

(Controlli antimafia)

1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Art. 4.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 5.

(Cancellazione della seconda rata IMU)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 e al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 6.

(Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell'Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 7.

(Sospensione dei versamenti tributari)

1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,

in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 8.

(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)

1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

5. Ai fini degli articoli 1 e 2, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA

Art. 9.

(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le » sono sostituite dalle seguenti: « Le »;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: « 5-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget

assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

5-*ter*. La disposizione prevista al comma 5-*bis* si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. ».

Art. 10.

(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni.

3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. All'articolo 2197-*ter*.1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole « la professione sanitaria infermieristica » sono sostituite dalle seguenti: « le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1, ».

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 11.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive)

1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati

appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 12.

(Misure in materia di integrazione salariale)

1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Conseguentemente è abrogato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 31 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 13.

(Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado)

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza

delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 14.

(Bonus baby-sitting)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

4. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

5. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 15.

(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore », con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 16.

(Rifinanziamento Caf)

1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale-CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

Art. 17.

(Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)

1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, « raccomandato » significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock)(2)
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Sì	Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione	Sì	Sì	Sì
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Sì	Sì	Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di	Raccomandato	Sì, sul sito o fuori sito	Sì, sul sito

animali			
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Sì
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Sì

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza
(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti";

ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, « raccomandato » significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Sì	Sì	Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1)	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una	No	Raccomandato	Sì

pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica			
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.".

Art. 18.

*(Modifiche all'articolo 42-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)*

1. All'articolo 42-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « 21 dicembre 2020 » sono inserite le seguenti: « o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, » e dopo le parole « sono effettuati » sono inserite le seguenti: « , nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 19.

(Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL)

1. La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 20.

(Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19)

1. I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 21.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. È abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

Art. 22.

(Quarta gamma)

1. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

« Art. 58-*bis (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)*. - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta

gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. ».

Art. 23.

(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio

di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 24.

(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 25.

(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)

1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « programmati sino al 30 settembre 2020 » sono soppresse.

2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.

Art. 26.

(Differimento entrata in vigore class-action)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole « diciannove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « venticinque mesi ».

Art. 27.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostitute dalle seguenti: « nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per le residue risorse tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 28.

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

2. Il limite di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 29.

(Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Le risorse di cui all'articolo 218-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che

assume la denominazione di « Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche ».

Art. 30.

(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

« 16-*bis*. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente. I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente comma. ».

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27, determinati complessivamente in 2.568,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.021,79 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

b) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

d) quanto a 830 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

f) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

g) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

h) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 10 e 11.

2. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e del presente decreto.

3. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 32.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2020

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* Bonafede

Allegato 1
(Articolo 1)

(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre	200,00%

attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attività di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201-Corsi di danza	100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono	100,00%

vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	
960110-Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992-Attività delle guide alpine	200,00%
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200-Attività di musei	200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

Allegato 2
(Articolo 2)

(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO	**Descrizione**	**%**
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%

47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri	200%

	prodotti non alimentari nca	
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o	200%

	di un incaricato alla vendita (porta a porta)	
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

Allegato 3
(Articolo 21)

CODICI ATECO

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

1.3. Trattazione in consultiva

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2013

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 149/20 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 176/20, di conversione del d-l n. 137/20, C. 2828)

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

2ª (Giustizia)

N. 205 (pom.)
17 novembre 2020

4ª (Difesa)

N. 80 (pom.)
17 novembre 2020

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

N. 166 (ant.)
11 novembre 2020

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

N. 146 (pom.)
17 novembre 2020

N. 148 (ant.)
25 novembre 2020

10ª (Industria, commercio, turismo)

N. 124 (ant.)
12 novembre 2020

12ª (Igiene e sanita')

N. 180 (pom.)
17 novembre 2020

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 177 (ant.)
18 novembre 2020

N. 178 (pom.)
24 novembre 2020

14ª (Politiche dell'Unione europea)

N. 204 (pom.)
18 novembre 2020

Commissione parlamentare questioni regionali

18 novembre 2020
(ant.)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 205 (pom.) del 17/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
205ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo di conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, La Commissione giustizia è chiamata a rendere parere sul provvedimento alle Commissioni riunite 5a e 6a. Il provvedimento nel suo complesso consta di 32 articoli.
Afferisce ai profili di competenza della Commissione l'articolo 23 il quale interviene sul giudizio penale di appello consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale.
In particolare, in base al comma 1, dal 9 novembre al 31 gennaio 2021 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza), i giudizi di appello penale sono trattati dalla corte d'appello in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori delle altre parti, salvo che: sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; una delle parti o il PM richieda espressamente la discussione orale; l'imputato manifesti la volontà di comparire.
Il comma 2 delinea il procedimento prevedendo che: il PM deve formulare le sue conclusioni almeno 10 giorni prima dell'udienza, con atto trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica. Per la trasmissione delle conclusioni, la disposizione consente l'impiego di due modalità: la procedura disciplinata dall'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 in base alla quale la comunicazione è fatta all'indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria; i sistemi individuati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della

giustizia; la cancelleria trasmette immediatamente l'atto, sempre per via telematica, attraverso posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti; i difensori delle altre parti, almeno 5 giorni prima dell'udienza, possono presentare le proprie conclusioni per atto scritto trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica. In questo caso la disposizione rinvia alle modalità di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori, Atto Senato 1994, in corso di esame) che prevede, per le comunicazioni relative alla conclusione delle indagini preliminari, l'impiego del portale del processo penale telematico e, per tutti gli altri atti, l'impiego della posta elettronica certificata. Il comma 3 prevede che la decisione in camera di consiglio possa essere assunta mediante collegamenti da remoto, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, del decreto n. 137 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori, Atto Senato 1994). Il dispositivo sarà comunicato alle parti. Il procedimento *per tabulas* delineato dai primi tre commi non si applica nei casi di rinnovazione dibattimentale nonché quando le parti - PM o difensore - facciano richiesta di discussione orale o quando l'imputato richieda di partecipare all'udienza. Il comma 4 richiede che tali richieste siano formulata per iscritto, almeno 15 giorni prima dell'udienza, attraverso le modalità telematiche individuate per ciascuna parte dal comma 2. I commi 5 e 6 recano la disciplina transitoria, prevedendo: che il giudizio cartolare non si possa applicare nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata entro il 24 novembre 2020, ossia entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (comma 5); che per le udienze previste tra il 25 novembre e il 9 dicembre (ossia tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), la eventuale richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza possa essere presentata fino a 5 giorni prima dell'udienza stessa, in luogo dei 15 giorni previsti dal comma 4 (comma 6).

Di competenza della Commissione giustizia è poi l'articolo 24 il quale prevede, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati. La disposizione prevede altresì una sospensione - di massimo sessanta giorni - del computo della prescrizione nel caso in cui un processo venga rinviato per assenza legata al Covid-19 di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare. L'articolo 24 estende inoltre le disposizioni relative alla sospensione dei processi anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati. Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 24 dispone, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito nella legge n. 35 del 2020), ossia fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso, citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, nei casi in cui l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Salute. Negli stessi casi, prevede sempre il comma 1, sono sospesi anche il corso della prescrizione e i termini di fase delle misure cautelari di cui all'articolo 303 c.p.p. Quanto alla sospensione, per il medesimo periodo in cui è sospeso e rinviato il giudizio, anche dei termini di prescrizione del reato è opportuno rilevare come si tratti di una previsione che era già contenuta nell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 cosiddetto decreto- legge cura Italia.

Il comma 2 dell'articolo 24 disciplina poi la durata della sospensione del processo, mutuando - come evidenzia, anche in questo caso, la relazione illustrativa - quanto già previsto dall'articolo 159, comma 1, n. 3 del codice penale in tema di sospensione del procedimento per l'impedimento delle parti o del loro difensore, stabilendo che, in tali casi l'udienza non possa essere rinviata oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata della custodia cautelare al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni. Ai sensi del comma 3 nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, codice di procedura penale, non si

deve tenere conto dei periodi di sospensione dei giudizi penali determinati dall'assenza di testi, consulenti, periti e imputati connessi dovuta a ragioni di quarantena o isolamento fiduciario, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare. L'ultimo comma (comma 4) dell'articolo 24, estende infine le disposizioni relative alla sospensione dei processi in caso di assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, per ragioni imposte dal rispetto dell'obbligo di quarantena o isolamento fiduciario, anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati previsti dall'articolo 15, commi 2 e 6, decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (ossia i termini entro cui il P.G. deve formulare le proprie richieste conclusive e il Csm deve pronunciarsi sull'incolpazione e il termine entro cui deve concludersi il giudizio di rinvio in caso di annullamento della pronuncia disciplinare da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

Di interesse della Commissione è, ancora, l'articolo 25 recante misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali. Più nel dettaglio l'articolo 25, comma 1, interviene sul comma 3 dell'articolo 254 del decreto-legge cosiddetto rilancio (decreto legge n. 34 del 2020, conv. nella legge n. 77 del 2020) espungendo il riferimento alla data del 30 settembre 2020. La disposizione del decreto-legge rilancio, nella sua formulazione antecedente alla entrata in vigore del decreto legge qui in conversione, stabilisce che il presidente della commissione nominata per il concorso notarile e il presidente della commissione centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, possano autorizzare, per gli esami orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019), programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare. La norma precisa che debbano essere comunque rispettate le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

I commi da 2 a 5 recano disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini e dei collegi professionali. Più nel dettaglio il comma 2 prevede che il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, sia nazionali che territoriali, possa avvenire - del tutto o in parte - secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. La disciplina delle modalità di espressione del voto a distanza e delle procedure di insediamento degli organi è demandata, ai sensi del comma 3, a ciascun Consiglio nazionale dell'ordine o del Collegio, che deve provvedere con proprio regolamento, da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti entro l'8 gennaio 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge qui in conversione e quindi dal 9 novembre 2020).

Il comma 4 interviene poi in materia di rinnovo degli Ordini e dei Collegi professionali che siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge (al 9 novembre quindi), attribuendo, anche in questo caso, al Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio la facoltà di differire la data di celebrazione delle relative elezioni in modo da consentire l'adozione della modalità telematica previste dal comma 2.

Il comma 5 dispone, in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge n. 444 del 1994, che - sino all'insediamento degli organi secondo le nuove modalità telematiche - sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai Collegi e dagli Ordini professionali che, in ragione della crisi pandemica, non hanno potuto procedere ai rispettivi rinnovi.

L'articolo 26 da ultimo differisce di ulteriori 6 mesi (dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021) la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva. Più nel dettaglio, l'articolo 26 del decreto-legge in esame interviene sull'articolo 7, comma 1, della

legge 12 aprile 2019, n. 31, che prevede il differimento dell'entrata in vigore della legge medesima per permettere al Ministero della giustizia di predisporre le modifiche ai sistemi informativi necessarie al compimento delle attività processuali relative all'azione di classe e alla tutela inibitoria collettiva attraverso modalità telematiche. Tale termine era stato inizialmente individuato dalla stessa legge n. 31 del 2019 in dodici mesi (19 aprile 2020), divenuti poi diciannove mesi in base a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 162 del 2019 (cosiddetto "milleproroghe"), come modificato in sede di conversione dalla legge n. 8 del 2020. La norma in esame dispone un'ulteriore proroga di sei mesi (dai precedenti 19 mesi agli attuali 25) per l'entrata vigore della legge n. 31, differendola quindi dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021.

Propone una bozza di parere favorevole senza osservazioni, ricordando che il termine per la presentazione dei subemendamenti è scaduto, pertanto invita i colleghi che volessero intervenire con suggerimenti o modifiche a riservarsi di predisporre eventuali proposte emendative in vista della discussione in Aula.

Il PRESIDENTE chiede se qualcuno intenda intervenire.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) si sofferma sulle criticità rappresentate, a suo dire, dall'articolo 23 evidenziando come, sebbene siano stati fatti passi in avanti rispetto alla originaria formulazione del decreto Ristori, permangono alcune criticità sulla disciplina proposta per la camera di consiglio dei giudizi in appello del processo penale.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla maggioranza se le previsioni contenute negli articoli 23 e 24 del decreto siano frutto di un confronto anche con le Associazioni forensi e le Camere penali. Ricorda l'importanza della presunzione costituzionale di non colpevolezza che contrasterebbe con le previsioni contenute nel decreto che propongono, per ragioni connesse all'emergenza sanitaria, un allungamento dei termini di custodia cautelare; solleva ulteriori perplessità sull'allungamento dei termini del decorso della prescrizione motivate da problemi contingenti legati all'emergenza sanitaria in atto.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) esprime perplessità sull'allungamento dei termini della custodia cautelare, ricorda gli abusi della custodia cautelare e la drammaticità di situazioni nelle quali si è fatto spesso uso distorto di tale istituto trasformandolo in strumento improprio di indagine e mezzo di ricerca della prova.
Invita, quindi, i colleghi ad usare maggiore prudenza e a svolgere una più approfondita riflessione sulle previsioni contenute nell'articolo 23, di modo da renderle compatibili con i principi tipici dello Stato di diritto.

Il PRESIDENTE chiede al senatore Cucca se intenda avanzare una proposta emendativa.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) chiede tempo per approfondire la questione.

Il PRESIDENTE invita i Commissari, prima di procedere alla votazione del parere, ad una maggiore riflessione stante la delicatezza della materia sulla quale la Commissione è chiamata a rendere parere.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) chiede se sia necessario a questo punto rendere parere visto che comunque i tempi tecnici non consentirebbero alle Commissioni di merito di trarne alcun beneficio.

Il PRESIDENTE auspica che si raggiunga una maggiore condivisione in seno alla Commissione in merito al parere da rendere sul disposto dell'articolo 23 in discussione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) propone una significativa modifica dell'articolo 23 ed invita a ripensare la disciplina della sospensione del termine di prescrizione.

Il PRESIDENTE invita i colleghi a pronunciarsi sulla proposta emendativa dell'articolo 23 presentata dal senatore Pillon.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) ritiene che non sia necessario discutere oltre dal momento che non vi è intenzione di raccogliere alcuna proposta emendativa sull'articolo 23.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) conferma pertanto la propria proposta di parere favorevole senza alcuna osservazione in merito all'articolo 23.

Si procede con le dichiarazioni di voto.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) interviene in dichiarazione di voto preannunciando la propria astensione e ricordando le proprie perplessità sull'abuso dello strumento della custodia cautelare e sull'allungamento dei termini della prescrizione

Rendono dichiarazioni di voto contrario i senatori BALBONI (*FdI*), MODENA (*FIBP-UDC*) e la senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) .

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) propone di esprimere un parere favorevole senza osservazioni, ricordando che il termine per la presentazione dei subemendamenti è scaduto, pertanto invita i colleghi che volessero intervenire con suggerimenti o modifiche a riservarsi di predisporre eventuali poste emendative in vista della discussione in Aula.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva a maggioranza il parere proposto dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (n. 201)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (di seguito, la «decisione quadro»).
In particolare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la norma di delega prevede i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei princìpi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando 12 della decisione quadro, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro XI del codice di procedura penale;

b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

Con gli articoli 1 e 2 dello schema di decreto vengono modificate le corrispondenti previsioni della legge n. 69 riguardanti, rispettivamente, le disposizioni di principio e le garanzie costituzionali.

L'intervento mira essenzialmente, oltre che a conferire maggiore precisione e organicità ai testi di dette previsioni, a garantirne una più completa e diretta armonizzazione rispetto ai contenuti della decisione quadro e, più in generale, al contesto normativo sovranazionale, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

In particolare, con l'articolo 4 della legge:

- si è provveduto a recepire espressamente il criterio, peraltro già da tempo utilizzato dalla giurisprudenza nazionale", secondo cui, ai fini della verifica della doppia punibilità, non si tiene conto della qualificazione giuridica e dei singoli elementi costitutivi del reato (lettera a)), nonché a sopprimere - riformulando il comma 2 - l'inciso finale relativo alla necessaria «assimilabilità» delle tasse e delle imposte (lettera *b*));
- è stata eliminata dal comma 3 la non consentita esclusione delle circostanze aggravanti dal calcolo relativo all'entità della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale, da effettuarsi ai fini della verifica del raggiungimento della soglia minima prevista per l'emissione del mandato d'arresto europeo (lettera *c*)).

Con l'articolo 5 del decreto è stato quindi modificato l'articolo 8. Oltre a sopprimersi la previsione relativa all'esclusione dal computo delle circostanze aggravanti, il riallineamento alla decisione quadro dell'elenco dei reati che danno luogo a 'consegna obbligatoria' è stata assicurato a mezzo di un integrale rinvio al citato articolo 2, paragrafo 2. Sono stati altresì abrogati i commi 2 e 3 della disposizione nazionale.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 9 della legge n. 69 del 2005. In particolare, oltre ad eliminarsi ogni riferimento alla documentazione aggiuntiva della quale era richiesta la trasmissione ad opera dello Stato emittente il mandato di arresto, si ridefinisce l'ambito delle disposizioni in materia di misure cautelari personali che devono osservarsi, in quanto applicabili.

Tale intervento, compiuto con la sostituzione del comma 2 dell'articolo 9:

1. richiama, fissando comunque un limite di applicabilità, le sole disposizioni contenute nei capi I, Il, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari, al fine di rendere palese l'applicabilità alla persona della quale è richiesta la consegna delle sole misure cautelari coercitive, e, in relazione ad esse, l'esclusione della disciplina codicistica in materia di estinzione e di impugnazione;
2. amplia il catalogo delle disposizioni codicistiche che, seppure collocate nei capi richiamati, non possono comunque ritenersi applicabili per le misure cautelari coercitive applicate alla persona della quale è richiesta la consegna, includendo, affianco a quelle già contemplate dalla disposizione originaria (articoli 273, commi 1 e 2, 274, commi 1, lettera *a*) e *c*), e 280 del codice di procedura penale), anche quelle del comma 3 dell'articolo 273, e degli articoli 275, comma 2-*bis*, 278, 279 e 297 del codice di procedura penale;
3. richiama, sempre nel limite della loro applicabilità, le specifiche disposizioni degli articoli 299

e 300, comma 4, del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, relativo alle misure cautelari personali per i minorenni.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

In primo luogo, si stabilisce chiaramente il carattere irrevocabile delle dichiarazioni con le quali la persona acconsente alla propria consegna o rinuncia al principio di specialità, così superando i dubbi in merito alla irrevocabilità della rinuncia che la formulazione adottata all'articolo 14 dal legislatore del 2005 aveva ingenerato.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 11 della legge n. 69 del 2005, che disciplina l'arresto della persona della quale è richiesta la consegna.

Con la soppressione del riferimento, contenuto al comma 2, alla documentazione che l'articolo 6 della legge n. 69 del 2005, nella sua formulazione originaria, prevedeva fosse trasmessa unitamente al mandato di arresto da parte delle autorità dello Stato membro richiedente, si esclude che la comunicazione dell'avvenuto arresto della persona richiesta allo Stato membro avvenga anche al fine di ricevere detta documentazione, e si allinea in tal modo l'articolo 11 alle modifiche apportate all'articolo 6 della legge.

L'articolo 9 modifica le disposizioni dettate dall'articolo 13 della legge n. 69 del 2005 per quanto attiene alla convalida dell'arresto. L'intervento è volto, in primo luogo, ad allineare a quanto previsto dall'articolo 10, così come modificato, le informazioni e gli avvertimenti che anche la persona arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria deve ricevere in ordine alla facoltà di esprimere il consenso alla consegna e alla facoltà di rinunciare al principio di specialità: ciò, in ragione dell'articolo 13 della decisione quadro, che impone che tali dichiarazioni siano raccolte da un'autorità giudiziaria e che siano espresse non solo volontariamente, ma anche con piena consapevolezza delle conseguenze che comportano.

In secondo luogo, perseguendo le medesime finalità acceleratorie del procedimento poste alla base dell'intervento operato sull'articolo 10 della legge n. 69 del 2005, si fa rimando per la fissazione dell'udienza alle disposizioni di questo stesso articolo, come modificato.

In particolare, si stabilisce che, nel caso in cui sia disposta l'immediata liberazione della persona arrestata, si proceda agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-*bis* (ovvero all'immediata fissazione con decreto dell'udienza di decisione nei successivi quindici giorni) e che, nel caso in cui si proceda alla convalida dell'arresto, unitamente al provvedimento in materia cautelare debba essere emesso, dandone lettura, anche il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero il decreto di fissazione dell'udienza di decisione.

L'articolo 10 interviene a modificare la disciplina relativa al consenso alla propria consegna manifestato dalla persona richiesta, prevista dall'articolo 14 della legge n. 69 del 2005. Il primo ambito di intervento attiene alla riduzione dei tempi necessari per l'adozione della decisione definitiva sulla consegna, al fine di garantire che essa possa essere assunta, come indicato dall'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro, nei termini di dieci giorni dall'espressione del consenso, anche laddove la corte ravvisi la necessità di richiedere informazioni aggiuntive all'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione. Mantenendo e, anzi, elevando il grado di garanzie che devono accompagnare le dichiarazioni in merito al consenso alla consegna, si è stabilito, sostituendo il comma 1 dell'articolo 14, che, sia nel caso in cui il consenso è in sede di convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria (articolo 13, comma 1), sia nel caso in cui il consenso è raccolto quando la persona è sentita dopo l'esecuzione della misura cautelare adottata a suo carico (articolo 10, comma 1), il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, disponga la fissazione dell'udienza nei successivi quattro giorni dall'espressione del consenso; sempre al fine di accelerare la procedura, si è inoltre previsto che del decreto di fissazione sia data lettura in udienza alla persona interessata, in una lingua da lei compresa, e al suo difensore, nonché comunicazione al procuratore generale immediatamente o, comunque, entro le successive ventiquattro ore.

L'articolo 11 interviene sull'articolo 16 della legge n. 69 del 2005 che detta la disciplina delle informazioni e degli accertamenti integrativi il cui invio la corte di appello, nel caso ritenga

insufficienti quelli già inoltratile, può richiedere allo Stato membro di emissione. L'intervento opera un riallineamento degli atti che la corte di appello deve valutare nell'ambito della procedura del mandato di arresto: a tal fine, conformemente all'intervento operato sull'articolo 6 della legge, anche qui è stato eliminato il riferimento alla «documentazione» che pure l'articolo 16 conteneva.
L'articolo 12 interviene sull'articolo 17 della legge n. 69 del 2005, modificandone i commi 2 e 4 e sostituendo il comma 7. Le modifiche apportate intendono perseguire, in primo luogo, quell'accelerazione dei tempi del procedimento necessaria per rispettare il termine per l'adozione della decisione definitiva sulla esecuzione del mandato di arresto europeo, che l'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro indica in «60 giorni dall'arresto del ricercato».
A tal fine, la modifica disposta sul comma 2 dell'articolo 17, oltre a rimarcare la necessità che la decisione da parte della corte di appello sia adottata «nel più breve tempo possibile», riduce da sessanta a quindici giorni il termine per l'adozione della decisione sulla consegna, di cui specifica il *dies a quo*, individuandolo in quello dell'esecuzione della misura cautelare disposta o dell'avvenuto arresto della persona ricercata, mentre l'operata introduzione del comma 2-*bis* nell'articolo 17 chiarisce che, nel caso in cui ricorra la necessità di acquisire informazione, il termine per l'adozione della decisione potrà essere prorogato di dieci giorni.
L'articolo 13 dello schema di decreto ripropone ora i soli motivi di rifiuto consentiti dall'articolo 3 della decisione quadro. L'ampio intervento abrogativo degli altri motivi di rifiuto, alcuni dei quali ulteriori rispetto a quelli indicati dal Gruppo di esperti, trova giustificazione in ragioni talora solo in parte coincidenti, che pertanto appare opportuno illustrare partitamente.
Si esamineranno, in primo luogo, taluni aspetti di interesse riguardanti i motivi obbligatori di rifiuto mantenuti nell'articolo 18, nonché quello previsto dalla lettera o) (sentenza di non luogo a procedere per la quale non sussistano i presupposti della revoca), che non è stato riprodotto e che si correla al divieto del *ne bis in idem*, alla base della causa di rifiuto riprodotta alla lettera *b*) della disposizione.
Verranno in seguito illustrate le ragioni della mancata riproposizione dei nove motivi di rifiuto che il legislatore del 2005 aveva variamente strutturato in relazione a princìpi o diritti di rilievo costituzionale o, ancora, ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *p*), *q*), a seguire, quelle relative all'abrogazione dei residui motivi previsti dall'articolo 18 e, quindi, di quello contemplato all'articolo 17, comma 4. Chiudono l'esposizione le modifiche apportate ai motivi di rifiuto facoltativo di cui all'articolo 18-*bis* e in tema di garanzie richieste allo Stato di emissione.
Con l'articolo 14 del decreto si propone una riformulazione del testo dell'articolo 18-bis della legge n. 69, introdotto dal comma 6 e intitolato ai motivi di rifiuto facoltativo della consegna. In tale disposizione, sono confluiti i motivi di rifiuto in precedenza previsti - come 'obbligatori' - dalle lettere o), p) e q) dell'articolo 18, non riproposti nel testo di tale ultima norma dal comma 5 delle medesime norme di delega.
Avendo il legislatore delegante autorizzato la modifica delle previsioni contenute nell'articolo 18-*bis*, si è provveduto - nel rispetto del criterio di delega di cui alla lettera *a*) - dapprima ad introdurre nella disposizione taluni cambiamenti di natura essenzialmente formale e, quindi, ad apportare una significativa modifica al motivo di rifiuto opponibile in caso di richiesta di consegna riguardante il cittadino UE residente o dimorante in Italia.
Con l'articolo 15, comma 1, del decreto, inoltre, si è introdotto un nuovo articolo 18-*ter* contenente la previsione di un motivo di rifiuto (naturalmente facoltativo) ricollegabile all'ipotesi di mandato di arresto europeo emesso per l'esecuzione di una sentenza emessa *in absentia*, che - anche dopo l'introduzione dell'articolo 4-*bis* della decisione quadro - risulta tuttora collocato nella lettera *a*) dell'articolo 19, ovvero tra le «garanzie» che, secondo tale norma, la corte di appello è tenuta ad apporre alla decisione di consegna in alcuni casi determinati.
A tale secondo intervento si ricollega, da un lato, la (sostanziale) abrogazione della disposizione da ultimo citata attuata con l'articolo 15, comma 2, dall'altro l'aggiornamento - ad opera dell'articolo 3, lettere *a*) e *b*) - delle previsioni in tema di contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna e di informazioni 'suppletive', e cioè dell'articolo 6 della legge n. 69, già in

precedenza esaminato".
L'articolo 16 modifica l'articolo 22 della legge n. 69 del 2005, che disciplina il ricorso per cassazione avverso la decisione sulla consegna, sostituendo integralmente i commi 1, 2 e 6, apportando modifiche ai commi 3, 4, e 5 e, infine, aggiungendo un ulteriore comma, il 5-*bis* alla citata disposizione.
L'intervento provvede a innovare profondamente il giudizio di cassazione sotto vari profili.
L'articolo 17 inserisce nel testo della legge n. 69 del 2005 l'articolo 22-*bis* «Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari».
Il comma 1 prevede l'obbligo per la corte, di appello o di cassazione, davanti alla quale il procedimento è pendente alla scadenza del termine di sessanta giorni per l'assunzione della decisione definitiva in assenza di consenso, o alla corte di appello davanti alla quale il procedimento, nel quale la persona ha acconsentito alla consegna, è pendente alla scadenza del termine di dieci giorni successivi a quella dichiarazione (nei casi di ordinanza tempestivamente adottata, l'onere informativo ricorrerà solo dopo la decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso, come disposto dal comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 69 del 2005, sostituito per effetto della già illustrata lettera *d*) del comma I dell'articolo 10), di informare immediatamente del ritardo sull'emissione della decisione definitiva e delle sue cause il Ministro della giustizia, affinché questi ne dia comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente.
Identica informazione è imposta, dal comma 2 della disposizione, alla corte davanti alla quale pende il procedimento, allo scadere della proroga di trenta giorni dei termini per l'assunzione della decisione definitiva: ma in tale evenienza, che può ricorrere per circostanze «eccezionali», il Ministro è tenuto a darne comunicazione all'Eurojust.
I commi 3 e 4 disciplinano le possibili conseguenze sulla custodia cautelare in corso a carico della persona della quale è richiesta la consegna che quei ritardi nell'assunzione della decisione definitiva possono produrre, tenendo conto del principio fissato dall'articolo 12, secondo periodo, della decisione quadro («In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga»).
L'articolo 18 interviene sull'articolo 23 della legge n. 69 del 2005 modificandolo in due ambiti, il primo dei quali conseguente alla necessità, una volta attribuito effetto sospensivo sulla esecuzione della decisione anche al ricorso per cassazione presentato avverso l'ordinanza della corte di appello (conseguente alle innovazioni operate con il già esaminato articolo 16), di chiarire che la consegna potrà avvenire solo quando anche questa decisione sia divenuta definitiva.
Il secondo ambito di intervento deriva dai rilievi ricevuti dalla mancata trasposizione nel diritto interno della disciplina in ordine al differimento della consegna che l'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, prevede possa essere disposto anche se la causa di forza maggiore che impedisca la tempestività della consegna è addotta dallo Stato membro emittente e non solo dallo Stato membro di esecuzione.
Sono state, inoltre, adeguate a tale evenienza anche le procedure informative che consentono al Ministro della giustizia di concordare la data di consegna con l'autorità dello Stato membro di emissione.
L'articolo 21 inserisce nella legge n. 69 del 2005 l'articolo 27-*bis*, rubricato «Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari». In considerazione dei tempi ridottissimi che connotano il procedimento giudiziario nella procedura passiva di consegna e tenuto conto dell'avvenuta eliminazione, con il codice dell'amministrazione digitale, della possibilità di ricorso al fax per la trasmissione di documenti fra pubbliche amministrazioni, si è reso necessario prevedere modalità di trasmissione degli atti fra uffici giudiziari che riducessero il più possibile i tempi di ricezione degli atti da parte dell'ufficio al quale essi sono destinati.
A tal fine, si è pertanto previsto che, nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, gli uffici giudiziari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare, siano autorizzati a ricorrere a modalità telematiche per la trasmissione degli atti ad altri uffici giudiziari e che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possibile solo a seguito delle

verifiche di funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici, la trasmissione degli atti possa avvenire anche con posta elettronica certificata.
L'articolo 22 dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 69 del 2005, che, sotto la rubrica «Termini per la decisione», stabiliva l'immediata remissione in libertà della persona ricercata quale conseguenza diretta della mancata adozione, da parte della corte di appello, della decisione in ordine alla consegna della persona richiesta entro i termini imposti.
L'abrogazione è imposta dalla inconciliabile diversità di tale disciplina con gli obblighi imposti dalla decisione quadro e con la nuova regolamentazione che, proprio per rispettare detti obblighi, è stata introdotta dalle disposizioni del presente schema in relazione sia ai termini per l'adozione della decisione da parte della corte di appello (articoli 10 e 12) sia alle conseguenze sulla custodia cautelare in corso a carico della persona richiesta in caso di ritardi nell'adozione della decisione definitiva (articolo 17).
L'articolo 23 contiene la norma transitoria con la quale si è regolata la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto le richieste di esecuzione dei mandati d'arresto che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, risultino pendenti nelle corti di appello o davanti alla Corte di cassazione. Per temperare gli effetti che l'immediata applicazione delle nuove norme avrebbe potuto determinare, si è previsto che esse non siano applicabili per i procedimenti in cui, alla data di loro entrata in vigore, si sia già avviata la sequenza procedimentale che si conclude con la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.
Si è inoltre stabilito, al fine di evitare l'insorgere di eventuali contrasti interpretativi, che s'intendano a tal fine pendenti i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, la corte di appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria.
L'articolo 24 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Chiede che vengano reperiti e messi a disposizione dei Commissari i pareri resi in merito al provvedimento in titolo dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Ricorda l'importanza della cooperazione internazionale sul tema del mandato di arresto europeo e auspica che si possa avviare in Commissione una discussione partecipata e ricca di spunti in considerazione della delicatezza della materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 204)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».
L'articolo 1 definisce l'intento dell'intervento normativo e ne delimita l'ambito, quale adeguamento della normativa interna al diritto comunitario per permettere la concreta e integrale operatività del Regolamento 2017/1939 concernente l'istituzione e la struttura della prevista Procura europea.
L'articolo 2 individua nel Consiglio superiore della magistratura l'autorità competente a designare i tre candidati che potranno concorrere all'incarico di "procuratore europeo", fissando i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento.
L'articolo 3 si occupa di definire lo status del procuratore europeo nell'ambito dell'ordine giudiziario nazionale ed il suo trattamento economico. In particolare, viene precisato che il magistrato nominato

all'incarico è collocato fuori ruolo, escludendo peraltro l'applicabilità del limite massimo decennale relativo di cui all'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo n. 5 aprile 2006, n. 260 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 25 luglio 2005, n. 150) ed all'articolo 1, comma 68 della legge n. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Il comma 2 dispone che all'atto dell'assunzione, il magistrato designato come procuratore europeo non percepirà più il trattamento economico da parte del Ministero della giustizia, fino al suo ricollocamento nel ruolo organico della magistratura, essendo il relativo onere economico posto a carico del bilancio dell'EPPO.
L'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo previsto dall'articolo 13 del regolamento, volto alla determinazione del numero dei procuratori europei delegati, nonché alla ripartizione funzionale e territoriale delle loro competenze.
Trattandosi di aspetti che interpellano anche le attribuzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro procederà alla negoziazione con il procuratore capo europeo solo dopo aver raggiunto al riguardo un'intesa con l'Organo di autogoverno.
L'articolo 5 individua nel Consiglio superiore della magistratura l'autorità competente alla designazione dei procuratori europei delegati ai fini della nomina da parte del Collegio, disciplinando, altresì, il procedimento relativo alla presentazione delle candidature.
In ragione della natura essenzialmente giudiziaria delle funzioni svolte dai procuratori europei delegati, si è innanzitutto previsto che la loro designazione, in vista della successiva nomina ad opera del collegio della Procura europea, competa in via esclusiva al Consiglio superiore della magistratura (commi 5 e 6). Il Ministro della giustizia è indicato nella disposizione unicamente quale destinatario della delibera di designazione, dovendo provvedere al suo inoltro al procuratore capo europeo (comma 7).
L'articolo 6 del decreto è dedicato alla disciplina dei provvedimenti conseguenti alla nomina dei magistrati all'incarico di procuratore europeo delegato.
Il comma 1 della disposizione prevede la competenza del Consiglio superiore della magistratura sull'assegnazione dei procuratori europei delegati alle sedi, stabilendo che i provvedimenti di destinazione debbano essere assunti nel rispetto dell'accordo concluso dal Ministro della giustizia con il procuratore capo europeo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento in merito alla ripartizione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati. Delle preferenze espresse dagli interessati all'atto della presentazione della domanda il Consiglio potrà tener conto solo nei limiti in cui esse non risultino compatibili con il contenuto dell'accordo suddetto e con le esigenze organizzative dell'EPPO.
L'articolo 7 disciplina il trattamento retributivo, previdenziale e pensionistico dei procuratori europei delegati, prevedendo che, dalla data di assunzione dell'incarico di magistrato nominato procuratore europeo delegato, cessi il trattamento economico erogato a suo favore dal Ministero della giustizia; per l'ipotesi di esonero parziale, invece, si prevede che l'amministrazione provveda a rimborsare alla Procura europea - la quale, anche in tal caso, verserà al procuratore europeo delegato l'intero trattamento economico - una quota di quest'ultimo, e cioè quella dovuta in relazione allo svolgimento dell'ordinaria attività di procuratore nazionale da parte del procuratore europeo delegato.
L'articolo 8 del decreto chiarisce che, ai fini dell'inquadramento nelle categorie di cui alla tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, che elenca le funzioni assolte dai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario nazionale, i magistrati addetti alle funzioni procuratori europei delegati siano da conteggiarsi nella lettera L, comprensiva - tra gli altri - dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado.
L'articolo 9, relativo ai poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo, stabilisce innanzitutto che, in relazione ai reati di competenza della Procura europea, allorquando quest'ultima assuma la decisione di avviare o di avocare un'indagine, i procuratori europei delegati esercitino i poteri loro spettanti in qualità di pubblici ministeri nazionali «nell'interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto».

Il comma 2 stabilisce che, ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i procuratori europei delegati siano legittimati a svolgere le funzioni requirenti sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede cui siano stati destinati.
L'articolo 10 rimette ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'individuazione - presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e in conformità con l'accorso concludo con il procuratore capo europeo - delle sedi di servizio dei procuratori europei delegati.
Si prevede inoltre che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate da detto decreto provvedano ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo.
L'articolo 11 si riferisce alle valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati, elencando la documentazione e le informazioni che il Consiglio superiore della magistratura dovrà provvedere ad acquisire dalla Procura europea ai fini dello svolgimento della relativa procedura.
L'articolo 12 prevede la comunicazione al procuratore capo europeo dei provvedimenti che comportano la cessazione dal servizio, i provvedimenti di trasferimento di ufficio e i provvedimenti disciplinari (anche di natura cautelare), adottati per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati. Tale adempimento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del reg. EPPO, è condizione necessaria affinché detti provvedimenti possano essere eseguiti. Il comma 2 della disposizione stabilisce inoltre che, in caso di trasferimento di ufficio, il Consiglio superiore della magistratura determini la nuova sede di assegnazione del magistrato acquisito il parere del procuratore capo europeo, mentre il comma 3 prevede che, ai fini dell'adozione dei provvedimenti in questione, possano essere richiesti, ove rilevanti, atti, documenti e informazioni alla Procura europea.
L'articolo 13 è dedicato ai procedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, procedimenti che possono essere avviati solo dopo aver acquisito il consenso del procuratore capo europeo. Le disposizioni disciplinano: le modalità di richiesta del consenso e dell'attivazione del meccanismo di riesame dell'eventuale diniego espresso dal procuratore capo europeo; gli effetti sulla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 15, commi l e 1-*bis*, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109; i rapporti e la circolazione degli atti tra il giudizio disciplinare eventualmente svoltosi innanzi alla Procura europea e quello da celebrarsi in ambito nazionale.
L'articolo 14, integrando la disciplina dettata dal regolamento, prevede le modalità di trasmissione alla Procura europea (e, in particolare, ai procuratori europei delegati) delle denunce di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio riguardanti i cosiddetti reati PIF.
L'articolo 15 assoggetta alla disciplina dettata dalla legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) le procedure di consegna nascenti da mandati di arresto europei emessi da procuratori delegati, specificando in particolare che, ai fini della procedura passiva di consegna, per «Stato membro di emissione» deve intendersi quello in cui si trova il procuratore europeo delegato competente.
L'articolo 16 estende, nei limi di compatibilità, ai contrasti di competenza tra la Procura europea e le procure nazionali le regole previste da gli articoli 54, 54-*bis*, 54-*ter* e 54-*quater* del codice di procedura penale, individuando nel procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorità competente a dirimere detti contrasti.
L'articolo 17 dispone che i procuratori europei delegati sono autorizzati a disporre o a chiedere le intercettazioni di conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti e che, quindi, nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del

presente decreto, il Governo dovrà provvedere a notificare alla Procura europea l'elenco dei reati per i quali le norme vigenti consentono l'impiego, a fini di indagine penale, degli strumenti investigativi suddetti.
L'articolo 18 individua nel procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorità nazionale competente ai fini delle determinazioni previste dagli articoli 25, paragrafo 4, e 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento, concernenti il consenso all'esercizio della competenza cd. accessoria della Procura europea nelle ipotesi in cui il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato dal reato «non sia superiore al danno reale o potenziale causato a un'altra vittima» e, rispettivamente, l'assunzione dei procedimenti di indagine istruiti dalla Procura europea, quando quest'ultima decida di dismetterli o di archiviarli. Si prevede che delle determinazioni assunte il procuratore generale debba dare in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia.
L'articolo 19 disciplina le ipotesi in cui, per effetto delle determinazioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi del precedente articolo 18, le autorità giudiziarie italiane assumano la conduzione di procedimenti di indagine istruite da procuratori europei delegati di altri Stati membri. In tali casi, attesa la sostanziale identità di materia, si è stabilito che trovino applicazione le disposizioni dettate ai commi da 3 a 7 dell'articolo 746-*ter* del codice di procedura penale relative all'avviso alla persona offesa e alla proposizione e all'efficacia della querela (per reati eventualmente connessi a quelli cosiddetti PIF non procedibili *ex* officio in Italia), in tema di rinnovazione delle misure cautelari e di decorrenza dei relativi termini e, infine, di utilizzabilità degli atti di acquisizione probatoria. Con il secondo comma della norma si è assoggettata alla medesima disciplina l'ipotesi in cui il fascicolo di indagine in origine istruito da un procuratore europeo delegato operante in altro Stato membro sia trasferito a un procuratore europeo delegato italiano, in forza di uno dei provvedimenti che tale effetto comportano ai sensi degli articoli 26, paragrafo 5, e 36, paragrafi 3 e 4 del regolamento EPPO.
L'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie.
Chiede che vengano reperiti e messi a disposizione dei Commissari i pareri resi in merito al provvedimento in titolo dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Ricorda che in questa fase transitoria il nostro Paese ha già nominato un magistrato come Capo Delegazione Italiana della Procura europea, ricorda le funzioni della Procura europea istituita per tutelare gli interessi finanziari dell'unione.
Raccomanda la necessità di coordinare tale Istituto con Istituti analoghi quali OLAF e EUROJUST.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito dell'esame, è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1876) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute***
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La senatrice CIRINNA' (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, che come precisa la stessa relazione illustrativa nasce "dall'esigenza di dare uno sbocco normativo al dibattito politico e legislativo, da anni in corso, sul tema del riconoscimento del diritto soggettivo all'affettività e alla sessualità delle persone detenute".
Nel merito il provvedimento che, oltre a modificare la legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) interviene anche sul decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (il titolo richiama, a ben vedere, soltanto la legge n. 354), consta di quattro articoli.
L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 28 della legge sull'ordinamento penitenziario. Più nel dettaglio oltre ad inserire anche nella rubrica dell'articolo il richiamo al "diritto all'affettività" (comma 1), aggiunge un ulteriore comma alla disposizione (comma 2). Il nuovo comma dell'articolo 28 prevede che particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli

internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite devono svolgersi in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi.
L'articolo 2 interviene invece sull'articolo 30 O.P. in materia di permessi di necessità.
I permessi costituiscono strumenti di sostegno al detenuto. La legge sull'ordinamento penitenziario prevede sostanzialmente due tipologie di permessi: i permessi premio (articolo 30-*ter* O.P.) e i permessi di necessità (articolo 30 O.P.). I due permessi differiscono oltre che sul piano dell'ambito soggettivo di applicazione (i permessi di necessità a differenza dei permessi premio possono essere riconosciuti a tutti i detenuti non solo ai condannati ma anche agli imputati e agli internati, i permessi premio invece sono riservati ai soli condannati), anche sul piano dei presupposti. Più nel dettaglio per quanto riguarda i permessi di necessità, ai sensi dell'articolo 30 O.P., essi possono essere concessi in ogni tempo "nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente" (comma 1) oppure "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità" (comma 2). Competente alla concessione del permesso è il magistrato di sorveglianza qualora si tratti di condannato o internato oppure l'autorità competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura nel caso di imputati. Essi decidono con provvedimento motivato reclamabile (articolo 30-*bis* O.P).
Il disegno di legge modifica il comma 2 dell'articolo 30 O.P. prevedendo che possano essere concessi permessi per eventi familiari di particolare rilevanza. Rispetto alla formulazione vigente vengono meno quindi sia il presupposto della «eccezionalità» che quello della «gravità».
Con la modifica introdotta si intende fare riconoscere - precisa la relazione illustrativa - che anche gli eventi non traumatici hanno una «particolare rilevanza» nella vita di una famiglia, quindi rappresentano un fondato motivo perché la persona detenuta vi sia partecipe. A ben vedere quindi il criterio della rilevanza - in luogo della gravità - dovrebbe consentire il rilascio dei permessi anche per eventi non traumatici.
L'articolo 3 del disegno di legge interviene poi sulle modalità attuative del diritto alla corrispondenza telefonica, attraverso modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (regolamento penitenziario).
L'articolo 39 del regolamento penitenziario in attuazione dell'articolo 18 O.P., regolamenta, al comma 2, la corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi (ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi) stabilendone i tempi (una volta alla settimana, ma non più di due volte al mese nel caso di delitti ostativi di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, O.P.). La disposizione consente anche al detenuto di effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza) e le modalità. In particolare ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 del regolamento penitenziario il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili e la durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.
Il disegno di legge interviene sui commi 2 e 6 dell'articolo 39 reg.es.: prevedendo che i colloqui telefonici con i familiari e i conviventi possano essere svolti quotidianamente (e non più una volta alla settimana); eliminando le ulteriori restrizioni previste per i detenuti condannati per reati di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, O.P.(ovvero il limite dei due colloqui al mese); raddoppiando la durata della conversazione (da dieci a venti minuti).
L'articolo 4 infine reca disposizioni finali prevedendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il diritto alle visite deve essere garantito in almeno un istituto penitenziario per Regione (comma 1) e che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il diritto alle visite debba essere garantito in tutti gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale (comma 2).

La senatrice PIARULLI (*M5S*) interviene focalizzando l'importanza della proposta di legge idonea ad innovare finalmente la legge sull'ordinamento penitenziario ed evidenziando l'importanza di reperire risorse, strumenti e personale al fine di realizzare gli obiettivi che la legge propone.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) interviene sottolineando alcune criticità che ostacolerebbero nei

fatti la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal disegno di legge, in particolare la mancanza di strutture e di spazi necessari a garantire l'attuazione di tale progetto che appare forse troppo ambizioso in relazione alla reale situazione delle strutture carcerarie italiane; mette in guardia i colleghi contro il rischio che tale iniziativa legislativa possa essere fraintesa dai nostri concittadini.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo meritoria di un approfondimento la proposta ne evidenzia, tuttavia, la contraddittorietà rispetto alle opinioni ribadite dalla maggioranza proprio oggi in occasione della discussione sull'articolo 23 del cosiddetto decreto ristori in merito alla custodia cautelare preventiva; ricorda la drammaticità del problema del sovraffollamento carcerario provocato da una popolazione carceraria perlopiù costituita da extracomunitari o stranieri ai quali si dovrebbe invece imporre di scontare la pena nel Paese di provenienza così da consentire alla nostra Amministrazione penitenziaria di risolvere finalmente il problema del sovraffollamento carcerario.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) manifesta perplessità sulla proposta contenuta del disegno di legge in quanto, pur ricordando l'importanza della funzione rieducativa della pena, fa presente come non ci siano spazi, strutture e mezzi adeguati per assicurare gli obiettivi di tale disegno di legge; paventa i rischi per la sicurezza collettiva; evidenzia il pericolo di un aggravio per il bilancio dello Stato, invita quindi ad una maggiore riflessione e cautela; esprime perplessità sulla possibilità che realmente tale disegno di legge possa trovare applicazione alla luce della disastrata situazione delle nostre strutture carcerarie.

Il senatore BALBONI (*FdI*) condivide le perplessità manifestate dai colleghi che lo hanno preceduto e si sofferma soprattutto sulla mancanza di copertura finanziaria del disegno di legge.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) replica sul tema della mancata previsione della copertura finanziaria, ricordando che trattandosi di un disegno di legge di iniziativa regionale, non è onere dei proponenti l'individuazione delle coperture finanziarie ma sarà onere del Parlamento che porterà avanti la procedura legislativa, individuare nelle sedi opportune le coperture finanziarie; ricorda l'importanza della funzione rieducativa della pena, l'importanza della risocializzazione nelle strutture carcerarie evidenziando come l'affettività durante il percorso detentivo rappresenti un passaggio fondamentale del percorso educativo del reo, anche al fine di allineare il nostro Paese agli standard degli altri paesi europei che già da tempo hanno adottato misure volte a garantire l'affettività e le relazioni intime durante il periodo carcerario.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) ricorda l'importanza del percorso di espiazione della pena, evidenzia come tale proposta legislativa sia frutto di studi sociologici e di indagini maturate sul campo; ricorda l'attinenza di tale tema rispetto alla indagine conoscitiva sulla situazione delle carceri in Italia avviata dalla Commissione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ricorda l'importanza di un percorso teso alla risocializzazione del reo ed alla valorizzazione della funzione rieducativa della pena attraverso il ricorso alla giustizia riparativa ed attraverso le linee guida della riforma Orlando discusse nella precedente legislatura; pertanto si dice favorevole ad una costruttiva discussione sul tema delle condizioni carcerarie e sulla funzione della pena al fine di renderla adeguata agli standard di un paese civile.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni acquisendo in via istruttoria le necessarie informazioni da parte del Ministro, del Capo del Dipartimento degli Affari Penali, del Capo dell'Ufficio Detenuti, al fine di valutare l'impatto reale di tale riforma sulle nostre strutture carcerarie; raccomanda inoltre la necessità di verificarne anche la fattibilità concreta alla luce dei conseguenti oneri finanziari.

Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte di un numero di senatori superiore ad un quinto, una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Ricorda che al disegno di legge l'oggetto è applicabile la previsione dell'articolo 74, comma 4, del Regolamento del Senato che impone la conclusione della trattazione in Commissione entro tre mesi dalla assegnazione del disegno di legge alla Commissione medesima.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), a precisazione del suo precedente intervento, riporta i dati sulla popolazione carceraria straniera presente in Italia.

(1754) ***Grazia D'ANGELO ed altri. - Disposizioni relative ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria***
(Discussione e rinvio)

La senatrice PIARULLI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che si propone di conferire maggiore effettività alla funzione rieducativa della pena attraverso più proficue sinergie tra gli operatori del sistema penitenziario. Nel merito la proposta consta di cinque articoli.
L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 162 del 2010, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Più nel dettaglio la disposizione istituisce e disciplina il ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. In tale ruolo sono assorbiti gli appartenenti al profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. L'articolo prevede che in sede di prima attuazione, il personale del profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico dei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è inquadrato a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nelle qualifiche del ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. L'organico del ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento è determinato dal numero di unità che ha effettuato il passaggio, procedendo ad analoga riduzione dell'organico del personale del comparto Funzioni centrali. La disposizione fa comunque salvo il diritto a rimanere nel ruolo di appartenenza, seppure in esaurimento. E' consentito ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che non optano per il transito transitare verso altri profili professionali o presso altre amministrazioni. Il comma 2 dell'articolo 1 inserisce nel decreto legislativo n. 162 una tabella, recante la trasposizione relativa al passaggio al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento dei funzionari giuridico pedagogici.
L'articolo 2 introduce ulteriori disposizioni nel già ricordato decreto legislativo n. 162. Il nuovo articolo 30-*quater* disciplina le funzioni del personale appartenente al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. Il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del trattamento è chiamato a svolgere un'attività che richiede una preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica nelle attività di osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati e in quelle afferenti al percorso di trattamento degli stessi; cura la progettazione pedagogica dell'istituto, in armonia con le linee di indirizzo del dirigente e degli uffici superiori, il coordinamento del volontariato e la rilevazione dei bisogni dei detenuti. I direttori tecnici del trattamento sono impiegati in compiti di livello funzionale corrispondenti alle diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche per attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni di pertinenza del ruolo tecnico. Il predetto personale svolge, altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale per i settori di propria competenza.
La disposizione precisa che il personale del ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento è sganciato da dipendenza gerarchica rispetto ai commissari penitenziari ed è vincolato da dipendenza gerarchica nei rapporti con il direttore di istituto, ferma restando l'autonomia professionale di ciascun funzionario del ruolo per gli aspetti tecnici di propria competenza.
Il nuovo articolo 30-*quinquies* disciplina le qualifiche del ruolo tecnico dei direttori tecnici del

trattamento: il ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento è a ben vedere articolato in quattro qualifiche: vice direttore tecnico del trattamento; direttore tecnico del trattamento; direttore tecnico capo del trattamento; direttore tecnico coordinatore del trattamento.
Il nuovo articolo 30-*sexies* disciplina l'accesso al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. A tale ruolo si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami. L'individuazione dei profili professionali degli appartenenti al ruolo e delle le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso è demandata ad un successivo Regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame. Al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data in cui è indetto il bando di concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.
A parità di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
Ai sensi dell'articolo 30-*septies*i vincitori del concorso sono nominati vice direttori tecnici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo modalità individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice direttori tecnici in prova rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Gli articoli 30-*octies* e 30-*novies* disciplinano infine le promozioniall'interno del ruolo dei direttori tecnici del trattamento e il trattamento giuridico ed economico.
L'articolo 3 del disegno di legge demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia la determinazione delle divise uniformi degli appartenenti al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento, nonché dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
L'articolo 4 reca aggiorna - conseguentemente alla istituzione del nuovo ruolo - il decreto legislativo n. 449 del 1992, recante le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria nonché la regolamentazione dei relativi procedimenti.
L'articolo 5 reca infine la copertura finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1961) ***Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »***
(Discussione e rinvio)

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo che proroga fino al 31 dicembre 2021 l'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». L'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, prevede che la concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020.Nella relazione illustrativa si rileva come "difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche, ma soprattutto

l'emergenza da COVID-19 intervenuta nel periodo di avvio dei lavori, che ha provocato la paralisi di molte attività rendendo impossibile lo svolgimento di audizioni ed eventuali missioni ispettive *extra moenia*, abbiano in qualche misura contribuito a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta che, peraltro, si è subito rivelata particolarmente complessa ed ha, nel prosieguo dei lavori, impegnato la Commissione in un'intensa attività, concretatasi nello svolgimento di numerose audizioni e nell'acquisizione di importanti elementi conoscitivi". Al fine di consentire alla Commissione di inchiesta di adempiere nel modo più congruo ai compiti ad essa assegnati dalla legge istitutivail disegno di legge in esame si propone quindi, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare il termine fissato dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, fino alla data del 31 dicembre 2021. Ai sensi del comma 2, è confermato in 50.000 euro l'importo delle spese di funzionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Auspica una rapida approvazione in sede deliberante di tale disegno di legge per il quale non intravede criticità ricordando anzi che la materia era stata portata avanti già nella precedente legislatura.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale, e propone di fissare, come termine per la presentazione degli emendamenti, domani mercoledì 18 novembre, alle ore 15.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.3.2.2. 4^ (Difesa)

1.3.2.2.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 80 (pom.) del 17/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
80ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

La presidente PINOTTI ricorda che il Governo ha presentato un emendamento, nelle Commissioni di merito riunite 5ª e 6ª, volto a riversare il contenuto del disegno di legge in esame nel disegno di legge n. 1994, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 137 del 2020. Chiede comunque al relatore di illustrare il contenuto del provvedimento in esame, stanti anche gli aspetti di interesse per la Commissione difesa.

Il relatore DI MICCO (*M5S*) ricorda che i profili di interesse sono nella norma che era contenuta nell'articolo 10 del decreto-legge n. 149,che detta misure per l'arruolamento a tempo determinato di nuovi medici e infermieri militari. La relazione esplicativa che accompagnava il disegno di legge sottolineava la necessità di un ulteriore rafforzamento dei presidi della Sanità militare, proseguendo sulla strada già avviata con i decreti legge n. 18 e 34 del 2020. Nella medesima logica di eccezionalità, la norma dispone l'incremento del personale medico e infermieristico militare per ulteriori 100 unità, di cui 30 medici (14 per l'Esercito, 8 per la Marina e 8 per l'Aeronautica) e 70 infermieri (30 destinati all'Esercito, 20 ciascuno a Marina e Aeronautica).
La norma prevede l'adozione della stessa procedura semplificata prevista per i precedenti arruolamenti straordinari del 2020, con l'utilizzo di un portale sul sito del Ministero della Difesa. La durata della ferma è fissata a un anno, non prorogabile. A tale personale verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente.
Viene anche consentito ai medici militari arruolati con questa procedura eccezionale, iscritti all'ultimo e al penultimo anno dei corsi di specializzazione universitaria, di restare iscritti alla scuola, con la sola

sospensione del trattamento economico. Il periodo di attività è, inoltre, riconosciuto ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione. È previsto, inoltre, che le università assicurino il recupero del complesso delle attività formative necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi previsti.
Lo stesso articolo 10 del decreto legge prevedeva di ampliare il bacino di candidati che possono accedere al concorso straordinario per il ruolo marescialli. Viene consentito di non limitare la partecipazione al concorso ai soli sergenti e volontari in servizio permanente col diploma di laurea in scienze infermieristiche ma di ampliarla anche a beneficio di chi è in possesso del titolo di studio e della relativa abilitazione per altre professionalità sanitarie, come fisioterapista, tecnico di laboratorio biometrico, tecnico ortopedico, ostetrico, tecnico di radiologia medica, ecc.
Gli oneri previsti sono pari a 4,89 milioni di euro per il 2021.
Sottolinea che resta ferma intenzione di rafforzare gli strumenti a disposizione della Difesa nel contrasto alla pandemia. Con i nuovi ingressi di personale, infatti, potranno essere facilitate le esigenze di dislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri in difficoltà. Tutto ciò non solo per le attività di prevenzione e cura della popolazione, ma anche in vista delle delicate prossime attività volte alla somministrazione del vaccino, non appena questo sarà disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2020 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (n. 214)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore CASTIELLO (*M5S*) ricorda che lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione reca il riparto dello stanziamento dei contributi a favore delle associazioni combattentistiche, d'arma, di categoria e di specialità, vigilate dal Ministero della difesa e considerate meritevoli di tutela. I contributi sono previsti dall'articolo 32 della legge n. 448 del 2001.
La legge di bilancio per il 2020 ha provveduto a rifinanziare questi contributi con uno stanziamento pari a euro 1.702.918, di identico importo rispetto al 2019, che sono ripartirti con il presente schema di decreto.
La ripartizione tra Associazioni Combattentistiche e Partigiane da un lato e Associazioni d'Arma, di Categoria e di Specialità dall'altro è la stessa dello scorso anno, recando un milione di euro alle prime e poco più di 700 mila euro alle seconde. Evidenzia come il criterio adottato per la ripartizione sia duplice. Una parte dello stanziamento finanzia i progetti avanzati dalle associazioni, che sono selezionati da una commissione interna al Gabinetto, per attività assistenziali, promozionali e divulgative. A tutte le associazioni è poi garantito un contributo minimo, sulla base del numero degli iscritti. Tale contributo è decurtato del 20 per cento per le associazioni che non hanno presentato progetti o hanno presentati progetti non meritevoli di finanziamento e che viene decurtato di un ulteriore 20 per cento rispetto all'anno precedente per quei sodalizi che siano incorsi in una situazione di recidività. Ricorda come già lo scorso anno, in sede di esame parlamentare, era emerso l'invito al Governo a fissare un criterio di ripartizione del contributo fisso che consentisse l'assegnazione di importi omogenei fra tutte le associazioni proporzionalmente al numero degli iscritti, nonché un criterio di ripartizione della parte variabile sulla base della meritevolezza dei progetti presentati.
Al riguardo, la relazione illustrativa ricorda che sul tema è stata istituito un Gruppo di Lavoro a livello di Stati Maggiori delle Forze Armate, che però non ha ritenuto possibile fissare già per quest'anno criteri più definiti già da quest'anno. L'applicazione di ognuna delle diverse soluzioni possibili avrebbe

infatti prodotto delle criticità, di cui, come si legge ancora nella relazione, è stato investito il sottosegretario di Stato Tofalo. Una diversa ripartizione delle risorse, quindi, si potrebbe applicare solo a partire dal 2021.
Ricorda come alla relazione illustrativa del presente schema di riparto siano allegati l'elenco completo dei progetti approvati, con relativo finanziamento, l'elenco dei progetti non approvati e il numero effettivo degli iscritti per ciascun sodalizio nel 2020, che tuttavia riguarda solo le associazioni d'arma e non quelle combattentistiche.
Rileva, infine, che al fine di valutare i progetti, sarebbe opportuno disporre del rendiconto dell'attività svolta nell'ultimo anno per cui si chiedono i contributi, come peraltro previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, oltre che dell'ultimo bilancio approvato, come già rilevato da questa Commissione in occasione di precedenti esami di questi documenti.
Per il futuro, riguardo alla determinazione del contributo fisso, evidenzia come sarebbe anche opportuno esplicitare le fasce di rappresentatività (numero minimo-massimo di iscritti) e relativo contributo fisso. Sarebbe anche utile per comodità di lettura, una tabella unica che espliciti per ciascuna associazione il contributo a progetto e il contributo fisso, nonché il numero degli iscritti.
Dalla lettura delle tabelle allegato all'Atto del Governo rileva che solo 3 associazioni non hanno presentato progetti, di cui una per il secondo anno consecutivo.
Segnala, da ultimo, che lo schema prevede contributi inferiori rispetto al 2019 per 17 sodalizi, mentre per altri 28 il contributo previsto risulta superiore, sia pure di poco. Un solo sodalizio, la Società geografica italiana, presenta un contributo identico a quello del 2019. Sono, invece, 12 le associazioni che ricevono contributi superiori ai 50.000 euro.

Si apre la discussione generale.

La presidente PINOTTI, nel ricordare come l'Atto del Governo all'ordine del giorno sia un provvedimento annuale e come il compito proprio della Commissione sia quello di verificarne in modo puntuale i contenuti, si associa alle richieste del relatore di poter disporre in futuro di maggiori strumenti conoscitivi a beneficio dei commissari.

La senatrice MINUTO (*FIBP-UDC*) chiede di poter beneficiare di elementi conoscitivi più puntuali sugli elenchi allegati e sui criteri di riparto adottati.

Il senatore FUSCO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire un maggiore approfondimento del suo contenuto.

La presidente PINOTTI, nel ricordare che la Commissione ha tempo fino al prossimo 23 novembre per formulare il proprio parere, propone alla Commissione di proseguire l'esame nella seduta di domani.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,10.

1.3.2.3. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.3.2.3.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 166 (ant.) dell'11/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020
166ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) domanda per quale motivo il Ministro degli esteri italiano non abbia partecipato alla recente riunione tra vari capi di Stato e i vertici delle istituzioni europee nella quale si è discusso, tra l'altro, della lotta ai contenuti *online* che incitano alla violenza e al terrorismo e ritiene che l'8ª Commissione, in virtù della sua competenza in materia di comunicazioni, dovrebbe spronare il Ministro ad essere presente ad eventi internazionali così importanti.

Il PRESIDENTE afferma di non essere a conoscenza dei fatti riferiti dal senatore Rufa e si impegna ad acquisire informazioni in merito.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 2013 (Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "ristori-*bis*", ma che il Governo ha preannunciato l'intenzione di depositare, entro domani, 12 novembre, alle ore 18, un emendamento volto a riversare il contenuto di tale provvedimento all'interno del decreto-legge n. 137 del 2020 (il c.d. "ristori"), già all'esame delle Commissioni riunite 5ª e 6ª.
Sulla base di tale presupposto, le Commissioni riunite 5ª e 6ª hanno convenuto di fissare a lunedì prossimo, 16 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al decreto "ristori" e quello per la presentazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento governativo di recepimento del decreto "ristori-*bis*".
Dà pertanto conto dei profili del decreto "ristori-*bis*" maggiormente attinenti alle materie di competenza della 8ª Commissione, in maniera tale che, come richiesto da più senatori la settimana scorsa, la discussione sul decreto "ristori" possa essere effettuata tenendo conto del quadro complessivo predisposto dal Governo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Presidente per aver organizzato la tempistica dell'esame in maniera tale da consentire di verificare come il nuovo decreto del Governo impatta sul precedente. Ora il quadro è chiaro, ma da esso emerge che le risorse non sono ancora sufficienti e che si continua a procedere in maniera frammentaria, senza fornire il piano strutturale che è stato a lungo invocato dalla Lega. Bisognerebbe ragionare in termini di filiera, perché non si può lasciare aperta un'attività, escludendola quindi dai sostegni economici, se l'attività della medesima filiera alla quale essa vende tutta la sua merce è invece chiusa e non può quindi acquistare nulla. È positivo che con il nuovo decreto siano state ampliate le categorie di attività beneficiarie del contributo in materia di trasporti terrestri, ma altri settori sono stati dimenticati, quale quello delle crociere.
La Commissione deve occuparsi dell'intero settore dei trasporti, a partire da Alitalia, alla quale sono stati destinati stanziamenti ingenti, ma che, secondo quanto riportano i mezzi di informazione, si accinge a ridurre drasticamente il numero dei voli. A tal proposito sarebbe importante calendarizzare quanto prima l'audizione di presidente ed amministratore delegato sulle prospettive di sviluppo della compagnia. È poi necessario non dimenticarsi dei gestori aeroportuali, dei titolari delle attività commerciali poste all'interno degli aeroporti e di tutto l'indotto aeroportuale. Anche se con il ristori-*bis* sono stati fatti dei passi avanti, le risorse non sono sufficienti per i settori di competenza della Commissione e sarebbe importante rilevarlo tutti insieme nel parere.
Ma, più in generale, se un *bonus* da mille euro è certamente meglio di niente, quello che veramente serve è sospendere il pagamento di tutte le tasse per l'anno in corso. È inutile prevedere dei brevi rinvii, perché se manca la liquidità oggi, certo non ci sarà tra un mese e gli italiani ora, forse ancor di più che nei mesi precedenti, hanno veramente paura di non farcela.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) invita la Commissione a farsi carico della questione dei trasporti, che subiranno l'impatto negativo della progressiva estensione delle zone rosse. L'elenco dei codici Ateco probabilmente non ricomprende tutte le attività della filiera e dunque dovrebbe essere integrato con tutti quelli che ne sono rimasti fuori.
Si sofferma poi sulla necessità di tornare alla cedolare secca, anche per quanto riguarda i beni strumentali legati alla filiera dei trasporti. Sottolinea infine l'esigenza di riflettere sulla possibilità di sospendere il pagamento dei canoni per le concessioni relative, ad esempio, a porti ed approdi, in quanto tali canoni continuano ad essere dovuti nonostante il crollo dell'attività.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) afferma che i provvedimenti adottati dal Governo sono senza dubbio necessari e forniscono una risposta dinamica ad una situazione che si evolve costantemente. La situazione continuerà a mutare, con il passaggio di regioni dalla zona gialla a quella arancione o da quest'ultima alla zona rossa e, quando ciò avverrà, sarà presumibilmente necessario prevedere nuovi stanziamenti, in quanto i decreti ristori e ristori-*bis* sono stati adottati alla luce dei dati esistenti e delle esigenze riscontrate al momento della loro predisposizione. È pertanto un errore credere che i

provvedimenti finora adottati siano esaustivi.
Con particolare riferimento agli aeroporti, e in generale alle possibili forme di sostegno per i titolari di concessioni, ritiene che tale tema ponga delle specificità giuridiche che devono essere oggetto di approfondimento.
Per quanto riguarda la sospensione delle tasse evocata dalla senatrice Pergreffi, osserva che ciò non potrà che essere valutato in sede di esame del disegno di legge di bilancio che, come noto, quest'anno avrà inizio alla Camera dei deputati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ritiene che sia chiaro a tutti che i provvedimenti adottati finora dal Governo non siano esaustivi, considerato che la situazione è in continuo divenire e che ancora vari soggetti richiedono maggiore protezione. Allo stesso modo, però, dovrebbe essere chiaro a tutti che il Governo sta ponendo in essere ogni sforzo possibile e che di certo nessuno ha interesse a vedere attività economiche in crisi. Tutti vorrebbero aumentare ulteriormente i ristori, ma purtroppo si devono fare i conti con le risorse disponibili e la disponibilità di nuove risorse richiederà probabilmente l'autorizzazione a un nuovo scostamento di bilancio. Auspica infine che, anche questa volta, i lavori della Commissione siano improntati allo spirito di fattiva collaborazione che li ha sempre contraddistinti.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di inserire nel parere l'esortazione ad attivare tutte le possibili iniziative per facilitare il trasporto privato, laddove possibile. Si potrebbe, in particolare, ristorare gli enti locali per la sospensione delle strisce blu e delle zone a traffico limitato.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che tutti gli interventi che si sono succeduti hanno evidenziato la necessità di estendere il novero dei settori che beneficiano dei ristori e di individuare nuove risorse da destinare a tali finalità.
A tal proposito, ritiene che sarebbe utile effettuare una mappatura dei settori e dei comparti che invece non hanno risentito della crisi o che addirittura hanno aumentato i propri introiti negli ultimi mesi, al fine di verificare se sia possibile aumentare la tassazione sugli stessi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE si riserva di valutare le posizioni emerse nel corso della discussione al fine del loro eventuale recepimento nello schema di parere che annuncia di voler presentare in una nuova seduta da convocare per la giornata di domani, 12 novembre 2020, alle ore 8.30.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) dichiara la disponibilità del suo Gruppo a votare fin d'ora un mandato al Presidente, in qualità di relatore, a redigere un parere che tenga conto delle posizioni emerse nel corso del dibattito, senza rinviare a domani.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sarebbe opportuno avere un tempo ulteriore per un'interlocuzione con il relatore sul contenuto del parere e propone di fissare una seduta oggi stesso, al termine dei lavori d'Aula, preannunciando, fin d'ora, che la Lega si asterrà, in attesa di comprendere come la maggioranza e il Governo intendano orientarsi presso le Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE concorda con il senatore Campari e propone dunque di convocare ulteriormente la Commissione per oggi, 11 novembre 2020, alle ore 19, o al termine dei lavori d'Aula, se successivo, per la presentazione dello schema di parere e la conseguente votazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1105

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 5 novembre 2019 e che, nel frattempo, sono pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e bilancio, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.
In vista del riavvio dell'esame del provvedimento - che la Commissione ha approfondito anche con un articolato ciclo di audizioni - propone di fissare a mercoledì 18 novembre, alle ore 12, un termine per l'eventuale presentazione di ulteriori emendamenti che i senatori ritenessero opportuno presentare alla luce del lungo lasso di tempo trascorso, fermi restando gli emendamenti già presentati, pubblicati in allegato.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una nuova seduta della Commissione per oggi, mercoledì 11 novembre, alle ore 19, ovvero al termine dei lavori di Aula se successivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1105

G/1105/1/8
Croatti
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile»,
premesso che:
il provvedimento in esame si propone di rendere maggiormente trasparente e di più facile comprensione le offerte tariffarie dei vari operatori presenti sul mercato delle telecomunicazioni, tenuto conto che le medesime offerte spesso non contengono le informazioni necessarie a fornire all'utente la possibilità di scegliere in piena consapevolezza la soluzione più compatibile alle proprie esigenze;
considerato che:
il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, prevede esplicitamente, all'articolo 55, che la spedizione degli elenchi per la consultazione degli abbonati non rientri negli obblighi di servizio universale;
nonostante sia previsto che tale servizio sia erogato solo previo esplicito consenso, molti utenti hanno segnalato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la ricezione degli elenchi abbonati a fronte del pagamento di una tariffa che varia da 1,80 euro a 3,20 euro,
impegna il Governo:
ad adoperarsi al fine di garantire che il servizio di spedizione e consegna agli utenti degli

elenchi abbonati sia fornito esclusivamente a coloro che ne facciano esplicita richiesta;

ad assicurare che le voci di costo relative al servizio siano sempre riportate in modo chiaro e trasparente tra i costi aggiuntivi.

G/1105/2/8

Corti

La Commissione,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1105, recante: «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2001, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile»,

premesso che:

in molte aree del territorio italiano la copertura telefonica effettivamente fornita dagli operatori di telefonia mobile non rispecchia, per diverse ragioni, il livello teorico di copertura assicurato dai medesimi operatori;

la debolezza del segnale telefonico in alcune aree del Paese, in specie quelle premontane, montane, alpine e in generale più remote, è cronica e costituisce un serio problema per utenti ed imprese operanti nelle citate aree, anche da un punto di vista della sicurezza;

considerato lo spirito generale del disegno di legge in esame di approntare delle specifiche garanzie a tutela dei consumatori nel loro rapporto contrattuale con gli operatori dei servizi di telefonia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere un programma nazionale per la mappatura del segnale telefonico effettivamente garantito da ciascun operatore dei servizi di telefonia mobile;

a valutare, di concerto con gli stessi operatori di telefonia mobile, l'opportunità di introdurre uno specifico obbligo circa l'indicazione del livello di copertura nei contratti per adesione per la fornitura di servizi di telefonia mobile;

a valutare l'opportunità di approntare specifiche garanzie contrattuali a tutela degli utenti residenti nelle aree del Paese caratterizzate da assenza o debolezza di segnale telefonico.

Art. 1

1.1

D'Arienzo

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per favorire la concorrenza e la tutela dei consumatori, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, decorsi 60 giorni dalla stipula del contratto entro i quali non possono essere apportate modifiche alle condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta, possono garantire un periodo entro il quale le modifiche avvengono senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore, salvo che la variazione non sia obbligata da aumenti di mercato dei costi relativi all'acquisto delle materie prime per garantire i servizi offerti";».

1.2

Lanzi

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi dodici mesi dalla stipula del contratto";».

1.3

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- *alla lettera* a)*, dopo le parole:* «operatori di telefonia» *inserire le seguenti:* «fissa e mobile»;

- *alla lettera* b)*, dopo le parole:* «operatori dei servizi di telefonia» *inserire le seguenti:* «fissa e»;

- *alla lettera* e)*, capoverso* «2»*, primo periodo, dopo le parole:* «operatori della telefonia» *inserire le seguenti:* «fissa e mobile»;

- *alla lettera* d)*, capoverso* «2.1»*, primo periodo, dopo le parole:* «servizi ancillari di telefonia» *inserire le seguenti:* «fissa e».

1.4

Lanzi

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «Gli operatori di telefonia» *inserire le seguenti:* «fissa o mobile».

1.5

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «giuridiche ed».

1.6

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «dalla stipula del contratto» *con le seguenti:* «dalla data di commercializzazione della medesima offerta».

1.7

Lanzi

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole da:* «, in ogni caso senza aggravio di costi» *fino alla fine del periodo*.

1.8

Di Girolamo

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «in ogni caso senza aggravio» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «a pena di inefficacia se sfavorevoli per il cliente».

1.9

Mallegni, De Siano, Barboni

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; trascorsi sei mesi, le condizioni giuridiche ed economiche di cui al periodo precedente possono essere modificate solo in presenza di eventuali servizi aggiuntivi previo accordo e sottoscrizione da parte del cliente».

1.10

D'Arienzo

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «operatori dei servizi di telefonia» *inserire le seguenti*: «sia fissa sia».

1.11

Di Girolamo

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «telefonia mobile» *inserire le seguenti:* «e fissa».

1.12

Fede

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole da:* «che faciliti al consumatore» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «attraverso l'utilizzo di una tabella standard, definita dall'Autorità stessa, che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione, al fine di agevolare la comparazione delle offerte dei diversi operatori.».

1.13

D'Arienzo

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto» *con le seguenti:* «alle comunicazioni relative ai servizi oggetto dell'offerta promozionale commercializzata».

1.14

Nencini, Sudano, Grimani, Vono, Cucca, Sbrollini, Ginetti, Comincini, Magorno

Al comma 1 sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* L'offerta commerciale dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare, indipendentemente dal canale di comunicazione e vendita utilizzato e dalla durata e dalla destinazione dell'offerta, tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori devono contenere l'indicazione sia del prezzo finale da corrispondere in fase di sottoscrizione del servizio che del prezzo finale da corrispondere mensilmente. Tali prezzi devono indicare tutti gli oneri complessivi, sia di natura giuridica che economica, derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dai servizi ancillari di cui al comma 2.1, ove previsti. Gli operatori assicurano la più ampia informativa scritta sulle condizioni giuridiche ed economiche di tutte le tipologie di offerta, indipendentemente dalla durata e dalla destinazione dell'offerta, nonché dal canale di comunicazione e vendita, e in ogni caso su una sezione accessibile al pubblico del proprio sito *web* ufficiale"».

1.15

Nencini, Sudano, Grimani, Vono, Cucca, Sbrollini, Ginetti, Comincini, Magorno

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* c)*, primo periodo, sopprimere le parole:* «prezzi dei» *e dopo le parole:* «deve evidenziare» *inserire le seguenti:* «indipendentemente dal canale di comunicazione e vendita utilizzato e dalla durata e dalla destinazione dell'offerta»;

2) *alla lettera* c) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «A tal fine le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori devono contenere l'indicazione sia del prezzo finale da corrispondere in fase di sottoscrizione del servizio che del prezzo finale da corrispondere mensilmente. Tali prezzi devono indicare tutti gli oneri complessivi, sia di natura giuridica che economica, derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dai servizi ancillari di cui al comma 2.1, ove previsti»;

3) *alla lettera* d)*, capoverso* «2.1»*, dopo le parole:* «i costi di attivazione del servizio» *inserire le seguenti:* «i costi associati alla fornitura della SIM» *e dopo le parole:* «altro operatore» *inserire le seguenti:* «di recesso»;

4) *alla lettera* d)*, dopo il capoverso* «2.1» *inserire il seguente:*

«*2.1*-bis. Il prezzo che l'utente deve corrispondere in fase di sottoscrizione contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dall'utente al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, ove previsti, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore al momento della sottoscrizione»;

5) *alla lettera* d)*, capoverso* «2.2»*, dopo le parole:* «Il prezzo finale» *inserire le seguenti:* «che l'utente deve corrispondere mensilmente» *e sostituire le parole da:* «dal consumatore» *sino a:* «comma 2.1» *con le seguenti*: «dall'utente, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1 ove previsti,».

1.16

D'Arienzo

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «In ogni caso, al momento della stipula

del contratto, il consumatore può accettare o meno che siano apportate variazioni del prezzo finale in relazione all'attivazione di servizi pre-attivati o ancillari non previsti nelle condizioni giuridiche ed economiche sottoscritte nel contratto anche nel periodo dei 60 giorni dall'attivazione del servizio.».

1.17

Nencini, Sudano, Grimani, Vono, Cucca, Sbrollini, Ginetti, Comincini, Magorno

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «2.1»*, dopo le parole:* «i costi di attivazione del servizio,» *inserire le seguenti:* «i costi associati alla fornitura della SIM,» *e dopo le parole:* «altro operatore» *inserire le seguenti:* «e di recesso».

1.18

Santillo

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «2.1», *sostituire le parole da:* «non disattivabile» *fino alla fine del medesimo capoverso con le seguenti:* «a titolo gratuito, la cui fruizione o disattivazione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione».

1.19

Di Girolamo

Al comma 1, lettera d)*, sostituire il capoverso* «2.2» *con il seguente:*

«2.2. Tutti i dispositivi per la fruizione di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, comprese le carte SIM, devono essere consegnate al consumatore privi di servizi in sovrapprezzo. È fatto obbligo agli operatori di telefonia e di comunicazione elettroniche, ai fini dell'attivazione di servizi in sovrapprezzo, di acquisire la prova dell'esplicita richiesta espressa dal consumatore per iscritto o altro supporto informatico. È fatto divieto agli operatori di inserire clausole per l'attivazione di servizi in sovrapprezzo nel contratto di fornitura di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche».

1.20

Santillo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3.1. I contratti sottoscritti con gli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati.

3.2. Gli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza del contratto, il servizio prestato con il precedente contratto, fino all'effetto della nuova sottoscrizione contrattuale"»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«*1*-bis. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità che prevedono almeno una clausola di tacito rinnovo, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*-bis*)*, è fatto obbligo agli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto».

1.21

Croatti

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2," sono inserite le seguenti: "2.2,"».

1.22

Nencini, Sudano, Grimani, Vono, Cucca, Sbrollini, Ginetti, Comincini, Magorno

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire condizioni eque e non discriminatorie, gli operatori non limitano la sottoscrivibilità delle proprie offerte in base all'operatore di provenienza».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure a tutela dei consumatori dei servizi di telefonia mobile».

1.0.1

Mallegni, De Siano, Barboni

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di installazione di antenne e di impianti di telefonia mobile e fissa)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "viene autorizzata dagli enti locali" sono aggiunte le seguenti: ", in conformità al piano regolatore delle antenne approvato dal Comune, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"*1*-bis. Tutte le nuove installazioni di antenne e di impianti di telefonia mobile e fissa e di ripetitori di servizi di telecomunicazione sono autorizzate dai singoli comuni nel rispetto del piano per le antenne che è approvato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dai comuni interessati.

1-ter. Le installazioni ubicate sulle aree pubbliche e sulle aree private, già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino alla loro scadenza senza possibilità di essere modificate. Alla data di scadenza le stesse devono essere adeguate al piano regolatore delle antenne"».

1.0.2

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di roaming *marittimo)*

1. Il servizio voce e dati fornito da operatore satellitare durante la navigazione in mare (*roaming* marittimo) deve essere espressamente richiesto dall'utente all'operatore di rete mobile terrestre di appartenenza. In mancanza di tale espressa richiesta da parte dell'utente, tutti gli importi conseguenti all'utilizzo, anche involontario, del servizio voce e dati fornito da operatore satellitare durante la navigazione in mare non sono dovuti dall'utente stesso; l'operatore di rete mobile terrestre di appartenenza è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente imputate all'utente».

1.3.2.4. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.4.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 146 (pom.) del 17/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
146ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta i relatori avevano preannunciato la presentazione di emendamenti diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del provvedimento.
La Commissione aveva altresì convenuto di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge alle ore 12 di oggi.
Informa a tale proposito che, oltre a due emendamenti dei relatori (pubblicati in allegato), è stato presentato un ulteriore emendamento (pubblicato in allegato). Informa infine che il senatore De Bonis ha ritirato l'emendamento 1.0.1.

Il relatore TARICCO (*PD*), alla luce della presentazione di un nuovo emendamento, ritiene sia necessario attendere il parere della Commissione bilancio su tale proposta ai fini della prosecuzione dei lavori

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-02079, presentata dal senatore De Bonis, rassicurando preliminarmente l'interrogante in merito all'attenzione primaria che il Ministero ascrive alla tematica del lavoro, in armonia con il dettato costituzionale e in ogni altro vario ambito in cui esso si esprime, ove anche solo si consideri, a titolo esemplificativo, l'impegno e lo sforzo profuso dalla Ministra per le regolarizzazioni dei lavoratori "invisibili" nelle campagne.
Né, peraltro, sulla questione in esame è mancata una mirata attenzione, talché il Ministero ha subito provveduto a richiedere ad AGEA elementi informativi dettagliati sulla vicenda.
Venendo specificatamente all'oggetto dell'interrogazione, come noto, AGEA, in qualità di Organismo Pagatore (OP), per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.
In tale direzione si colloca la stipula, di norma con cadenza triennale, della Convenzione tra l'OP AGEA - e gli organismi pagatori regionali ove esistenti - e i Centri di assistenza agricola (CAA), ovvero gli organismi costituiti per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgano servizi analoghi.
La convenzione in oggetto, al momento, è stata approvata con delibera del direttore di AGEA su proposta del direttore dell'organismo pagatore, la bozza di convenzione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia ed è stata poi inviata dall'organismo pagatore AGEA a ciascuno dei Centri di Assistenza Agricola interessati una nota con la quale si invitano alla sottoscrizione entro il 20 novembre 2020.
Al fine di predisporre tale testo l'Amministrazione ha esaminato e valutato tutte le osservazioni pervenute e ha accolto quelle ritenute coerenti con le finalità che la convenzione si propone di perseguire, modificando conseguentemente lo schema di convenzione originario e con riferimento specifico alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3, è stata inserita nello schema di convenzione una differente gradualità, anche in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Inoltre, per garantire il contraddittorio sul contenuto della convenzione e valutare ulteriori modifiche al testo convenzionale, l'AGEA ha proseguito il confronto con i CAA interlocutori inviando loro nel mese di maggio una nuova bozza aggiornata dello schema di convenzione che tiene conto degli approfondimenti svolti.
Nell'ambito di detto confronto, AGEA ha provveduto a convocare anche gli Ordini di categoria dei liberi professionisti, più per una questione di correttezza relativa ai rapporti istituzionali, al fine di garantire un contradditorio che per uno specifico obbligo, non essendo tecnicamente tali Ordini e Collegi parti della stipulanda convenzione con i CAA interessati.
In particolare, nell'incontro del 15 maggio (gli incontri si sono svolti nei giorni 15 e 19 maggio) i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali - invitati a confrontarsi con specifico riferimento alla clausola convenzionale di cui all'articolo 4, comma 3 - hanno rappresentato le proprie

ragioni, in relazione ad una avvertita esigenza di tutela della professionalità e competenza dei propri assistiti.

L'AGEA ha chiarito direttamente ai rappresentanti dei liberi professionisti che le scelte operate - lungi dal mancato apprezzamento della categoria - discendono esclusivamente dalla necessità di salvaguardare l'integrità del sistema SIAN - che, come è noto, è una struttura pubblica attraverso la quale l'AGEA eroga più di 5 miliardi di euro all'anno - e, nel contempo, dalla necessità di attuare forme di controllo e vigilanza sulle funzioni delegate e dall'esigenza di un controllo più penetrante sulla gestione delle deleghe.

Ciò in linea con quanto richiesto dall'Unione europea, non solo in astratto - e cioè sul piano della regolamentazione in precedenza già esposto - ma anche in concreto, con riferimento alla relazione della certificazione dei conti per l'Esercizio finanziario 2019, in cui chiede espressamente all'Organismo pagatore AGEA di rafforzare il controllo sugli organismi delegati.

In tale ambito, AGEA ha evidenziato che la previsione di cui al citato articolo 4 si inquadra nel processo di rafforzamento della struttura dell'Organismo pagatore, che coinvolge anche l'efficientamento dei CAA e, in generale, delle strutture dei soggetti delegati.

Essa riguarda l'organizzazione dei CAA limitatamente agli operatori abilitati ad accedere al SIAN.

L'AGEA interviene solo sull'organizzazione delle attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche delegate, non ingerendosi nell'organizzazione delle diverse attività di natura privatistica da parte del CAA, nell'ambito delle quali non è escluso l'apporto della categoria dei liberi professionisti.

In questo ambito la costituzione di un rapporto di lavoro appare la misura organizzativa più adeguata al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati. Trattasi di una scelta discrezionale, operata dall'AGEA in forza dell'autonomia di cui istituzionalmente è dotata, coerente con il quadro normativo di riferimento.

In sostanza, l'obiettivo della riforma di cui all'articolo 4 dello schema della convenzione è il rafforzamento della catena delle responsabilità e della riferibilità delle azioni dei soggetti delegati. Il *focus* della questione riguarda dunque le garanzie che devono fornire i CAA ed i processi organizzativi degli stessi, in quanto fondati sul trasferimento delle funzioni amministrative pubbliche.

In ogni caso, stante la disponibilità manifestata dall'AGEA in sede di incontro a valutare eventuali proposte alternative - nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, apertamente palesati all'apertura della riunione - gli Ordini presenti hanno fatto pervenire congiuntamente una proposta integrativa, formalizzata ad AGEA in data 18 maggio.

In particolare, i Collegi e gli Ordini professionali hanno proposto una modifica all'articolo 4, comma 3, laddove si specifica che "gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate o liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi, di cui all'articolo 1 comma 1, lett. *f)* del DM 27 marzo 2008".

Quanto alla comprovata esperienza ed affidabilità del responsabile di sede e degli operatori con funzione di supporto al responsabile di sede, i Collegi e gli Ordini professionali hanno proposto che detti requisiti siano attestati: attraverso l'iscrizione agli Albi Professionali di riferimento, o, alternativamente, dal possesso di un titolo di studio in discipline agrarie, forestali o equipollenti oppure, ancora, da una esperienza lavorativa maturata nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure relative alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, CAA riconosciuti e/o Società ausiliarie con gli stessi convenzionate.

Infine, gli Ordini e i Collegi professionali hanno proposto di graduare diversamente le percentuali del numero degli operatori da contrattualizzare e dei liberi professionisti in possesso dei requisiti sopra specificati, indicando come termine ultimo di raggiungimento del 100 per cento la data del 30 giugno 2021 (30 per cento al 30 settembre 2020; 50 per cento al 1° gennaio 2021 e raggiungimento della totalità al 30 giugno 2020).

Tuttavia, le proposte degli Ordini e dei Collegi non sono state ritenute coerenti con le finalità delle modifiche convenzionali illustrate né compatibili con le norme sul riconoscimento dei CAA che - per

quanto attiene la qualifica degli operatori - non impongono l'iscrizione ad albi professionali, di tal che le modifiche proposte non potevano essere introdotte con un atto amministrativo.
Quanto all'incontro con i CAA, parti contraenti e diretti interlocutori dell'AGEA, nel corso della riunione dello scorso 19 maggio - nella quale ciascuno di loro ha avuto modo di esporre le proprie ragioni, con riferimento alle proposte di modifiche suggerite dai Professionisti - i CAA maggiormente rappresentativi hanno manifestato la loro contrarietà alle proposte.
Le questioni di maggiore importanza sulle quali si è concentrata l'attenzione dei CAA hanno riguardato: l'approfondimento della clausola convenzionale di cui all'art. 4, comma 3 dello schema di convenzione; il rapporto operatore/utente in relazione al numero dei fascicoli aziendali e degli ettari grafici; gli adempimenti dei CAA relativamente al popolamento del nuovo sistema informativo al fine di valutarne la fattibilità nei tempi previsti da AGEA; le modalità di trasferimento dei fascicoli aziendali a seguito della revoca del mandato *ex* articolo 3, comma 4; la quota aggiuntiva di risorse finanziare (cosiddetta premialità) riservata ai CAA in relazione ai fascicoli validati entro il 20 aprile, prevista dalla bozza di convenzione.
A conclusione dell'incontro l'AGEA, ribadendo le motivazioni delle proprie scelte, si è resa disponibile a valutare le ulteriori proposte migliorative del testo oggetto di confronto - purché in linea con le priorità perseguite di riorganizzazione delle strutture delegate e di integrità del SIAN - e i CAA hanno formalizzato ulteriori proposte che sono state esaminate da parte dell'Agenzia, con accoglimento di tutte le proposte ritenute migliorative del testo e coerenti con le finalità fin qua evidenziate.
Si dà altresì atto che la bozza di convenzione prima della sua approvazione da parte del direttore di AGEA è stata sottoposta al MIPAAF il quale ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta.
Si rappresenta infine che sulla questione in esame si è già espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere reso, lo scorso 20 aprile, su richiesta di AGEA. In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del SIAN) l'ha ritenuta, dal punto di vista della tutela della concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.
Inoltre, sull'argomento, il Parlamento - svolte due audizioni nelle competenti Commissioni di Camera e Senato e, ascoltate le risposte alle interrogazioni e agli atti ispettivi presentati - non ha ritenuto di dovere assumere iniziative parlamentari, anche in sede legislativa.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) sottolinea come dalla riposta fornita dal Sottosegretario non sembrerebbero esserci problemi nel sistema dei centri di assistenza agricola, circostanza che purtroppo non corrisponde alla realtà. Ricorda che è prioritaria l'esigenza di salvaguardare il diritto al lavoro dei liberi professionisti sancito dalla Costituzione e sottolinea altresì che quanto previsto nella Convenzione 2020/2021 risulta in conflitto con l'articolo 7 del decreto ministeriale del 2008 che regola il funzionamento dell'AGEA. Ritiene che il Governo dovrebbe impegnarsi per far ridiscutere i contenuti della Convenzione ascoltando la voce dei rappresentanti nazionali dei centri di assistenza agricola, e si dichiara in conclusione non soddisfatto della risposta fornita.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che è scaduto alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti già presentati dal relatore. Informa che sono stati presentati due subemendamenti (pubblicati in allegato) e che il senatore Taricco ha presentato una riformulazione dell'emendamento 18.0.7 (pubblicato in allegato).
Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta era stato stabilito di procedere, qualora relatore e Governo fossero pronti, alla votazione degli emendamenti a partire dalla giornata di mercoledì 18 novembre.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) fa presente che, d'accordo con il Governo, sarà possibile nella seduta di domani procedere alla votazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 21, che riconosce (al comma 1) alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020.

La disposizione, in particolare, riconosce il predetto beneficio dell'esonero contributivo ai medesimi soggetti beneficiari della stessa misura per il mese di novembre 2020, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto "decreto ristori"), che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (comma 2). Viene altresì abrogato l'articolo 7 dello stesso decreto-legge n. 137/2020, che ha introdotto, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive (comma 3). Gli oneri derivanti dalla disposizione sono valutati dal comma 4 in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Il successivo articolo 22, recante disposizioni per la "quarta gamma", interviene novellando l'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha istituito un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Per effetto di tale modifica si prevede che per fronteggiare la crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (ossia i prodotti freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo), viene concesso un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni.

Tale contributo è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale; l'entità del contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Qualora venisse superato il limite di spesa di 20 milioni di euro, l'importo del contributo verrà ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari. Rimanda quindi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione di criteri e modalità di attuazione della norma.

Misure di interesse della commissione agricoltura sono poi presenti in altre parti dell'articolato, in particolare laddove sono previsti interventi in favore di soggetti che svolgono attività con codici ATECO riportati nell'Allegato 2. Tra le attività elencate nell'Allegato 2 si segnalano il commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli e ittici, di carne e di altri prodotti alimentari, di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, nonché di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio.

Al riguardo vanno ricordati: l'articolo 2, che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e hanno sede nelle c.d. zone rosse e arancione; l'articolo 4, che estende anche alle imprese delle c.d. zone rosse il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; l'articolo 5, che estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto; l'articolo 6, che estende anche ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che operano in zona rossa la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap; l'articolo 7, che prevede la sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di novembre 2020.

Il presidente VALLARDI fa presente che nelle Commissioni di merito è stato presentato da parte del Governo un emendamento diretto a trasferire nel disegno di legge n. 1994 (decreto-legge n. 137/2020 "Ristori") i contenuti del decreto-legge in esame, che verrebbe contestualmente abrogato. Ritiene pertanto che prima di procedere all'espressione del parere si debbano verificare le intenzioni del Governo in merito alle sorti del testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute (n. 202)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (n. 205)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (n. 206)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 210)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta il relatore Mollame, anche a nome

della relatrice Sbrana, ha illustrato i quattro schemi di decreto legislativo in titolo. Fa presente che il termine per formulare le osservazioni alla 12a Commissione scade il 2 dicembre 2020.

I relatori MOLLAME (*M5S*) e SBRANA (*L-SP-PSd'Az*), anche in considerazione della particolare complessità dei testi in esame, chiedono rinviare ad una successiva seduta la conclusione dell'esame al fine di predisporre una proposta da sottoporre all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

Art. 8

8.101/1

Durnwalder

All'emendamento 8.101 del Relatore aggiungere le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole da:* «per le sementi biologiche» *fino a*: «sementi stesse» *con le seguenti:* «per le sementi biologiche e per i materiali di moltiplicazione vegetativa finalizzati ad aumentare la disponibilità delle sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa»;

2) *al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo*: «Tale piano prevede anche lo studio di tecniche florovivaistiche innovative che permettano la produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa di ottima qualità.»

3) *alla Rubrica, dopo la parola*: «biologiche», *aggiungere le seguenti*: «e dei materiali di moltiplicazione vegetativa».

Art. 18

18.100/1

De Bonis

All'emendamento 18.100, al quarto periodo le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria» *e al quinto periodo le parole:* «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria» *sono soppresse*.

18.0.7 (testo 2)

Taricco, Biti

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza

attraverso la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e strumenti di tutela dei consumatori attraverso il la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali.

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori»

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1373

Art. 1

1.0.2

De Bonis

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari e garanzia nelle C.U.N.)

1. Al fine di contrastare pratiche commerciali sleali, speculazioni e frodi, a tutela del principio della buona fede e della correttezza nella formazione dei prezzi, qualora questi siano palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha l'obbligo di vigilare e reprimere mediante severe sanzioni qualsiasi attività di vendita sottocosto, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e attuato con decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, della normativa *antitrust*, di cui al provvedimento dell'AGCM n. 24649 del 2013 e della recente normativa europea, di cui alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

2. Il Regolamento di funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve prevedere al suo interno il rispetto del divieto di vendita sottocosto di cui al precedente comma.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 3

3.1

Taricco, Fattori

Sopprimere l'articolo

Art. 5

5.1

Taricco, Fattori

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e d)

1.3.2.4.2. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 148 (ant.) del 25/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 208)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame, assegnato alla Commissione agricoltura in sede consultiva. Segnala che sullo schema di decreto legislativo non è stato ancora acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e che il termine per l'espressione del parere scade il 12 dicembre 2020.

Il provvedimento, composto di 86 articoli - suddivisi in 10 Titoli - e di diversi allegati, è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018). Il suddetto articolo 11 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti europei n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

La relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame rileva che lo stesso costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti. L'articolato del provvedimento è, principalmente, il risultato dell'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti.

Le norme previgenti "sono state aggiornate e allineate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale (...) Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base sopra

indicate e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali e da disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate".

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 disciplina il campo di azione e le finalità del provvedimento, che stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante ortive, nonché l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

L'articolo 2 reca le definizioni mentre l'articolo 3 individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame.

L'articolo 4 indica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, che rappresenta l'autorità unica responsabile a livello nazionale per una serie di attività.
L'articolo 5 indica le competenze dei Servizi fitosanitari regionali, mentre l'articolo 6 istituisce presso il MIPAAF il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e relativi portinnesti ammesse alla commercializzazione e delle varietà di portinnesti di piante ortive.

L'articolo 7 reca l'articolazione del Registro nazionale, che è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall'allegato I ed è articolato nelle sezioni: a) Varietà di piante da frutto dei relativi portinnesti; b) Varietà di portinnesti di piante ortive. All'interno del Registro è istituita un'apposita sezione dove riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, sono indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione dei geni e l'identificatore unico. Chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o in qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata.

L'articolo 8 prevede quali siano le informazioni contenute nel Registro, l'articolo 9 disciplina la domanda di registrazione di una varietà, l'articolo 10 indica i requisiti in base ai quali le varietà possono essere iscritte al Registro, e l'articolo 11 disciplina l'esecuzione delle prove di coltivazione, che il MIPAAF provvede ad eseguire o a far eseguire.

L'articolo 12 prevede il termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione, mentre l'articolo 13 stabilisce che la varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova viene iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero.

L'articolo 14 disciplina il periodo di validità della registrazione di una varietà, che - a seconda delle varietà - ha una durata di trenta anni o di dieci anni.

L'articolo 15 stabilisce che il MIPAAF notifichi agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le modifiche apportate al Registro delle varietà, mentre l'articolo 16 prevede che per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalità relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, si applicano le disposizioni nazionali e unionali previste in ambito sementiero.

L'articolo 17 regola gli obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, l'articolo 18 regola requisiti ed obblighi dei fornitori di piantine di piante ortive e di materiali di moltiplicazione di piante ortive e l'articolo 19 prevede gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio in relazione ai fornitori.

Gli articoli da 20 a 53 disciplinano, in modo particolareggiato, la certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive.

L'articolo 54 regola i controlli ufficiali, stabilendo in particolare che il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua controlli ufficiali nei centri aziendali e nei campi di produzione dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione di fruttiferi, piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, durante le fasi di produzione e di

commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente provvedimento.

L'articolo 55 prevede che le analisi ufficiali su campioni prelevati nell'ambito di controlli ufficiali sono effettuate dai "laboratori ufficiali" designati dai Servizi fitosanitari regionali, mentre l'articolo 56 regola le condizioni generali per la commercializzazione.

L'articolo 57 reca le norme generali in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio, che sono poi disciplinate più dettagliatamente negli articoli da 58 a 64.

L'articolo 65 reca le condizioni di equivalenza per l'importazione da Paesi terzi, mentre gli articoli da 66 ad 81 disciplinano il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, che viene istituito presso il MIPAAF ed effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

L'articolo 82 reca le sanzioni (amministrative pecuniarie): al riguardo la relazione illustrativa rileva che tale articolo ripropone, aggiornandole, norme previgenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2011 e all'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2010 (decreti legislativi abrogati da parte dell'articolo 86).

L'articolo 83 disciplina le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà nel Registri, per le operazioni di controllo e di certificazione, per la qualificazione volontaria e per la stampa e il rilascio delle etichette, tariffe stabilite dal MIPAAF in misura corrispondente al costo del servizio effettivo.

Da ultimo, mentre l'articolo 84 individua la clausola di neutralità finanziaria, gli articoli 85, 86 e 87 recano le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 209)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Fattori, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, assegnato alla Commissione agricoltura in sede consultiva. Segnala che sullo schema di decreto legislativo non è stato ancora acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e che il termine per l'espressione del parere scade il 12 dicembre 2020.

Il provvedimento è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018). Il suddetto articolo 11 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti europei n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

Lo schema di decreto, che si compone di 59 articoli - suddivisi in 13 capi - e di tre allegati, detta *ex novo* la disciplina nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi.

La relazione illustrativa informa che il nuovo testo normativo contiene i seguenti aspetti chiave: definizione di una nuova organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e definizione dell'autorità unica e delle autorità competenti in materia; modifica del ruolo del Comitato fitosanitario nazionale e individuazione del Centro Difesa e Certificazione (CREA-DC) quale istituto nazionale di riferimento per il supporto scientifico e diagnostico; ridefinizione del ruolo e delle competenze e formazione del personale del servizio fitosanitario nazionale; definizione di nuova gestione delle emergenze fitosanitarie; realizzazione di un Sistema informativo nazionale per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario; razionalizzazione dei punti di ingresso frontalieri e definizione delle procedure di controllo ufficiale.

Passando ad analizzare l'articolato, gli articoli da 1 a 3 riguardano l'ambito di applicazione del provvedimento e le definizioni. In particolare viene definita come attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.

L'articolo 4 qualifica il Servizio fitosanitario nazionale come l'autorità competente per la protezione delle piante, ai sensi dei citati regolamenti (UE), che provvede all'attuazione delle attività di protezione delle piante. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le Regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano, e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante.

Per quanto concerne l'aspetto organizzativo, ai sensi dell'articolo 5 il Servizio fitosanitario centrale operante presso il MIPAAF rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di protezione, nonché l'organo di collegamento ai sensi della normativa UE; l'articolo 6 prevede che i Servizi fitosanitari regionali sono costituiti presso le Amministrazioni delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorità deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di protezione; l'articolo 7 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale il Comitato Fitosanitario Nazionale; l'articolo 8 qualifica il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) - riconosciuto quale laboratorio di riferimento dell'Unione europea per batteri, virus e viroidi - quale organismo scientifico di supporto del Servizio Fitosanitario Nazionale per le attività di protezione delle piante; l'articolo 9 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi; l'articolo 10 prevede che per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali competenti per il territorio istituiscono una Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie; l'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attività di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori; l'articolo 12 disciplina gli audit interni del Servizio fitosanitario nazionale.

Per quanto concerne l'organizzazione della rete laboratoristica nazionale, l'articolo 13 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la designazione di uno o più laboratori nazionali di riferimento mentre l'articolo 14 prevede che i Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

L'articolo 15 rinvia a un provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione di caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi, mentre l'articolo 16 istituisce la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante.

L'articolo 17 prevede che il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale è iscritto nel Registro nazionale del personale. Ulteriori disposizioni riguardano l'ispettore fitosanitario (articolo 18), l'agente fitosanitario (articolo 19), l'assistente fitosanitario (articolo 20) e il responsabile fitosanitario ufficiale e il certificatore (articolo 21).

L'articolo 22 prevede che i responsabili fitosanitari ufficiali e i certificatori hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del provvedimento in esame si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali.

Gli articoli 23, 24 e 25 dettano poi ulteriori disposizioni concernenti la formazione e l'aggiornamento del personale, l'istituzione del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale ed il rilascio di un apposito documento di riconoscimento.

Gli articoli 26 e 27 riguardano lo svolgimento delle attività di sorveglianza degli organismi nocivi sul territorio nazionale.

L'articolo 28 fa obbligo a chiunque ne venga a conoscenza di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea; l'articolo 29 disciplina la procedura di notifica di ritrovamento di organismi nocivi mentre l'articolo 30 riguarda l'informativa sul ritrovamento di organismi nocivi agli operatori professionali; l'articolo 31 disciplina le emergenze fitosanitarie; l'articolo 32 disciplina gli interventi di protezione delle piante; l'articolo 33 disciplina le misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

Gli articoli da 34 a 36 riguardano l'istituzione e la gestione, presso il Servizio fitosanitario centrale, del Registro ufficiale degli operatori professionali.

L'articolo 37 regolamenta la procedura di rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, mentre l'articolo 38 riguarda i piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

Gli articoli 39 e 40 riguardano, rispettivamente, le procedure relative alle ispezioni e alla revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante nonché i casi e le procedure di annullamento o rimozione dello stesso passaporto.

L'articolo 41 disciplina le procedure di registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione.

Per quanto concerne l'attività di controllo su organismi nocivi, segnala le disposizioni che riguardano i controlli ufficiali (articolo 42), la delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali (articolo 43), la controperizia (articolo 44), i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 45), i posti di controllo frontalieri (articolo 46), il piano di controllo fitosanitario nazionale (articolo 47) nonché i certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi (articolo 48).

Gli articoli 49 e 50 disciplinano le deroghe applicate a piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali di selezione varietale o riproduttivi.

Gli articoli da 51 a 54 disciplinano il sistema informatico fitosanitario, attraverso l'istituzione del Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante.

L'articolo 55 reca le sanzioni amministrative che si applicano alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e della normativa nazionale e unionale di settore, mentre l'articolo 56 disciplina i diritti obbligatori per i controlli ufficiali sulle merci e per le altre attività ufficiali.

L'articolo 57 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante.

L'articolo 58 contiene le norme transitorie e finali e, da ultimo, l'articolo 59 abroga il decreto legislativo n. 214 del 2005.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del professor Carlo Gaudio a Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (n. 66)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere sulla procedura avviata dal Consiglio dei Ministri per la nomina del prof. Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Il relatore TARICCO (*PD*) chiede se sia possibile audire la prossima settimana il professor Carlo Gaudio prima di procedere all'espressione del parere sulla proposta di nomina.

Il presidente VALLARDI propone pertanto alla Commissione di procedere all'audizione in sede informale del professor Gaudio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro). Ricorda altresì che nelle Commissioni di merito è stato presentato da parte del Governo un emendamento diretto a trasferire nel disegno di legge n. 1994 (decreto-legge n. 137/2020 "Ristori") i contenuti del decreto-legge in esame, che verrebbe contestualmente abrogato.

Il relatore TARICCO (*PD*) chiede di rinviare il seguito dell'esame in attesa di verificare l'esito dei lavori nelle Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute (n. 202)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (n. 205)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (n. 206)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 210)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che i relatori Mollame e Sbrana hanno già illustrato i quattro schemi di decreto legislativo in titolo e che il termine per formulare le osservazioni alla 12a Commissione scade il 2 dicembre 2020.

Il relatore MOLLAME (*M5S*), anche a nome della relatrice SBRANA (*L-SP-PSd'Az*), informa che è in fase di predisposizione una proposta di parere che verrà sottoposta all'esame della Commissione la settimana prossima.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) chiede, se possibile, di conoscere in anticipo, almeno in bozza, quali saranno i contenuti di tale proposta in modo tale da poter formulare eventuali osservazioni ai relatori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 14, non avrà luogo e che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato a seguire per la programmazione dei lavori, è anticipato alle ore 11,05.

La seduta termina alle ore 11,05.

1.3.2.5. 10^ (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.5.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 124 (ant.) del 12/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il disegno di legge n. 2013, per le parti di competenza.
Il disegno di legge n. 2013 mira a rafforzare le misure di sostegno economico per le attività già colpite dall'emergenza epidemiologica e dalle conseguenti misure restrittive a livello locale e nazionale. Gli aspetti di competenza della Commissione riguardano gli articoli 1, 2, 4, 8, 21 e 29.
L'articolo 1, comma 1, sostituisce l'elenco richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ("decreto ristori"), allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale, quali le attività di trasporti terrestri di passeggeri, la gestione di stazioni per autobus, le attività di biblioteche e archivi, le attività delle guide alpine. Il comma 2 riconosce agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi) una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. I commi 4 e 5 riconoscono nell'anno 2021, nel limite di spesa di 280 milioni di euro, un contributo a fondo perduto agli operatori con sede nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive.
L'articolo 2 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 richiamato dalla disposizione in esame e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni cosiddette zone rosse. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato Allegato 2.
L'articolo 4 prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono la loro attività produttiva nei territori interessati dalle misure di contenimento, la possibilità di usufruire del credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non

abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda. Le regioni interessate dalla norma sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.
Con l'articolo 8 si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli precedenti. Si prevede inoltre, ai soli fini degli articoli 1 e 2, la possibilità di individuare, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori codici ATECO riferiti a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte.
Infine, l'articolo 21 riconosce un esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, mentre l'articolo 29 ha autorizzato in favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.6. 12^ (Igiene e sanita')

1.3.2.6.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 180 (pom.) del 17/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
180ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso 12 novembre.
In primo luogo, si è deciso di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di due nuovi affari assegnati: il primo, in sede riunita con la Commissione 7a, su "Impatto della didattica digitale integrata sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti"; il secondo su "Iniziative per favorire il ritorno alla normalità delle cure e il riconoscimento dei diritti dei malati oncologici".
In secondo luogo, si è deciso di avviare la trattazione dei disegni di legge in materia di tutela della salute mentale e di quelli concernenti la figura dell'autista soccorritore.
Avverte, quindi, che è stata individuata la data per lo svolgimento della già programmata audizione della Direttrice generale della Direzione Salute della Commissione europea, Sandra Gallina, sulle politiche di competenza della Direzione, con particolare riferimento alla questione dei vaccini anti-COVID-19: previa autorizzazione del Presidente del Senato, l'audizione avrò luogo, in videoconferenza, il prossimo martedì 1° dicembre, in sede riunita con la Commissione 14a.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole.)

La PRESIDENTE (*IV-PSI*), relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 149 del 2020, cosiddetto decreto ristori 2.

Premette che il decreto-legge in conversione consta di 32 articoli e che, a quanto risulta, il Governo è intenzionato a farne confluire i contenuti all'interno del decreto ristori 1 (decreto-legge n. 137 del 2020), già esaminato dalla Commissione.

Ciò detto, passa a riferire sugli agli articoli che attengono a profili d'interesse sanitario.

L'articolo 9 integra le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 34 del 2020 relativamente alle prestazioni acquistate dal Servizio Sanitario Nazionale, nel periodo emergenziale, da strutture private accreditate.

L'articolo in esame, in particolare, modifica il comma 5 della disposizione richiamata ed inserisce nella stessa i nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*.

Con l'inserimento del comma 5-*bis* viene riconosciuto un contributo "una tantum" a tutte le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID (sia quelle che sono entrate nella rete COVID, sia quelle che sono rimaste fuori). Il ristoro - fino ad un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato per l'anno 2020 - tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020. Detto ristoro "*una tantum*", legato all'emergenza in corso, mira a remunerare i soli costi fissi sostenuti e rendicontati dalla struttura privata accreditata.

Con le modifiche apportate al succitato comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 (trasformato in disposizione a regime fino al termine dell'emergenza epidemiologica), si intende invece regolamentare un aspetto tipicamente finanziario legato agli acconti da riconoscere e già riconosciuti alle stesse strutture private accreditate che, a seguito di un provvedimento regionale per effetto del COVID, abbiano sospeso le attività. Nel medesimo comma 5, si prevedono acconti in misura mensile correlati al 90 per cento del *budget* assegnato alle strutture private accreditate, da operarsi salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati.

Conseguentemente, le regioni e le province autonome, una volta definito - ai sensi del comma 5-*bis* - l'importo spettante alla struttura privata accreditata sulla base della produzione resa, come rendicontata, e sulla base della rendicontazione dei costi fissi, a ristoro dei quali verrà riconosciuto il contributo "*una tantum*", potranno operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati ai sensi del comma 5.

La disposizione illustrata, ai sensi del comma 5-*ter*, si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie, per la sola parte a rilevanza sanitaria.

L'articolo 10, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, autorizza per l'anno 2021 l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, e in particolare di 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente (di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare) e di 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo (30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare).

Per quanto riguarda gli ufficiali medici reclutati ai sensi dell'articolo in esame, il comma 4 dello stesso rinvia all'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che, qualora i medici arruolati siano iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, essi restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

L'articolo 17 sostituisce gli allegati del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, concernenti le misure di sicurezza sul lavoro relative agli "agenti biologici classificati". In particolare, tali allegati concernono, rispettivamente, le attività nei laboratori (o nei locali destinati ad animali da laboratorio) e le attività nei processi industriali che comportino l'uso dell'agente biologico o un'esposizione allo stesso. La nuova versione degli allegati fa proprio il contenuto dell'ultima versione

degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE28, e successive modificazioni.
L'articolo 19 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della norma transitoria (di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) che consente all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri.
Detti incarichi sono previsti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed anche (in tale ambito) in considerazione del ruolo di "soggetto attuatore" svolto dall'INAIL.
L'articolo 30 - introducendo un comma 16-*bis* nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020, e successive modificazioni - disciplina la pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e definisce una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive.
Con la novella in esame si prevede, in primo luogo, che il Ministero della salute pubblichi, sul proprio sito internet istituzionale, con cadenza settimanale, i risultati del monitoraggio del rischio sanitario connesso all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e che comunichi tali risultati ai Presidenti di Camera e Senato.
Si demanda inoltre - sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio - al Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico-scientifico, l'individuazione, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, delle regioni a più alto rischio epidemiologico, destinatarie di misure più restrittive. Sono altresì disciplinati i profili temporali dell'efficacia delle suddette ordinanze del Ministro della salute e si prevede che, in ogni caso, sempre con ordinanza del Ministro della salute e sentito il Presidente della regione interessata, possano essere individuate parti del territorio regionale nelle quali non si applicano le misure in questione.
Sono inoltre stabilite forme di pubblicità dei verbali della Cabina di regia e del Comitato tecnico-scientifico (pubblicazione per estratto, concernente il monitoraggio dei dati, sul sito internet istituzionale del Ministero della salute).
Si prevede, infine, la pubblicazione, entro il 12 novembre, dei dati del monitoraggio posti a base dell'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 (ordinanza con la quale è stata operata una prima individuazione delle regioni ove applicare le misure più restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020).

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) trova che il *modus operandi* del Governo sia imbarazzante: quello in esame è il ventunesimo provvedimento d'urgenza sul Covid ed innumerevoli sono i decreti attuativi e gli altri atti correlati. Evidenzia che il frutto di questa azione abborracciata è il caos. Invita a considerare che altri Paesi, come ad esempio la Svizzera, hanno adottato poche e chiare ordinanze per gestire l'emergenza epidemiologica.

Quanto al merito del provvedimento in esame, rileva che mancano misure strutturali per il sostegno alla ripresa economica e che si continuano a distribuire risorse in maniera asistematica. Sottolinea che sono a rischio di chiusura centinaia di attività produttive e commerciali, con le intuibili conseguenze in termini di perdita di gettito fiscale ed aggravamento del sistema di *welfare.*

Segnala che la maggior parte delle persone desidera solo lavorare e sostenersi con la propria attività e non ricevere sussidi, ma comprende che questo modo di pensare sia difficile da capire per una parte dell'attuale maggioranza. Ritiene che sarebbero necessari interventi risoluti come quelli adottati dalla Germania, volti a garantire serio ristoro e reale possibilità di prosecuzione delle attività.

Rileva che, per assicurare le coperture rese necessarie dal provvedimento in esame, vi è stata la sottrazione di risorse al fondo per il pagamento dei debiti degli enti territoriali e degli enti del SSN: trova che ciò sia dissennato, considerata la situazione di ritardo nei pagamenti in cui versa l'Italia, specie nel settore della sanità.

Osserva che la riprova della pessima programmazione economica del Governo è l'annuncio del

decreto "ristori 3": si va cioè avanti per approssimazioni successive, mentre è già alle viste un nuovo scostamento di bilancio e ci si ostina a non fare ricorso ai fondi del MES.

Reputa che i ceti produttivi del Paese siano sconfortati dall'azione del Governo.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) reputa che il provvedimento in discussione imponga, per le materie di competenza delle Commissione, di focalizzarsi essenzialmente sull'articolo 9, sancente la possibilità che vengano riconosciuti alle strutture accreditate fondi pari fino al 90 per cento del *budget* contrattato ancorché non prestazionalmente erogato. Osserva che potrebbe essere "saggio" far correlare alla possibilità di accedere a questo *benefit* l'obbligo di fornire alle Regioni tutte quelle prestazioni anche domiciliari che possono essere connesse all'emergenza, ovviamente fino alla concorrenza del *budget* al netto dei costi fissi. Ricorda che pensare che il sistema domiciliare e diagnostico a livello territoriale venga implementato addossandone prevalentemente ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta la realizzazione dimostra la non conoscenza dello stato di fatto e di diritto, come comprovato da recente sentenza del TAR del Lazio. Soggiunge che chi aderisce al benefit dovrebbe impegnarsi a fornire altresì le informazioni indispensabili affinché si possa dar corso a quella tracciabilità degli impieghi necessaria al *rating* prestazionale, sì da superare la logica dei *budget* storicizzati e delle funzioni non tariffabili e di tutte quelle altre distorsioni per cui si intende promuovere l'istituzione della Commissione di Inchiesta sull'efficacia ed efficienza del Servizio Sanitario Nazionale.

Osserva che occorre fare in modo che tutte che le strutture sanitarie accreditate e a contratto che beneficeranno di tale ristoro economico debbano assicurare quelle prestazioni sul territorio elettivamente a domicilio che le USCA non riescono a coprire, e rendere possibile l'implementazione di un sistema di *rating*, che potrebbe essere avviato per i primi due anni su base volontaria, a fronte di adeguate incentivazioni per gli operatori, e poi ricondotto a sistema di valutazione e remunerazione delle attività contrattualizzabili in regime di Servizio Sanitario Nazionale.

Rileva, inoltre, che per dare piena attuazione alle finalità della norma la previsione dovrebbe essere estesa anche al socio sanitario ed assistenziale, in specie per quanto riguarda il potenziamento delle attività di degenza a bassa intensità di cure/bassa complessità per pazienti eleggibili, vale a dire che non necessitano di ospedalizzazione per acuti, ma le cui fragilità suggeriscono una permanenza in strutture protette in regime di SSN, ben potendo essere efficacemente presi in carico presso unità di offerta non classificabili come ospedaliere con standard minimi predefiniti. Si potrebbe così incrementare efficacemente l'offerta di prestazioni domiciliari e di altri interventi, non solo per l'attività ambulatoriale e di *test* diagnostici, strettamente connessa al Covid-19.

Ritiene che si dovrebbe prevedere che le Regioni e le Province autonome possano erogare anche alle Residenze Sanitarie Assistenziali, alle Residenze Socio sanitarie per Disabili, ai Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, ai Centri diurni e semiresidenziali per minori, per la Salute mentale, per le Dipendenze e per persone senza fissa dimora, il *budget* previsto dal contratto, sia esso in regime di convenzione o concessione dei servizi per l'anno 2020 e 2021.

Soggiunge che, per avere titolo al "contributo speciale", l'erogatore pubblico e privato accreditato dovrebbe comunque e sempre essere tenuto al debito informativo di tutti flussi economici e di attività necessari per la costruzione dei parametri alla base del sistema di *rating* prospettato. Le certezze derivanti dalla rilevazione e dall'analisi oggettiva dei costi, del valore sanitario, socio sanitario e assistenziale e dei prezzi dovranno corrispondere a risultati/esiti in punto di prestazioni tariffate: questa, a suo avviso, dovrebbe essere l'equazione di riferimento.

Reputa inoltre che la possibilità introdotta dalla norma, se opportunamente emendata, dovrebbe accompagnarsi più in generale, nel rispetto degli stanziamenti complessivamente assegnati alle Regioni e alle Province Autonome, ad una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* previsto dai decreti-legge nn. 18 e 34, che attualmente sono vincolate a specifica destinazione. Ricorda che tutti i servizi sanitari e socio sanitari regionali si sono trovati nella necessità di potenziare appalti di servizi tecnici, di acquisizione di attrezzature di tecnologia sanitaria, di servizi di trasporto sanitario, e di provvedere all'acquisizione di

dispositivi di protezione individuale, la cui dimensione economica è assolutamente di rilievo. Rileva che l'attesa flessibilità andrebbe agganciata alla "rilevazione del costo standard sanitario e socio sanitario", avviando un percorso virtuoso di rilevazione delle differenze di costi tra un bene e un servizio in emergenza rispetto all'ordinarietà, mediante la previsione di un'integrazione del flusso di tracciamento dei costi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 come modificato dalla legge n. 27 del 2020, con esplicitazione della differenza tra "costo in emergenza" e "costo ordinario".

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), oltre a stigmatizzare l'affastellarsi di provvedimenti di urgenza, segnala una crescente sensazione di disagio nella cittadinanza, dovuta al fatto che le misure del Governo, sempre più spesso, incidono su aspetti della vita privata e familiare delle persone, con una impostazione di tipo stato-centrico.

Esprime incidentalmente sconcerto per la gestione dell'emergenza sanitaria in Calabria, che ha prodotto recentemente l'allontanamento di due commissari e la rinuncia di un terzo potenziale commissario, asseritamente per "motivi familiari".

Deplora le restrizioni imposte dal Governo alla didattica in presenza nonché il conflitto istituzionale tra Stato e Regioni sul punto: si tratta di misure che impattano pesantemente sui processi di apprendimento e sul benessere degli studenti e che hanno un costo sociale elevato, sostenuto per lo più dalle donne lavoratrici.

In conclusione, esprime il convincimento che la cittadinanza abbia raggiunto un punto di saturazione rispetto alle politiche messe in campo dal Governo.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) invita a considerare che il provvedimento d'urgenza in esame, così come diversi di quelli in precedenza adottati, è stato reso necessario dall'inerzia delle Regioni rispetto agli interventi previsti dalla normativa vigente per il potenziamento della sanità pubblica, sia ospedaliera che territoriale.

In relazione alla disposizione inerente agli erogatori privati accreditati, ritiene necessaria una modifica volta a prescrivere la rendicontazione delle prestazioni rese entro un termine di sei mesi e fa presente di aver predisposto un emendamento in tal senso.

Riguardo alla situazione dei medici di medicina generale, osserva che il loro coinvolgimento nelle cure domiciliari e nella effettuazione di tamponi deriva dai ritardi delle Regioni nell'attivazione delle USCA. In ogni caso, ribadisce che è giunto il momento per ripensare il sistema di assistenza primaria, creando reti delle cure primarie all'interno del servizio sanitario nazionale e superando la formula ormai anacronistica della convenzione. Con specifico riguardo ai *test*, ritiene necessarie modifiche volte ad incentivarne l'esecuzione, alternativamente, all'interno degli studi medici che garantiscano adeguati livelli di sicurezza oppure nell'ambito di sedi idonee messe a disposizione dalle aziende sanitarie. Anche a tale proposito, annuncia di aver presentato appositi emendamenti.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) evidenzia che i "decreti ristori" sono volti a soddisfare le esigenze che mano a mano sorgono in base all'evoluzione della situazione epidemiologica, nel presupposto che occorra dare fiato a chi è colpito nella propria capacità di sostentamento dalle misure restrittive adottate dal Governo.

Sottolinea che in Italia, a causa del riparto di competenze previsto dal Titolo V della Costituzione, è particolarmente difficile ottenere risultati omogenei attraverso iniziative legislative statali: ne è prova la diversificata implementazione delle USCA all'interno delle varie Regioni.

Rimarca che è necessario svolgere un monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni legislative, intervenendo se del caso anche con sanzioni, a fronte di accertati inadempimenti.

Trova opportuno che lo Stato si faccia carico di ristorare anche le strutture sanitarie private, considerato che in questo modo si tutelano anche i relativi lavoratori e si evitano sperequazioni rispetto a coloro che operano all'interno di strutture sanitarie pubbliche.

Quanto alla didattica a distanza e alla necessità di tenere conto delle esigenze delle lavoratrici e

dei lavoratori, ricorda che sono state adottate misure *ad hoc*, come il *bonus babysitter*.

Concorda sull'opportunità di ridisegnare il ruolo dei medici di medicina generale, portando a compimento un progetto già delineato dalla legge Balduzzi e in qualche modo adombrato dalla stessa legge n. 833. Sottolinea che sarà però necessario prevedere un adeguato periodo di transizione dal vecchio al nuovo regime.

Dopo aver ricordato che il provvedimento in esame, per quanto di competenza della Commissione, reca disposizioni rilevanti anche in tema sicurezza sul lavoro (articolo 17) e di risorse umane dell'INAIL (articolo 19), rimarca che il Governo sta davvero cercando di fare tutto ciò che è possibile per proteggere la salute e sostenere al contempo l'economia, senza penalizzare alcuna categoria.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) domanda se qualcuno intenda negare che a causa dell'emergenza epidemiologica ci sono morti, persone gravemente malate, rischi di paralisi della pubblica amministrazione e condizioni di estrema difficoltà all'interno delle RSA, solo per fare alcuni esempi.

Ritiene che, nel quadro presente, il Governo stia cercando di individuare misure di tipo chirurgico per evitare un nuovo *lock down* totale, che probabilmente non sarebbe sostenibile sul piano sociale ed economico, dovendo fare i conti anche con le inerzie e gli atteggiamenti attendistici delle regioni e degli enti locali.

Ritiene che ben si possono raccomandare comportamenti responsabili anche nell'ambito della vita privata e familiare, considerato che tali raccomandazioni sono volte alla protezione delle persone più fragili.

Conclusivamente, pur nel rispetto per il confronto, anche dialettico, tra le forze politiche, manifesta l'auspicio che non ci si divida in questa fase drammatica nella vita del Paese.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) ritiene che la mancanza di autorevolezza del Governo, unitamente al comportamento biasimevole dei mezzi di informazione, stia generando nella cittadinanza un senso di spaesamento: l'azione dell'Esecutivo è percepita come stravagante e contraddittoria. Reputa che ciò sia dovuto anche al fatto che, durante la prima ondata, a fronte di una epidemia circoscritta nel Nord del Paese, si è adottato un provvedimento di *lock down* integrale, mentre ora, in presenza di criticità diffuse sul territorio nazionale, si propende per misure diversificate.

E' dell'avviso che il Governo sia stato percepito come poco autorevole anche in relazione alle vicende dell'indagine di sieroprevalenza e dell'app immuni, nonché nella gestione del "doppio binario" tra misure di mitigazione e misure di contenimento. A tale ultimo riguardo, deplora che dopo tanti mesi di emergenza ancora non si sia adeguata la capacità del sistema di effettuare un adeguato numero di tamponi e di intercettare i soggetti asintomatici.

Fa rilevare che nessuno indulge a sterili polemiche e che tutti stanno cercando di remare dalla stessa parte, ma sembra obiettivamente giunto il momento del *redde rationem*, con il sistema investito dalla seconda ondata e con i servizi sanitari regionali al collasso.

Si dichiara disponibile a collaborare con la maggioranza, ad esempio sostenendo le proposte emendative annunciate dalla senatrice Castellone, che appaiono di buon senso, ma stima necessario che ci sia una reale apertura, al di là delle frasi di rito a beneficio delle telecamere, verso le proposte dell'opposizione.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che è stato autorevolmente sostenuto che siamo in una fase storica in cui c'è da attendersi una sempre maggiore frequenza delle pandemie.

In tale contesto, reputa necessaria una visione strategica a lungo termine, sia sulla sanità che sull'economia, e trova che le misure sin qui adottate dal Governo siano state frammentarie e disorganiche, tanto che nessuno dei risultati attesi è stato raggiunto.

Ritiene che il Ministero della salute si sia mosso con ritardo nell'approntare i documenti per il contenimento della pandemia e stigmatizza la scarsa presenza in Commissione del Ministro della salute.

In riferimento all'articolo 9 del provvedimento in esame, rileva che il ristoro previsto per le strutture private accreditate può giungere al 90 per cento e che misure come quella in discorso, in un contesto in cui si devono prevedere correttivi in termini di rendicontazione, sono generatrici di ulteriore debito a carico delle future generazioni e non garantiscono alcun ritorno in termini di riforma del sistema sanitario.

La senatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) obietta che non tutte le regioni possono essere poste sullo stesso piano: a fronte di regioni inadempienti, vi sono regioni come il Friuli-Venezia Giulia che si sono attivate tempestivamente per i necessari interventi di adeguamento del sistema sanitario.

In relazione agli interventi "chirurgici" cui si è fatto riferimento, reputa indispensabile conoscere tutti i dati in base ai quali il Governo ha deciso le diverse colorazioni delle regioni, dal momento che in realtà territoriali caratterizzate da un andamento del tutto simile - come il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia - sono state adottate misure diverse. Più in generale, ritiene necessario che detti dati siano posti nella disponibilità della comunità scientifica.

Segnala che vi sono problemi notevoli di gestione dei soggetti ospitati nei centri di accoglienza, anche a livello di sorveglianza sanitaria, e vi è il rischio che si creino dei focolai.

Ritiene, infine, che vi debbano essere dei limiti all'intrusione del Governo nella sfera privata e personale dei cittadini: le raccomandazioni in proposito sono giustificabili solo se dotate di un solido fondamento.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE (*IV-PSI*) dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, in qualità di relatrice, replica ai senatori intervenuti nel corso del dibattito.

Rileva che il confronto è stato assai ampio e profondo, andando ben al di là dei profili di stretta competenza della Commissione, ed ha toccato i nodi della dialettica tra libertà e responsabilità, che mai come in questo momento storico è attuale e chiama in causa il rapporto con l'altro da sè.

In quest'ottica, rimarca che per il Governo sarebbe stato più semplice disporre un nuovo *lock down* totale, ma invita a considerare che si è preferito imboccare la strada più stretta del richiamo alla responsabilità dei comportamenti.

Segnala che tutti i paesi investiti dalla pandemia, anche quelli che hanno adottato un approccio originale, come la Svezia, si trovano ora in una situazione di profonda difficoltà.

Quanto alla questione dei tamponi, preso atto che vi sono varie ricette in proposito, ritiene che si debba riconoscere che vi è stato un ritardo nell'approntare le scorte per far fronte alla paventata seconda ondata. Poiché concorda con chi prospetta la necessità di convivere con fenomeni di tipo pandemico, ritiene cruciale porre mano ad una seria programmazione, per fare in modo che il Paese non si trovi impreparato di fronti ad eventuali nuove emergenze.

Nella fase attuale, stima indispensabile allentare la pressione sul sistema sanitario, essendo ciò funzionale anche alle possibilità di ripresa economica.

Quanto alle specifiche problematiche della sanità calabrese, rileva che la sede per la loro trattazione è il procedimento di conversione del "decreto Calabria", che come è noto ha avuto inizio alla Camera.

In riferimento all'articolo 9 del decreto-legge in conversione, ricorda che quest'ultimo è volto a integrare una disposizione del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo dei ristori non disgiunti da oneri di rendicontazione.

Riguardo all'articolo 30, osserva che esso affronta la questione fondamentale della pubblicità dei dati, mai come in questo momento al centro dell'attenzione. In proposito, reputa necessario puntare ad una comunicazione istituzionale più chiara e comprensibile, che sarebbe funzionale anche ad una maggiore aderenza alle indicazioni governative. Inoltre, come emerso nel corso delle audizioni svolte, rileva la necessità di approfondire l'adeguatezza dei criteri e di affinare la qualità dei dati a disposizione, raggiungendo livelli territoriali e ambiti attualmente non monitorati.

In conclusione, esprime il convincimento che la Commissione potrà rappresentare una sede

adeguata per l'individuazione di convergenze tra maggioranza e opposizione e segnala che alcuni degli affari in corso di trattazione o in programma, come quello sulla medicina territoriale e quello sull'impatto della didattica a distanza, forniranno il destro per individuare soluzioni da offrire al Governo e al Paese.

Propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), ringraziata la Presidente per le aperture e sottolineato che l'emergenza sanitaria va ormai considerata su un piede di parità rispetto all'emergenza economica, dichiara che la sua parte politica esprimerà un voto di astensione, da interpretare quale manifestazione di disponibilità alla collaborazione.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) esprime rammarico nel rilevare che le considerazioni espresse durante la discussione non sono state recepite, neppure parzialmente, nello schema di parere.
In particolare, si riferisce alla possibilità di subordinare il *benefit* dell'articolo 9 alla fornitura delle prestazioni, anche domiciliari, che possono essere connesse all'emergenza, con particolare riguardo alle prestazioni sul territorio elettivamente a domicilio di cui vi è necessità nell'attuale fase di recrudescenza epidemica e, al contempo, di rendere possibile l'implementazione di un sistema di *rating* sulla base dell'analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi, investendosi in prevenzione, buoni esiti e appropriatezza ed intervenendosi in chiave deflattiva e proattiva nel contrasto delle incongruenze e degli inadempimenti con premialità e penalità contrattualizzate.
Ribadisce che, per avere titolo al "contributo speciale", l'erogatore pubblico e privato accreditato dovrebbe essere anche tenuto al debito informativo di tutti flussi economici e di attività necessari per la costruzione dei parametri alla base del sistema di rating: le certezze derivanti dalla rilevazione e dall'analisi oggettiva dei costi, del valore sanitario, socio sanitario e assistenziale e dei prezzi dovranno corrispondere a risultati/esiti secondo il principio del giusto corrispettivo a tariffa, in forza di nuove regole di ingaggio aderenti all'equazione di riferimento.
Rimarca che a questa dinamica dovrebbe correlarsi, più in generale, a invarianza di risorse già complessivamente stanziate, una maggiore flessibilità nell'impiego dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di FSN, che tenga conto degli attuali limiti, surrettiziamente ostativi all'ottimale impiego delle risorse disponibili considerata la peculiarità dell'attuale fase di recrudescenza epidemica. Rammenta che tutti i sistemi sanitari e socio sanitari di Regioni e Province autonome, a cui lo Stato ha delegato compiti suoi propri tipici del Governo centrale ad assetto costituzionale ed ordinamentale vigente con trasferimento delle relative responsabilità, si sono trovati nella necessità di potenziare appalti di servizi tecnici e tecnologici, di trasporto sanitario, forniture di DPI e molto altro ancora la cui dimensione economica è decisamente significativa. Fa rilevare che, agganciando normativamente l'attesa flessibilità alla rilevazione del costo *standard* sanitario, e socio sanitario si introdurrebbe un meccanismo di leale collaborazione istituzionale e di garanzia utile ad avviare un percorso virtuoso di rilevazione delle differenze di costi tra un bene e un servizio in emergenza rispetto all'ordinarietà. Sottolinea che l'adottando parere avrebbe potuto ben essere occasione per fornire indicazioni e osservazioni migliorative in chiave di rilancio e sostenibilità del SSN.
Infatti, a suo avviso, la base dei costi ordinari potrebbe essere assunta per costruire finalmente i cosiddetti costi standard in sanità e assistenza con un percorso *bottom up* che, a fronte della flessibilità, impone alle Regioni tale debito informativo.
Conclude rilevando che il mancato accoglimento delle proposte avanzate impone di esprimere, nonostante le dichiarate disponibilità della relatrice, un voto di astensione.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ricorda che i 21 parametri utilizzati dal Governo non sono "usciti da un cilindro" ma sono il frutto di approfondimenti tecnico scientifici e confronti con i diversi attori istituzionali coinvolti.

Segnala l'importanza dell'articolo 10 del decreto-legge in conversione, sul quale non ci si è soffermati nel corso del dibattito, che al fine di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 consente il potenziamento delle risorse di personale della sanità militare.
Ciò posto, dichiara che il suo Gruppo esprimerà voto favorevole.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) annuncia a sua volta voto favorevole a nome del proprio Gruppo, riportandosi alle considerazioni svolte durante la discussione e ricordando che il provvedimento potrà essere integrato in sede emendativa.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice è posta ai voti e risulta approvata.

La PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 17,30, riprende alle 17,35.

IN SEDE REDIGENTE
(Doc. XXII, n. 2) Maria RIZZOTTI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale
(Doc. XXII, n. 13) AUDDINO ed altri - Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali
(Doc. XXII, n. 14) IANNONE - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania
(Doc. XXII, n. 16) SILERI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
(Rinvio del seguito della discussione congiunta.)

La Commissione conviene sulla proposta del senatore ZAFFINI (*FdI*) di rinviare il seguito della discussione congiunta alla giornata di martedì prossimo, 24 novembre.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 18 novembre, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.3.2.7. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.7.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 177 (ant.) del 18/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
177ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osservando preliminarmente che il decreto-legge iscritto all'ordine del girono mira a rafforzare le misure di sostegno economico per le attività già colpite dall'emergenza epidemiologica e dalle conseguenti misure restrittive a livello locale e nazionale. Si sofferma quindi sulle disposizioni connesse con profili di interesse della Commissione.
Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, sostituisce l'elenco richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. "decreto ristori"), allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto.
L'articolo 2 riconosce quindi un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici di classificazione delle attività economiche ATECO riportati nell'Allegato 2 richiamato dalla disposizione in esame e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni cosiddette zone rosse.
Si prevede poi, con l'articolo 4 per i soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono la loro attività produttiva nei territori interessati dalle misure di contenimento, la possibilità di usufruire di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, ai sensi dell'articolo 4.
L'articolo 5 estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, con riferimento allo svolgimento di attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del

Ministro della salute.

Con l'articolo 8, prosegue l'oratore, si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure previste, prevedendo inoltre, ai soli fini degli articoli 1 e 2, la possibilità di individuare, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori codici ATECO riferiti a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto in esame, con riferimento a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in conversione, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte. Il comma 6 dell'articolo dispone quindi che le misure di sostegno disciplinate dagli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto-legge si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19 (cosiddetto *Temporary Framework*), della Commissione europea.

Tra le disposizioni recate dal decreto-legge in esame pone successivamente l'accento sull'articolo 15, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro, rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'articolo 17 sostituisce quindi gli allegati del decreto legislativo n. 81 del 2008 concernenti le misure di sicurezza sul lavoro relative agli "agenti biologici classificati". Tali allegati concernono, rispettivamente, le attività nei laboratori o nei locali destinati ad animali da laboratorio e le attività nei processi industriali che comportino l'uso dell'agente biologico o un'esposizione allo stesso. La nuova versione degli allegati mutua il contenuto dell'ultima versione degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE. Sul punto poc'anzi descritto, l'oratore ricorda inoltre che i citati allegati V e VI sono stati per intero novellati dalla direttiva (UE) 2019/1833 e che tali novelle devono essere recepite dagli Stati membri entro il 20 novembre 2021, mentre tale termine è anticipato al 24 novembre 2020 per quanto riguarda l'applicazione concernente il virus SARS-CoV-2.

L'articolo 18 reca invece modifiche all'articolo 42 *bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di sospensione dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Sul punto l'oratore rammenta che l'articolo 42 *bis* del citato decreto-legge n.104 ha recato la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa. Si prevede infine che i benefici si applichino nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per gli aiuti di Stato.

Segnala inoltre l'articolo 21, che riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020.

Il successivo articolo 22 concede poi alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. L'articolo, in particolare, sostituisce l'articolo 58 *bis* del decreto legge n. 104 del 2020 (convertito con legge n. 126 del 2020), che nella previgente formulazione aveva istituito nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a

luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo del 2020. Il contributo è quindi ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito e, nel caso di superamento del limite complessivo di spesa, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo in esame, nonché la procedura di revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione relativa alla ripartizione del contributo tra i soci produttori è infine demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il contributo è inoltre concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
L'articolo 30, infine, introduce il nuovo comma 16-*bis* nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, stabilendo la pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e definendo una procedura di individuazione delle regioni quali territori destinatari di misure restrittive.

La presidente MORONESE propone di fissare per la giornata odierna, alle ore 18, il termine per far pervenire, da parte dei Gruppi, eventuali osservazioni di cui il relatore potrà tener conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma problematicamente sull'articolo 8 del decreto-legge, in particolare laddove si subordina alla sussistenza di un grave pregiudizio derivante dalle misure restrittive introdotte l'accesso ai contributi da parte dei settori economici corrispondenti agli ulteriori codici ATECO da individuare con successivi decreti. L'applicazione pratica di un criterio così generico potrebbe infatti dar luogo a gravi ed ingiustificate sperequazioni e sarebbe opportuno che il parere del relatore recepisse una specifica osservazione sul punto, al fine di sensibilizzare il Governo per una più efficace tutela delle attività produttive. L'oratore precisa infine che la tematica ha carattere squisitamente oggettivo, prescindendo da qualsiasi considerazione di natura politica.
Da un punto di vista più generale, critica quindi l'impostazione politica alla base del decreto-legge. Altri tipi di attività infatti, come quelle con finalità sociale, non debbono soddisfare specifici requisiti per accedere ai contributi. Inoltre, con specifico riferimento alle misure in favore delle località di Lampedusa e Linosa, si dovrebbe aver riguardo anche alle cause di fondo alla base del disagio di quelle zone, sottoposte ad una forte flusso migratorio.
Dopo aver rimarcato la disponibilità del proprio Gruppo per un dibattito costruttivo, in linea, peraltro, con le ultime dichiarazioni rilasciate dal Capo dello Stato, conclude osservando che non appare inoltre opportuno richiedere, per l'accesso agli aiuti, il requisito della riduzione del fatturato alle attività situate nelle zone terremotate, già pesantemente compromesse dagli eventi sismici. Sotto questo aspetto, sono stati peraltro presentati, presso le Commissioni di merito, specifici emendamenti, di cui si auspica l'accoglimento.

Anche ad avviso della senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) il requisito della sussistenza del grave pregiudizio di cui all'articolo 8 del decreto-legge potrebbe dar luogo a valutazioni eccessivamente discrezionali e a conseguenti, ingiustificate, disparità di trattamento. Ciò soprattutto nell'attuale contesto, che richiede un sostegno generale per tutte le attività produttive.
Ribadisce quindi la disponibilità delle forze politiche di centro-destra per un dialogo costruttivo.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), nell'associarsi alle considerazioni già svolte dai senatori Pazzaglini e Gallone, osserva preliminarmente che l'attuale necessità di strumenti straordinari per il

sostegno alle attività produttive è anche frutto delle cattive politiche poste in essere dal Governo nel periodo estivo, che hanno fatto giungere il Paese decisamente impreparato di fronte alla seconda ondata dell'epidemia.

Con riferimento, quindi, all'individuazione delle imprese da sostenere attraverso l'estensione dei codici ATECO rilevanti - ai sensi del già richiamato articolo 8 - sottolinea che le modalità prescelte potrebbero escludere numerose aziende operanti negli indotti industriali, operando ingiustificate discriminazioni.

Sotto questo ed altri profili (come, ad esempio, il requisito del fatturato), le proposte emendative presentate dalla sua parte politica presso le Commissioni di merito andrebbero debitamente valutate dal Governo, in quanto volte a sostegno di tutte le attività produttive, ossia di un elemento fondamentale per la ripartenza del Paese. Spicca, sotto questo profilo, il settore turistico, che, proprio nel periodo invernale, può dar luogo ad un importante indotto occupazionale.

Conclude lamentando l'inerzia del Ministero degli Esteri nel raccordarsi con i Paesi di origine dei flussi migratori al fine di un contenimento di questi ultimi.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) - nel rilevare che i profili di competenza della Commissione sul decreto-legge iscritto all'ordine del giorno appaiono comunque particolarmente circoscritti - pone l'accento sull'importante sforzo profuso dal Governo per sostenere le attività produttive e commerciali, soprattutto in una situazione connotata - a causa del continuo evolversi dell'emergenza epidemiologica - da particolare fluidità.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) osserva che il decreto-legge iscritto all'ordine del giorno si colloca nell'alveo di un ampio quadro di interventi, con il quale Governo ha mobilitato oltre 100 miliardi di euro a sostegno del Paese. L'intervento del Governo, peraltro, si connota per straordinaria rapidità: molti soggetti (sia singoli, sia aziende), sono stati oggetto di aiuti solleciti e gli stessi contributi hanno registrato aumenti significativi.

L'oratore osserva quindi che il provvedimento all'esame della Commissione non ha natura selettiva. Al contrario, mira a sostenere la più ampia cerchia possibile di soggetti. Non va inoltre sottovalutato il fatto che è stato possibile approntare un'ingente quantità di risorse grazie al massiccio acquisto di titoli italiani da parte della Banca centrale europea, che ha consentito al Paese di finanziarsi a bassi tassi di interesse.

Con riferimento, quindi, all'articolo 8 del decreto-legge, osserva che la norma va comunque valutata nella sua intera portata: si tratta infatti di valutare ipotesi specifiche di soggetti che non sono rientrati nei precedenti programmi di aiuti.

Per quanto attiene, infine, alle risorse destinate alle località di Lampedusa e Linosa, osserva che la tematica è del tutto svincolata dalla gestione dei flussi migratori. Il decreto-legge, infatti, considera esclusivamente gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, sostenendo, nel caso di specie, i settori del turismo e della pesca.

La senatrice LA MURA (*M5S*) pone l'accento sulle obiettive difficoltà causate dalla situazione emergenziale in cui versa il Paese, ponendo l'accento sulla particolare rapidità di risposta del Governo, che, nel poco tempo avuto a disposizione, ha cercato di fare tutto il possibile per apprestare forme di tutela ampie ed inclusive.

Si associa la senatrice L'ABBATE (*M5S*), rimarcando la celerità e la bontà delle misure poste in essere dall'Esecutivo, volte a tutelare indistintamente tutte le fasce economiche e sociali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*** , approvato dalla Camera dei deputati
(674) ***MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare***
(1503) ***IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 10 novembre.

La presidente MORONESE rileva la mancanza dei pareri delle Commissioni Bilancio (su emendamenti) e Politiche dell'Unione europea (su ulteriori emendamenti).

Comunica quindi che gli emendamenti 2.21, 5.0.1, 10.0.3 e 11.0.2 sono stati riformulati negli emendamenti 2.21 (testo 2), 5.0.1 (testo 2) e successivamente 5.0.1 (testo 3), 10.0.3 (testo 2) e 11.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato. Avverte poi che l'emendamento 2.13 (testo 2) è stato riferito all'articolo 7 e rinumerato come emendamento 7.100, pubblicato in allegato. La relatrice ha inoltre presentato il nuovo emendamento 2.100, pubblicato in allegato.
Rammenta, infine, che le proposte 2.26 e 10.0.2 sono state ritirate dai rispettivi proponenti, con contestuale presentazione degli ordini del giorno G/1571/4/13 e G/1571/5/13, pubblicati in allegato.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 10.0.3 (Testo 2)

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) trasforma l'emendamento 2.6 nell'ordine del giorno G/1571/6/13, pubblicato in allegato, che ne recepisce i contenuti.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge all'ordine del giorno G/1571/6/13 la propria firma e quella dei restanti membri del Gruppo di appartenenza in Commissione.

La senatrice Assuntela MESSINA (*PD*) ritira quindi gli emendamenti 5.2, 11.1 e 11.12
Fa poi propria la proposta 11.5, dichiarando, quindi, di ritirarla.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571

G/1571/4/13 (Già em. 2.26)
De Carlo, Nastri, Iannone
Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")";

premesso che:

le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare risulta essere un elemento di peculiare e strategica importanza per la salvaguardia delle acque territoriali italiane e non solo, occorre prevedere un piano strutturale di interventi tempestivo, che sia condiviso dai Ministeri di competenza e che controlli, monitori e regoli la gestione dei rifiuti, sviluppando inoltre un sistema di incentivi a sostegno del comparto ittico, fortemente e inevitabilmente coinvolto nell'operazione di

"pulizia del mare".

impegna il Governo a:

prevedere un piano strutturale di interventi, elaborato di concerto dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, da realizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di raccolta dei rifiuti e monitoraggio del medesimo protocollo, nonché un sistema di incentivazione per il comparto ittico. Il piano, elaborato con il supporto di una Commissione a composizione pubblica e privata, è aggiornato con cadenza biennale.

G/1571/5/13 (Già em. 10.0.2)

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "*Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*".

premesso che:

il provvedimento in esame prevede misure volte a favorire il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e la promozione dell'economia circolare;

appare necessario cogliere l'opportunità di questo provvedimento per ridurre al minimo l'impatto che determinati prodotti in plastica hanno sull'ambiente;

l'allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019 reca, al punto 19 dell'elenco delle direttive da recepire, la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

la direttiva prevede agli articoli 4 e 5, rispettivamente, misure per la riduzione del consumo e restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso, tra i quali contenitori per alimenti;

in particolare, l'articolo 5 prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato della direttiva, tra i quali sono ricompresi anche i contenitori per alimenti in polistirene espanso, definiti quali recipienti, scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

considerato che:

usualmente i contenitori in polistirene espanso vengono concepiti non per arrivare direttamente al consumatore finale, ma per servire altre filiere produttive attraverso l'utilizzo di appositi imballaggi per il settore alimentare, che in ragione delle specifiche capacità di isolamento termico sono utilizzati in particolare per la filiera ittica, ortofrutticola, il comparto caseario e quello dei prodotti freddi, semifreddi, surgelati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'esercizio della delega per l'attuazione delladirettiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, di prevedere il divieto, di utilizzo in tutte le fasi del prelievo, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti ittici delle cassette di polistirolo a favore di strumenti alternativi biodegradabili e compostabili.

G/1571/6/13 (Già em. 2.6)

Gallone, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;

l'articolo 5 del decreto legislativo n. 182/2003 disciplina, in via generale, il Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti, disciplinando altresì le modalità di consultazione dei soggetti e degli operatori interessati;

il decreto legislativo n. 182 del 2003, attuativo della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, è in via di modificazione in sede di recepimento della direttiva 883/2019/UE, ai sensi del disegno di legge di delegazione europea 2019, all'esame della Camera dei Deputati;

a tal proposito la disciplina prevista all'articolo 5 dovrà essere adeguata alla nuova normativa europea;

ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva UE 2019/883, "gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione";

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di recepimento della direttiva 883/2019/UE, che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

Art. 2

2.21 (testo 2)

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. I Comuni e le autorità di sistema portuale interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo, provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, quantità e qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della relazione alle Camere di cui all'articolo 9 della presente legge.»

5-*ter*. Quale contributo statale per le nuove incombenze in capo ai Comuni interessati dalle misure previste dal presente articolo, con particolare riguardo a quelli più piccoli, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.«

2.100

Il Relatore

All'articolo 2, comma 8, dopo le parole: "misure premiali" *aggiungere le seguenti:* "di tipo non finanziario".

Art. 5

5.0.1 (testo 3)

Assuntela Messina, Ferrazzi

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Articolo 5-*bis*

(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2021 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

5.0.1 (testo 2)

Assuntela Messina, Ferrazzi

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Articolo 5-*bis*

(Misure per la raccolta dei rifiuti nei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2 nonché attraverso lo strumento dei contratti di fiume di cui all'articolo 59 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2021 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti fissi o mobili.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. All'articolo 59 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole "salvaguardia dal rischio idraulico" sono aggiunte le seguenti "e la promozione di iniziative per la raccolta di rifiuti galleggianti nel rispetto delle funzioni ecosistemiche dei corpi idrici"."

Art. 7

7.100 [Già 2.13 (testo 2)]

Moronese

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste forme di

pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore».

Art. 10

10.0.3 (testo 2) (Ritirato)

Pavanelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«10-*bis* (Disposizioni per i contenitori di prodotti ittici)

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di 1.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 11

11.0.2 (testo 2)

Moronese

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11 bis

(Termine per l'emanazione del decreto previsto all'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il decreto previsto all'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

1.3.2.7.2. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 178 (pom.) del 24/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020
178ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) formula una proposta di parere favorevole.

Rispondendo ad una domanda del senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*), il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rileva poi, in particolare, di ritenere non condivisibili le osservazioni critiche sollevate in ordine al comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge in titolo, laddove lo stesso subordina la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO - ai fini dell'accesso ai contributi a fondo perduto previsti - alla condizione che tali codici si riferiscano a settori che siano stati "gravemente pregiudicati". Il relatore ritiene, infatti, che tale requisito sia coerente con l'esigenza di utilizzare nel modo più efficace possibile le risorse stanziate, concentrandole sui settori che ne hanno più bisogno.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario della sua parte politica, giudicando incomprensibile la scelta della maggioranza di non accogliere i rilievi relativi al comma 5 dell'articolo 8. L'eliminazione della parola "gravemente" eviterebbe uno spazio di discrezionalità amministrativa che appare inopportuno in un contesto problematico in cui, a suo avviso, l'esigenza prioritaria non può che essere quella di assicurare un ristoro a tutti i soggetti comunque danneggiati.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, non condividendo le considerazioni svolte dal senatore Pazzaglini ed evidenziando come il provvedimento d'urgenza in titolo sia soltanto un momento di una più complessa manovra posta in essere dal Governo, che appare senz'altro idonea ad assicurare un adeguato ristoro a tutti i settori

danneggiati dalle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto.

La senatrice LA MURA (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Ferrazzi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, posta ai voti è approvata la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,50 .

1.3.2.8. 14^ (Politiche dell'Unione europea)

1.3.2.8.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 204 (pom.) del 18/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
204ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (n. 201)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo che reca le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (articolo 6 della legge n. 117 del 2019).
Lo schema si propone di ovviare alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005, di attuazione della decisione-quadro, ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo.
In particolare, il provvedimento in esame, dopo aver specificato meglio il rapporto tra disposizioni di principio e le garanzie costituzionali (articoli 1 e 2), apporta una serie di modifiche alle disposizioni della legge n. 69 del 2005 che impongono - secondo quanto previsto nell'ambito delle procedure estradizionali (ma non in linea con quanto richiesto dalla decisione quadro) - alle Autorità giudiziarie dello Stato di emissione l'invio di provvedimenti e atti ulteriori rispetto al mandato di arresto europeo (modifiche apportate dallo schema agli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge n.69 in relazione al regime delle acquisizioni documentali di supporto).
Interviene, al fine di dare piena esecuzione al principio del mutuo riconoscimento, sulla disciplina relativa ai casi di esclusione della verifica della doppia punibilità (modifiche apportate agli articoli 4, 5 e 20) e sui motivi di rifiuto (obbligatorio o facoltativo) dell'esecuzione del mandato di arresto (modifiche apportate dallo schema agli articoli 3, 12, 13, 14 e 15).
Lo schema reca anche disposizioni in tema di convalida del mandato, consenso alla consegna e informazioni e accertamenti integrativi (articoli 9, 10 e 11), nonché ridefinisce la tempistica della procedura passiva di esecuzione del mandato, intervenendo anche sulla disciplina dei termini e sulle conseguenze della loro inosservanza sulla disciplina cautelare (modifiche apportate agli articoli 6, 12,

16, 17, 18, 19 e 22).
In attuazione di uno specifico criterio di delega, modifica la legge del 2005 al fine di superare i contrasti giurisprudenziali relativi all'applicazione dell'articolo 31 della decisione quadro "Relazioni con gli altri strumenti giuridici" (modifiche apportate dallo schema all'articolo 1, lettera d), della legge n. 69).
Va ricordato che, secondo la Relazione della Commissione europea del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270), lo strumento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo è ampiamente utilizzato nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE. Secondo i dati statistici riguardanti il 2018, una media stimata del 54,5 per cento delle persone ricercate acconsente alla propria consegna (rispetto al 62,96 per cento del 2017) e la durata media della procedura di consegna è di 16,41 giorni dall'arresto. Il tempo medio per l'estradizione di coloro che non acconsentono alla propria consegna è di circa 45,12 giorni.
Secondo quanto affermato nella relazione del Governo, le disposizioni dello schema in esame si pongono in linea con la Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche, "l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra stati membri" - Relazione sull'Italia (documento 5832/2/09 REV 2, versione declassificata).
Attraverso l'adozione del decreto legislativo in esame, dunque, potranno essere prevenute eventuali procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE, la cui attivazione è stata evocata dalla Commissione nella Relazione del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270) e ora rese possibili dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal trattato di Lisbona anche per gli atti dell'ex terzo pilastro dell'Unione europea (giustizia e affari interni).
Non essendovi profili di criticità quanto al rispetto dell'ordinamento europeo, la relatrice illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti in ordine all'articolo 3 dello schema di decreto, relativamente all'autorità competente alla trasmissione dei provvedimenti. Chiede inoltre delucidazioni sulla non conformità alla decisione-quadro della vigente procedura di estradizione.

La relatrice GINETTI (*IV-PSI*) replica precisando che l'articolo 3 dello schema modifica l'articolo 6, prevedendo, in caso di procedura passiva di consegna quando sia stato emesso un mandato di arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza, in ipotesi di assenza dell'interessato al processo, la garanzia di ulteriori informazioni di dettaglio che devono essere portate a conoscenza del prevenuto, al fine di evitare carenze informative, per una piena tutela dell'interessato e nel rispetto dei principi di difesa, senza motivi che impongano il rifiuto della consegna.
In ordine al secondo quesito, evidenzia le differenze tra la procedura di estradizione, incentrata sulle procure, e quella sul mandato di arresto europeo incentrata sull'organo centrale.
Presenta, quindi, uno schema di osservazioni favorevoli.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 204)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

La relatrice GINETTI (*IV-PSI*) rileva come l'articolo 2 dello schema indichi il Consiglio Superiore della Magistratura quale autorità competente alla designazione dei tre candidati all'incarico di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento. L'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi. La disposizione contiene inoltre la disciplina procedurale per la formulazione della proposta di accordo, prevedendo il concerto del Consiglio superiore della magistratura. L'articolo 5 indica il Consiglio superiore della magistratura quale autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato.
Nel raccogliere il rilievo del senatore Bossi, formulato nella precedente seduta, ribadisce che il Governo ha ritenuto di non dover esercitare la delega con riferimento alle lettere l), m), n) ed o) dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, in quanto la loro attuazione si sarebbe risolta in una duplicazione di disposizioni del regolamento europeo, per definizione direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di norme di adeguamento.
Al riguardo, ha effettuato una verifica puntuale. Il considerando n. 23 e gli articoli 12, paragrafi 1 e 2, e 13, paragrafo 1, del regolamento corrispondono ai principi e criteri di cui alla lettera l) della delega in relazione allo svolgimento delle funzioni del procuratore europeo delegato in collegamento e d'intesa con il procuratore europeo, che supervisiona le indagini, e con riferimento alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite. Gli articoli 31, 27, paragrafo 2, e 27, paragrafo 5, corrispondono ai principi e criteri direttivi rispettivamente di cui alla lettera m) (cooperazione del procuratore delegato con i procuratori delegati degli altri Stati membri nel caso di indagini transnazionali), lettera n) (obbligo di astensione per le autorità nazionali dall'adottare qualsiasi decisione che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione), lettera o) (obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di trasferire il fascicolo all'EPPO e astensione da ulteriori atti d'indagine in relazione allo stesso reato qualora l'EPPO eserciti il suo diritto di avocazione).
Dopo aver infine rilevato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano incompatibilità con il regolamento (UE) 2017/1939 né con l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la sua richiesta di disporre di qualche tempo tra la presa visione dello schema di parere e la votazione sullo stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1693) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta***
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice LONARDO (*Misto*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca disposizioni in merito alla produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (oggetto di un analogo disegno di legge nella XVI legislatura). La finalità è quella di prendere atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere.
La produzione di grappa e acquavite di frutta con mezzi artigianali, come lavorazione complementare rispetto alla produzione di vino, costituisce un'abitudine diffusa in alcuni contesti territoriali. In Italia, le disposizioni attualmente in vigore in ambito fiscale e igienico-sanitario vietano tali tipi di attività, assoggettando la produzione delle grappe e acquaviti alle regole e alle limitazioni del regime dei

monopoli di Stato.
Il disegno di legge mira pertanto ad autorizzare tali attività, disciplinando le norme generali relative all'attività di produzione artigianale di grappa ed acquavite di frutta non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. La finalità è quella di garantire la salute dei cittadini e la tutela dei prodotti distillati destinati all'autoconsumo e alla somministrazione al pubblico (articolo 1).
I destinatari del disegno di legge sono i titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole che producono grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima (articolo 2, comma 1).
L'articolo 2, comma 1, richiama per prevederne l'applicazione ai titolari delle aziende agricole: il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e in particolare l'allegato VIII, parte II (relativo alle restrizioni alle pratiche enologiche di cui all'articolo 80 del regolamento); la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino); il decreto del Ministero delle Politiche agricole del 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2008 (disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione).
L'articolo 3 dispone che le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita, precisando che la produzione finalizzata alla degustazione gratuita è destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima. Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari. Le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita, ossia il titolo alcolometrico volumico, il contenuto di «alcoli superiori» e, separatamente, di alcol metilico. Il comma 4 stabilisce che la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita può essere effettuata in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
L'articolo 4 inerente agli adempimenti amministrativi prevede l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate per l'autoconsumo o per la degustazione gratuita, mediante l'utilizzazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Al fine di favorire le verifiche da parte delle autorità competenti, si introduce altresì l'obbligo, per i titolari delle aziende, di tenere un registro delle distillazioni, nel quale risulti, per ogni distillazione, la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto, come pure di sottoporre ad analisi «gascromatografica», presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione. Le aziende interessate devono altresì consentire l'accesso nei locali dell'impresa ai soggetti pubblici competenti in ordine ai controlli e sono altresì tenute ad etichettare i contenitori della grappa o dell'acquavite prodotte, indicando espressamente data di produzione, tipo e provenienza della materia prima utilizzata e il nome dell'azienda distillatrice.
L'articolo 5 contiene la disciplina sanzionatoria pecuniaria per la violazione delle disposizioni in esame, oltre la confisca e distruzione dei prodotti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1959) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto***

dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LONARDO (*Misto*), introduce l'esame del provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il disegno di legge in esame è finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto «accordo multipartito»). Si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.
Il Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù, firmato l'11 novembre 2016, si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni (parti contraenti, disposizioni dell'Accordo, tabella di soppressione dei dazi, regole di origine, misure di salvaguardia agricola, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico, appalti pubblici, indicazioni geografiche, dichiarazioni comuni, disposizioni generali e finali) e XX allegati.
L'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù, primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. Il rispetto dei princìpi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell'Accordo. Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti. Facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con legge 24 luglio 2015, n. 120.
Secondo la Commissione europea, il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche. L'Accordo è asimmetrico e modulato in funzione delle esigenze di sviluppo dell'Ecuador: i dazi saranno ridotti solo gradualmente nell'arco di 17 anni. All'entrata in vigore dell'accordo, l'UE liberalizzerà quasi il 95 percento delle linee tariffarie e l'Ecuador circa il 60 percento. Secondo le stime della Commissione, l'impatto sul PIL dell'Ecuador dovrebbe essere notevole. Grazie all'accordo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE.
Non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi.
Illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore NANNICINI (*PD*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 149, del 9 novembre scorso, cosiddetto "Ristori bis", che interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso, per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19.
Si sofferma, quindi, su alcuni articoli, di maggiore attinenza all'ordinamento dell'Unione europea, tra cui l'articolo 8, comma 6, che stabilisce l'obbligo del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni e integrazioni (*Temporary Framework*), con specifico riferimento alle misure di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del disegno di legge.
Nell'esplicitare i contenuti di tali articoli, ricorda che l'articolo 1 prevede un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie dei contributi a fondo perduto previsti dal primo decreto Ristori, del 28 ottobre scorso, e per alcuni operatori già beneficiari (bar e alberghi) che operano nelle Regioni "arancioni" o "rosse", aumenta il contributo di un ulteriore 50 per cento. Si prevede inoltre, per il 2021, un contributo specifico per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari e delle bevande, interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.
L'articolo 2 istituisce un nuovo contributo per alcune categorie di attività operanti nelle sole "zone rosse", elencate nell'allegato 2.
L'articolo 4 estende il credito d'imposta sugli affitti commerciali, previsto dal decreto "Rilancio", ad alcune specifiche attività (commercio al dettaglio, servizi alla persona, agenzie di viaggio e tour operator) operanti nelle "zone rosse", per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
L'articolo 5 estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, ovvero quelli siti nelle "zone rosse", in cui si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.
Tali interventi sono quindi sottoposti al rispetto della normativa del *Temporary Framework*, come modificato e integrato dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020.
Con riferimento all'ultima modifica, del 13 ottobre, evidenzia che la validità del *Temporary Framework* è stata prorogata per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, salvo la parte sugli aiuti alla ricapitalizzazione che è stata prorogata fino al 30 settembre 2021, ed è stata ulteriormente estesa l'ammissibilità degli aiuti anche al sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia (sezione 3.12, punti 86-87 del Framework).
Il Relatore dà quindi conto dell'articolo 11, che estende la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, già prevista per mese di novembre 2020, anche alle attività aggiunte nell'allegato 1 del decreto Ristori, nonché alle ulteriori attività di cui all'allegato 2, ma queste ultime solo per le "zone rosse", prevedendo che tali benefici sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Il Relatore esprime, quindi, apprezzamento per l'articolo 15, che risponde a un'osservazione formulata nell'ambito del parere espresso dalla Commissione in data 10 novembre 2020 sul primo decreto Ristori, istituendo il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di

Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA né con le misure di sostegno a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
L'articolo 17 reca l'attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha anticipato al 24 novembre 2020, per le parti applicabili all'agente biologico SARS-CoV-2, il termine entro il quale gli Stati membri devono dare attuazione agli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2019/1833.
Al riguardo, ricorda che all'articolo 1 della medesima direttiva (UE) 2020/739, che ha inserito la voce relativa al SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo, di cui all'allegato III della direttiva 2000/54/CE, è già stata data attuazione attraverso l'articolo 4 del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020.
L'articolo 18, in relazione alle esigenze rappresentate dal sindaco del comune di Lampedusa e Linosa, con riguardo ai flussi migratori ed alle conseguenti misure di sicurezza sanitaria perla prevenzione del contagio da Covid-19, prevede l'estensione anche ai versamenti scaduti nel 2018 e 2019, della definizione agevolata di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, secondo cui, salvi i versamenti IVA, gli importi potranno essere versati nel limite del 40 per cento del dovuto. L'articolo specifica tuttavia che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato "de minimis".
L'articolo 21 riconosce alle aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento, relativo al mese di dicembre 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, nei limiti consentiti dal della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Similmente, l'articolo 22 concede alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli un contributo per far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (pronti al consumo) e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (freschi, non lavati e confezionati), conseguente alla diffusione del virus Covid-19, nei limiti consentiti dal rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Su questi articoli e sul resto del decreto-legge il Relatore non ritiene sussistenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Inoltre il decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti 2.21 (testo 2), 2.100, 10.0.3 (testo 2), 5.0.1 (testo 3) e 11.0.2 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, cosiddetto Salva mare.
Richiama, quindi, il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 11 novembre 2020 e ricorda i limiti derivanti dalla normativa europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e delle sue modifiche C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, la cui vigenza è stata prorogata al 30 giugno 2021.
Propone quindi esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online (n. COM(2020) 568 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

La relatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) sottolinea come sia stata trasmessa il 16 novembre la relazione del Governo sulla proposta in esame. La relazione riepiloga le misure previste, concernenti una deroga limitata e temporanea all'applicabilità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 della direttiva 2002/58/CE per garantire che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero possano continuare volontariamente a utilizzare tecnologie specifiche per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi. L'urgenza della sua approvazione è collegata all'ambito temporale di applicazione del regolamento, che decorrerà - a breve - dal 21 dicembre 2020 sino al 31 dicembre 2025.
In riferimento al principio di sussidiarietà, la mancanza di un intervento dell'Unione in materia rischierebbe di creare frammentazione qualora gli Stati membri adottassero legislazioni nazionali divergenti in merito all'uso di tecnologie da parte dei fornitori per la lotta agli abusi sessuali sui minori online. In riferimento al principio di proporzionalità, la durata della deroga è temporalmente limitata sino all'approvazione di una eventuale organica riforma della direttiva 2002/58/CE, è cesserà comunque la sua efficacia entro il dicembre 2025. Per quanto riguarda la scelta dell'atto giuridico, il regolamento consente l'applicabilità diretta delle disposizioni, mentre la direttiva avrebbe richiesto misure nazionali di recepimento. Inoltre, solo con un regolamento è possibile rispettare la data del 21 dicembre 2020 per l'applicazione.
Ritiene quindi che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il PRESIDENTE, quindi, considerata la valutazione della Relatrice, propone di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM(2020) 571 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII-*bis*, n. 3, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*), relatrice, svolge una relazione integrativa, per dare conto della valutazione d'impatto svolta dalla Commissione europea nell'ambito dei lavori preparatori alla definizione della proposta di direttiva COM(2020) 571, in materia di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni.
Evidenzia, quindi, che la valutazione d'impatto SWD(2020) 183 è stata svolta tra il 2017 e il 2019. La direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni è oggetto di continuo aggiornamento, per mantenere sempre un elevato livello di protezione dei lavoratori. Per l'individuazione di quelle sostanze che più di altre richiedono di essere tenute sotto controllo, la Commissione europea ha seguito una procedura specifica di ampia consultazione con il coinvolgimento del Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (CCSS), composto dalle autorità degli Stati membri (tre membri per Stato), dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dai rappresentanti dei lavoratori, tramite il suo gruppo di lavoro ad hoc sulle sostanze chimiche (WPC), e con la consultazione a due fasi delle parti sociali europee. Sono state così selezionate l'acrilonitrile, i componenti del nichel e il benzene.
Per stabilire la misura dei valori limiti di esposizione a tali sostanze, la Commissione europea si è basata sui pareri formulati dal CCSS, a loro volta fondati sulla valutazione tecnica compiuta dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), su richiesta della stessa Commissione europea.
Per svolgere la valutazione d'impatto, la Commissione europea ha commissionato uno studio alla società danese di consulenza COWI A/S. Da tale studio risulta che più di un milione di lavoratori europei sono attualmente esposti a queste tre sostanze pericolose e che quindi è necessario imporre dei limiti di esposizione.
In particolare, l'acrilonitrile interessa circa 25.000 lavoratori dei settori dell'aviazione, difesa e aerospazio, i componenti del nichel circa 87,500 lavoratori, mentre il benzene interessa ben 1.012.500 lavoratori essendo prodotto nelle raffinerie di petrolio e negli impianti chimici, per essere usato come componente per la produzione di molte sostanze chimiche.
Per ciascun agente chimico è stata eseguita un'analisi delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali delle diverse opzioni strategiche. I costi e i benefici sono stati calcolati su un periodo di 60 anni, corrispondente ai futuri oneri derivanti dalle patologie tumorali stimati sulla stessa durata, per tenere nella dovuta considerazione il periodo di latenza di tali patologie.
Sono state quindi prospettate diverse opzioni e la scelta dell'opzione preferita è stata effettuata sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e coerenza.
La Relatrice rileva quindi che, sebbene la valutazione d'impatto della Commissione europea si basa sui pareri formulati dal CCSS, alcune criticità conseguenti alla fissazione dei nuovi valori limite di esposizione emergono con maggiore chiarezza negli stessi pareri del CCSS.
In particolare, nell'ambito del parere del CCSS sul benzene, tutte e tre le parti che compongono tale organo (Governi, datori di lavoro e lavoratori) concordano che il settore delle fonderie e acciaierie è quello maggiormente esposto a difficoltà nell'attuazione dei valori limite proposti. L'esposizione al benzene in tali ambiti è dovuta principalmente all'uso di leganti organici nei processi formazione di stampi e anime, che richiedono elevate temperature.
Per tale sostanza, la sostituzione non è possibile e pertanto richiede l'adozione di una serie di misure per la riduzione delle esposizioni, tra cui la ridefinizione di impianti e processi, e l'utilizzo di

dispositivi di protezione respiratoria. Questo può pregiudicare il mantenimento in attività di alcune imprese, perché il settore è composto da molte piccole imprese, dotate di scarse risorse. Il settore è anche esposto alla forte concorrenza delle imprese site in Paesi terzi, che hanno ridotti requisiti di salute e sicurezza sul lavoro (*occupational safety and health*).

Pertanto, il gruppo dei datori di lavoro suggerisce, per il settore delle acciaierie, che il periodo transitorio relativo al raggiungimento del valore limite di 0,2 ppm debba essere esteso di ulteriori 3 anni (per un totale di 7 anni), per consentire alle PMI di effettuare gli investimenti necessari al rispetto dei valori limite.

Nell'ambito del parere sui composti del nichel, le tre parti del CCSS concordano che i settori delle fonderie (soprattutto per la produzione di acciaio), delle raffinerie e delle saldature, sono quelli maggiormente esposti a difficoltà nell'attuazione dei valori limite proposti. Per questi settori potrà essere necessario introdurre l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria.

Al riguardo, il gruppo dei datori di lavoro evidenzia la disponibilità di dati sulle conseguenze dall'inalazione nelle vie respiratorie dei composti del nichel e, invece, la carenza di dati inerenti la respirazione (fin negli alveoli polmonari, con introduzione nel flusso ematico). Pertanto, il valore limite più restrittivo, inerente la frazione respirabile dei composti, si fonda su informazioni piuttosto limitate. Il motivo di tale carenza risiede nel fatto che le tecniche di rilevamento attualmente disponibili sono altamente difficoltose e costose.

Il gruppo suggerisce quindi di svolgere un lavoro di approfondimento durante il periodo transitorio per poter fornire alle imprese metodologie adeguate per la misurazione della frazione respirabile dei composti del nichel, ai fini della verifica del rispetto dei valori limite fissati.

Sull'acrilonitrile, i tre gruppi che compongono il CCSS concordano sul parere tecnico del RAC, senza aggiungere alcuna osservazione specifica. L'acrilonitrile è un liquido incolore dall'odore pungente, utilizzato principalmente come monomero nella sintesi di materie plastiche, fibre acriliche, gomma sintetica e nylon.

Pertanto, i nuovi limiti di esposizione che maggiormente impatteranno sui costi di adeguamento per le imprese sono quindi quelli relativi ai composti del nichel e al benzene, con investimenti nell'arco dei prossimi 60 anni pari rispettivamente a 6,5 miliardi e 7,61 miliardi di euro.

Per entrambi i settori l'Italia risulta maggiormente esposta, essendo il Paese con il maggior numero di imprese operanti nei settori e con il maggior numero di imprese di piccole dimensioni.

La Relatrice procede quindi a illustrare uno schema di risoluzione, in cui anzitutto si condivide l'importante finalità di rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i tumori che rappresentano la prima causa dei decessi correlati al lavoro nell'Unione europea, attraverso la fissazione di valori limite di esposizione professionale (OEL) più restrittivi per le tre sostanze cancerogene e mutagene considerate.

Ritenendo, quindi, rispettato il principio di sussidiarietà, ritiene invece non pienamente rispettato il principio di proporzionalità, nella misura in cui non tiene conto del diverso impatto che i nuovi valori limite previsti rischiano di produrre sulle imprese di più piccole dimensioni, in termini di costi di adeguamento in rapporto al fatturato, rispetto alle imprese medie e grandi.

In tal senso, le due forme di mitigazione dei costi già previste dalla proposta consistono nello stabilire valori limite di esposizione non eccessivamente restrittivi, per evitare il sicuro fallimento di un certo numero di piccole imprese, e nel prevedere periodi transitori di 2 e 4 anni, per consentire di programmare e diluire gli investimenti necessari al rispetto dei nuovi valori limite. Entrambi gli accorgimenti, tuttavia, valgono egualmente per le grandi come per le piccole imprese, senza produrre alcuna riduzione, per queste ultime, delle condizioni di ulteriore svantaggio derivanti dai nuovi valori limite.

Dalla valutazione d'impatto, che accompagna la proposta, risulta infatti chiaramente che, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consento di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permane comunque un onere non indifferente, con il conseguente spiazzamento degli investimenti delle impresa stesse dalle loro attività di sviluppo dimensionale e di ricerca e innovazione.

Tale conseguenza, oltre a non rispettare pienamente il principio di proporzionalità, sembra anche non rispettare pienamente il dettato dell'articolo 153 del TFUE, che al paragrafo 2, lettera b), stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio "possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro" e che "tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese".
Propone, pertanto, di esprimere, nella risoluzione, la necessità di prevedere nella proposta di direttiva la possibilità per gli Stati membri di adottare forme di compensazione, soprattutto per le piccole imprese, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite di esposizione stabiliti per le tre sostanze considerate, individuando al contempo, per tali compensazioni, formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione - con riferimento alla green economy - verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa dell'ambiente e della salute.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la Relatrice per la formulazione che riflette le sue osservazioni formulate in precedenza, ma evidenzia una divergenza di visione in merito alla formulazione del dispositivo della risoluzione, con riferimento al meccanismo della possibile compensazione.

La relatrice GIANNUZZI (*M5S*) chiarisce la genesi di tale formulazione, di cui ringrazia per l'apporto anche il senatore Lorefice, che è volta a evitare di dover scegliere tra salute e occupazione.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) aggiunge inoltre la necessità di tenere conto della situazione attuale e futura di rapido sviluppo delle tecnologie nell'ambito della transizione ecologica verso la green economy e, pertanto, l'esigenza di incoraggiare le PMI a guardare avanti e ad accelerare il passaggio alle nuove tecnologie per non trovarsi in ritardo in termini di concorrenza e di soddisfacimento della domanda. In questo senso, i distributori di carburanti, di cui l'Italia detiene il primato europeo in termini di quantità degli stessi sul territorio, devono essere incentivati a tenere conto del rapido passaggio ai veicoli elettrici o ai biocarburanti.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva (*Doc*. XVIII-*bis*, n. 3).

La seduta termina alle ore 19,15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 201

La 14ª Commissione permanente,
considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:
- reca le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (articolo 6 della legge n. 117 del 2019);
- propone di ovviare alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005, di attuazione della decisione-quadro, ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione

del mandato di arresto europeo;
ricordato che, secondo la Relazione della Commissione europea del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270), lo strumento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo è ampiamente utilizzato nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE. Secondo i dati statistici riguardanti il 2018, una media stimata del 54,5 per cento delle persone ricercate acconsente alla propria consegna (rispetto al 62,96 per cento del 2017) e la durata media della procedura di consegna è di 16,41 giorni dall'arresto. Il tempo medio per l'estradizione di coloro che non acconsentono alla propria consegna è di circa 45,12 giorni;
valutato che:
- secondo quanto affermato nella relazione del Governo, le disposizioni dello schema in esame si pongono in linea con la Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche, "l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra stati membri" - Relazione sull'Italia (documento 5832/2/09 REV 2, versione declassificata);
- attraverso l'adozione del decreto legislativo in titolo, potranno essere prevenute eventuali procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE, la cui attivazione è stata evocata dalla Commissione nella citata Relazione del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270) e ora rese possibili dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal Trattato di Lisbona anche per gli atti dell'ex Terzo pilastro dell'Unione europea (Giustizia e Affari Interni),
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1959

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;
rilevato che:
- il disegno di legge è finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto «accordo multipartito»). Si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge;
- il Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù, firmato l'11 novembre 2016, si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni (parti contraenti, disposizioni dell'Accordo, tabella di soppressione dei dazi, regole di origine, misure di salvaguardia agricola, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico, appalti pubblici, indicazioni geografiche, dichiarazioni comuni, disposizioni generali e finali) e di 20 allegati;
- l'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù, del 2012, primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. Il rispetto dei princìpi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell'Accordo. Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti. Facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà

intellettuale, trasparenza e concorrenza. L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con legge 24 luglio 2015, n. 120;
valutato che, secondo la Commissione europea, il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza del Protocollo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche. Il Protocollo è asimmetrico e modulato in funzione delle esigenze di sviluppo dell'Ecuador: i dazi saranno ridotti solo gradualmente nell'arco di 17 anni. All'entrata in vigore del Protocollo, l'UE liberalizzerà quasi il 95 percento delle linee tariffarie e l'Ecuador circa il 60 percento. Secondo le stime della Commissione, l'impatto sul PIL dell'Ecuador dovrebbe essere notevole. Grazie al Protocollo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013

La 14a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cosiddetto "Ristori bis"), che introduce ulteriori misure urgenti con riguardo all'esigenza di stanziare risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, in aggiunta a quelle già stabilire con il decreto-legge n. 137 (cosiddetto "Ristori");
considerato che, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea che:
- l'articolo 8, comma 6, del disegno di legge stabilisce l'obbligo del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni e integrazioni (*Temporary Framework*), con specifico riferimento alle misure di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del disegno di legge;
- l'articolo 11 estende la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, già prevista per mese di novembre 2020, anche alle attività aggiunte nell'allegato 1 del decreto Ristori, nonché alle ulteriori attività di cui all'allegato 2, ma queste ultime solo per le "zone rosse", nei limiti del rispetto della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 15 istituisce il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro, rivolto alle organizzazioni che non svolgono attività di impresa, di promozione sociale, di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA né con le misure di sostegno a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche;
- l'articolo 17 reca l'attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha anticipato al 24 novembre 2020, per le parti applicabili all'agente biologico SARS-CoV-2, il termine entro il quale gli Stati membri devono dare attuazione agli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2019/1833. Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 1 della medesima direttiva (UE) 2020/739 è stato attuato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, che ha inserito la voce relativa al SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare

malattie infettive nell'uomo;
- l'articolo 18, in relazione alle esigenze di contenimento della diffusione del Covid-19 nel contesto migratorio del comune di Lampedusa e Linosa, prevede l'estensione anche ai versamenti scaduti nel 2018 e 2019, della definizione agevolata di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, secondo cui, salvi i versamenti IVA, gli importi potranno essere versati nel limite del 40 per cento del dovuto. L'articolo specifica tuttavia che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato "*de minimis*";
- l'articolo 21 riconosce alle aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento, relativo al mese di dicembre 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 22 concede alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli un contributo per far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (pronti al consumo) e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (freschi, non lavati e confezionati), conseguente alla diffusione del virus Covid-19, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
richiamate le modifiche apportate al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato, adottate con le comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, e in particolare l'ultima modifica che ha prorogato la validità del *Temporary Framework* per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, salvo la parte sugli aiuti alla ricapitalizzazione che è stata prorogata fino al 30 settembre 2021, e che ha ulteriormente esteso l'ammissibilità degli aiuti per ricomprendere anche il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia (sezione 3.12, punti 86-87 del *Framework*);
apprezzato l'intervento previsto dall'articolo 15 a sostegno del Terzo settore, come suggerito nel parere espresso dalla Commissione in data 10 novembre 2020 sul primo decreto Ristori;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,
esprime per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571

La 14a Commissione permanente,
esaminati gli ulteriori emendamenti 2.21 (testo 2), 2.100, 10.0.3 (testo 2), 5.0.1 (testo 3) e 11.0.2 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo;
richiamato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 11 novembre 2020;
considerati i limiti derivanti dalla normativa europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e delle sue modifiche C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 571 DEFINITIVO (*Doc.* XVIII-*bis*, n. 3) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 14a Commissione,
esaminata la proposta di direttiva COM(2020) 571, che prevede di integrare l'allegato III della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, aggiungendo all'elenco dei valori limite vincolanti dell'UE due nuove voci relative all'acrilonitrile e ai composti del nichel, e riducendo i valori limite relativi al benzene;
condivisa l'importante finalità di rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i tumori che rappresentano la prima causa dei decessi correlati al lavoro nell'Unione europea, attraverso la fissazione di valori limite di esposizione professionale (OEL) più restrittivi per le tre sostanze cancerogene e mutagene considerate;
considerata la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui sostiene la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali;
considerata la valutazione d'impatto SWD(2020) 183, che accompagna la proposta, nonché i pareri espressi dal Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (CCSS), e dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA);
ritenuto, al riguardo, che tale valutazione d'impatto, svolta nel 2017-2019, avrebbe dovuto comprendere anche una proiezione previsionale di medio termine che tenesse in considerazione le rapide evoluzioni scientifiche e tecnologiche nell'ambito della transizione ecologica dal fossile al "verde" e delle relative ricadute sulla domanda, sulla produzione e sull'occupazione, per consentire la più consapevole definizione delle misure a tutela della salute dei lavoratori dalle esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni;
ritiene che la proposta individui correttamente come base giuridica l'articolo 153 del TFUE, in base al quale l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore del "miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori" e che a tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro, e evitando di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, a norma del quale, nell'ambito delle competenze non esclusive dell'Unione, il Legislatore europeo può intervenire nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti adeguatamente dagli Stati membri singolarmente (necessità dell'azione UE) e possono, a motivo della portata o degli effetti della stessa, essere conseguiti meglio a livello di Unione (valore aggiunto dell'azione UE). A tale riguardo, appare evidente come l'esigenza di proteggere i lavoratori dall'esposizione alle sostanze nocive sia la medesima in tutta l'Unione e che, pertanto, sia necessario stabilire con norma europea valori limite unici per tutti gli Stati membri. Anche sul fronte della tutela delle pari condizioni di concorrenza tra le imprese appare necessario che i valori limite di esposizione siano stabiliti a livello europeo, al fine di evitare che livelli divergenti di protezione dei lavoratori possano incoraggiare le aziende a delocalizzare i propri impianti di produzione negli Stati membri dotati di prescrizioni meno restrittive. Infine, le divergenze nei livelli di tutela rappresentano anche un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, i quali tendono a non accettare lavori in Stati membri in cui vigono livelli inferiori di tutela della sicurezza e della salute;
ritiene, tuttavia, che la proposta non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, nella misura in cui non tiene conto del diverso impatto che i nuovi valori limite previsti rischiano di produrre sulle imprese di più piccole dimensioni, in termini di costi di adeguamento in rapporto al fatturato, rispetto alle imprese medie e grandi;
ritiene, pertanto, necessario introdurre, nella proposta di direttiva, disposizioni specifiche che prevedano la possibilità per gli Stati membri di istituire forme di compensazione per le imprese, soprattutto per quelle di dimensioni più ridotte, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite stabiliti, individuando al contempo, per tali

compensazioni, formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione - con riferimento alla green economy - verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa di ambiente e salute.
Invero, le due forme di mitigazione dei costi già previste dalla proposta consistono nello stabilire valori limite di esposizione non eccessivamente restrittivi, per evitare il sicuro fallimento di un certo numero di piccole imprese, e nel prevedere periodi transitori di 2 e 4 anni, per consentire di programmare e diluire gli investimenti necessari al rispetto dei nuovi valori limite. Entrambi gli accorgimenti, tuttavia, valgono egualmente per le grandi come per le piccole imprese, senza produrre alcuna riduzione, per queste ultime, delle condizioni di ulteriore svantaggio derivanti dai nuovi valori limite.
Dalla valutazione d'impatto, che accompagna la proposta, risulta infatti chiaramente che, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consento di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permane comunque un onere non indifferente, con il conseguente spiazzamento degli investimenti delle impresa stesse dalle loro attività di sviluppo dimensionale e di ricerca e innovazione.
Tale conseguenza, oltre a non rispettare pienamente il principio di proporzionalità, sembra anche non rispettare pienamente il dettato dell'articolo 153 del TFUE, che al paragrafo 2, lettera b), stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio "possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro" e che "tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese".
In particolare, risulta che i settori della fusione (soprattutto per la produzione di acciaio), della raffinazione e della saldatura, sono quelli maggiormente esposti a difficoltà nell'attuazione dei valori limite proposti, e le imprese operanti in tali settori sono composte al 95 per cento da imprese di piccole dimensioni. In particolare, il settore delle fonderie avrebbe un costo elevato di investimento soprattutto come una tantum iniziale, pari all'1,1 per cento del fatturato, per poi compensare con investimenti ridotti negli anni successivi.

Inoltre, questo settore non potrebbe trasferire i costi sui prezzi al consumo, data la forte concorrenza con Paesi come la Cina che applica valori limite relativi al benzene ben meno restrittivi (2 ppm, contro 0,2 ppm della proposta). Anche per i composti del nichel, i valori limite vigenti al di fuori dell'Europa (Australia, Canada, Giappone, Corea del Sud, India, Brasile, Stati Uniti e Cina) sono superiori a quelli considerati dalla proposta.

Gli Stati europei con il maggior numero di imprese operanti nel settore delle fonderie, e quindi maggiormente gravate dai valori limite del benzene e dei composti del nichel, sono in primo luogo l'Italia e a seguire Germania, Repubblica ceca, Spagna, Polonia e Francia. Ne risulterebbe particolarmente colpita l'Italia anche perché, rispetto agli altri Paesi citati, ha un tessuto produttivo composto in maggior misura da imprese di piccole dimensioni.
Inoltre, con riferimento ai soli composti del nichel, l'Italia, insieme a Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Slovenia non hanno, attualmente, alcun valore limite di esposizione in vigore, cosa che rende ulteriormente più oneroso per le imprese di tali Paesi l'adeguamento ai nuovi valori limite proposti, rispetto alle imprese degli altri Paesi.
Per tutti questi motivi si ritiene necessario prevedere, nella proposta di direttiva, la possibilità per gli Stati membri di adottare forme di compensazione, soprattutto per le piccole imprese, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite di esposizione stabiliti per le tre sostanze considerate, individuando al contempo, per tali compensazioni, formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione - con riferimento alla *green economy* - verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa dell'ambiente e della salute.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.